SISTEMA

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE MODERNO

PER L'AVVOCATO

PIETRO CELLI

CONSIGLIERE DI PREFETTURA

SISTEMA

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE MODERNO

PER L'AVVOCATO

PIETRO CELLI

CONSIGLIERE DI PREFETTURA

FIRENZE
TIPOGRAFIA COOPERATIVA
Via de' Macci, n° 61

1872

PREFAZIONE

Nel pubblicare, è già qualche tempo, il mio libro del Principio di Nazionalità nella Moderna Società Europea, *confortatovi dal peculiar gradimento onde fu degnato dall'illustre consesso del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, deputato a giudicare del concorso scientifico del 1866, io mi era proposto farne il fondamento d'un intero trattato di Diritto Internazionale. Tanto mi sono indugiato mettermi all'opra, pel timore, che ancor non cessa, d'essermi imposto carico alle mie forze disuguale, massimamente che tra per l'odierno maggiore sviluppo della coscienza giuridica dei popoli, e pei commovimenti politici degli Stati che ne vennero, fa mestieri operare un rinnovamento*

fondamentale del giure delle genti. Tuttavia desideroso di stare, per quanto è da me, alla promessa, dopo lunghe consultazioni meco medesimo fatte, mi sono finalmente deliberato di pubblicare per ora quella parte soltanto de' miei studi cui mi venne dato porre l'ultima mano. A questa, quando me ne venga qualche incoraggiamento, seguiranno per ordine le altre; e tutte insieme coordinatamente disposte, costituiranno quel compiuto sistema di diritto internazionale moderno che meco tolsi di svolgere.

A questo modo tenere nella pubblicazione di così fatto lavoro mi consiglia, oltre l'esempio di molti illustri autori, i quali avrebbero potuto più convenevolmente che non io passarsi di tentare così le loro forze, una cotale speranza di poter meglio seguire, in tutti i suoi risultamenti, il progresso che fosse ancora per avverarsi in qualche ramo di questa scienza, ed affini; di poter altresì avvantaggiarmi della critica addottrinata ed imparziale, onde mi si volesse onorare: ben lieto se per tal guisa mi sarà fatto di asseguire quella perfezione cui mira la scienza, che si svolge con sempre nuovi sistemi.

Forse alcuno verrà dubitando dell'utilità di quest'opera, ponendo mente al gran numero di

preclari ingegni che già hanno ben cerco addentro tutto il campo, a correre il quale io mi accingo, quantunque non mi ci aiuti la chiarità del nome. Ma ove si consideri che l'odierno avvenimento del PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ, *e la più estesa applicazione del sistema rappresentativo al governo degli Stati, diedero il crollo al tarlato edificio costrutto sui trattati del 1815, ed alle teoriche che vi si appoggiano tuttodì, non mi sarà, spero, reputato a presunzione; quandanche tentar qui dovessi come uscire dell'orme altrui. Dappoichè egli è da questo avvenimento onde si vanta l'epoca nostra, ch'io traggo l'ardire di scrivere ciò che forse non poteasi per lo innanzi, quando per le diverse condizioni della vita internazionale, ben diverso dall'odierno era anche l'ordine delle idee cui uniformavansi gli scrittori. Ed in vero più che un diritto dei popoli si svolse sin qui un diritto dei principî: laddove oggi il* Principio di Nazionalità *compie la riforma, che il sistema rappresentativo già iniziò nel governo interno ed esterno degli Stati.*

Ma le modificazioni che detto principio, nuovissimo nella sua applicazione alla vita sociale dei popoli tra loro, necessariamente seco arreca nel diritto internazionale per virtù delle leggi ineso-

rabili della logica, non furono sinora nè potevano essere ben determinate dalla pratica, nè dalla teorica. Io tenterò di ciò fare colla precisione maggiore che mi sarà possibile: ed avvegnachè mal si apporrebbe chi volesse semplicemente commettere fra loro, le diverse parti del diritto delle genti rimaste in uso, dopo le grandi lacerazioni che gli avvenimenti già fecero ed ancor minacciono all'ordito politico del 1815, io mi studierò di recare alla necessaria unità le regole giuridiche onde si compone il corpo del diritto internazionale, giusta le esigenze della vita moderna degli Stati. Che se a me non venisse dato toccare il fine di sì alta impresa, non lieve conforto avrò dalla speranza che l'esempio almeno del buon volere, spinga altri a porsi all'opra per asseguirlo compiutamente.

DEL

DIRITTO INTERNAZIONALE MODERNO

INTRODUZIONE

Per legge di sua natura razionale e libera ogni essere pensante, in sè stesso recandosi, da un cotal bisogno intellettuale mosso e quasi da necessità costretto, a farsi ragione dello scopo finale della propria esistenza sulla terra, si conduce. Ed allo scopo così conosciuto egli è moralmente tenuto conformare gli atti di sua vita. Ma qual essere finito, l'uomo non può spingere la sua conoscenza oltre i termini della presente sua vita terrena: nè per conoscere il suo avvenire potrebbe ricorrere direttamente alle religioni: dappoichè il futuro che queste gli additano, non è una vera spiegazione filosofica di quanto gli occorre sapere. E però gli è gioco forza restrin-

gersi ad osservare l'ordine da natura posto a tutti gli esseri umani, togliendo a considerare le loro tendenze, i loro bisogni ed i mezzi per soddisfarli. Se per arrivare adunque a comprendere il fine di nostra vita, non ci è dato uscire in alcun modo da questi angusti termini segnati alla imperfezione umana, non potremmo meglio chiarire le cose nostre se non come ci vien fatto di riceverle nella nostra mente.

Or se qui abbiam potuto vederci il vero, egli ci par anche troppo certo: *a*) che nell'ordinamento mondiale sono diverse forze e disposizioni naturali, fisiche e spirituali; *b*) che sempre adoperasi un prepotente bisogno di perfezionare tali forze, sia collo sviluppo di alcune facoltà soltanto ad esclusione di altre, secondo che porta il principio della divisione del lavoro, sia collo sviluppo di più facoltà ad un tempo nell'ideale armonia di tutte; *c*) che pel soddisfacimento degli svariatissimi bisogni umani sempre richiedesi una azione individuale e spontanea nell'esercizio delle proprie facoltà, ed un'azione collettiva che l'aiuti, una cooperazione cioè od assistenza scambievole fra gl'individui, giusta il principio dell'associazione, là dove le singole forze degl'individui non bastano da sole; ciò che sovente accade così nelle operazioni materiali come nelle spirituali.

Senza tener qui conto di tutto quanto concerne propriamente la vita individuale dell'uomo, per non uscire così del nostro tema, egli è dunque

ben chiaro ch' ogni persona da una parte in virtù del suo bisogno di perfezionarsi, e della insufficienza delle sue forze dall' altra, ha il diritto e l'obbligo ad un tempo di entrare in relazioni con altre. L' uomo non fu creato a starsi isolato nel mondo, come a torto pensarono alcuni pochi filosofi, imaginando che così fatto esser dovesse il preteso suo stato di natura; anzi egli non può compiutamente sviluppare le sue facoltà naturali se non nella società e per la società, cui è irresistibilmente tratto dalla stessa naturale differenza del sesso. L'essere umano è quindi per noi un'essenza individuale e sociale ad un tempo; un animale politico, come ben disse prima d'ogni altro il sommo Aristotile; e come tale altresì un membro di un tutto (1). Ma gli uomini lungi dal rinchiu-

(1) Fuori della società non vi ha rapporti giuridici possibili, come quelli che anzi presuppongono la coesistenza nel tempo e nello spazio di due soggetti attivo e passivo, l'incontro cioè di due volontà, dalla cui lotta sorge il diritto qual norma necessaria per evitarla o comporla. L'uomo è persona perchè essere razionale e libero; come tale sempre signoreggia virtualmente la natura, per la sua superiorità fisica e spirituale; fuori della società esso non avrebbe altri limiti a questo suo impero che quelli dell'universo; ed ecco allora la guerra di tutti contro tutti dipinta dall'Hobbes. Che se col Rousseau ed altri prima e dopo di lui, si pone a base della vita sociale un contratto, col quale l'uomo cede parte della sua libertà individuale, si altera l'essenza dell'uomo, perchè di tal guisa diventa libero solo per quel tanto che altri gli consente; il che equivale ad una pura negazione della libertà umana. Senza che, l'uomo, che è persona solo quale ente razionale e libero, non può in alcun modo alienare la propria libertà, perchè di sua volontà non può cessare di esser persona. Di qui mostrasi di per sè falsa la teorica del contratto sociale. La società ed il diritto non sono un contratto, in quanto che

dersi in una sola, entrano in più società, come meglio loro torna per soddisfare gli svariatissimi bisogni ed interessi umani; e così il campo massimo della socialità degli uomini, virtualmente comprende l'intera umanità, nella quale trovasi coordinata l'unione dell'uno col vario. E pertanto l'individualità personale e la comunione sociale, appariscono entrambi come elementi necessari d'ogni rapporto giuridico; e dalla loro unione soltanto possono scaturire le norme regolatrici della libertà dei consociati; l'una è ben ciò che con termini dottrinali appellasi principio subbiettivo, ed obbiettivo l'altra.

L'umanità distendendosi nelle varie sue dimore sulla terra, si divide in molti popoli diversi fra loro per costumi, lingua, tendenze, indole e coltura, i quali così altro non sono che membri naturali e concrete forme della gran famiglia umana. Ognuno di questi popoli è per così dire un individuo dell'universo consorzio, che vive d'una vita autonoma secondo la propria vocazione e natura specifica; ed in quanto perviene a recare in atto la propria coscienza nazionale, mercè l'ordinamento giuridico della propria vita interna ed esterna, intanto egli è una manifestazione vivente dello Stato. E questi congiungendo

entrambi sono una necessità naturale per l'ordinamento giuridico della libertà umana. Il *diritto* senza la società non avrebbe un appoggio nel *potere*, e questo una regola in quello. — V. Savigny, *Traité de droit Romain*, tom. I.

in un tutto organico i rapporti giuridici possibili in un determinato popolo, affine di proteggerne l'autonomia nazionale, è nulla più che un alto istituto giuridico e politico insieme; ma come in sè comprende un solo e determinato popolo, così è pur esso soltanto un membro subordinato dell'umanità. Lo Stato non è quindi ancora il più elevato ed assoluto istituto del diritto, ma per ineluttabile predestinazione suprema, trovasi necessariamente esso pure in una comunione sociale con altri Stati; alla stessa guisa che l'uomo nascendo sempre in società, ivi si trova circondato dalla moltitudine de'suoi pari. Come adunque gli uomini riuniti in un dato consorzio popolare, per comunità di intendimenti morali e materiali, attestati dall'uso di una stessa lingua, e dalla medesimezza di civiltà, coltura e territorio, fanno luogo ad un diritto nazionale, che regola tanto i loro rapporti individuali, quanto quelli ch' essi hanno collo Stato di cui fanno parte; così le nazioni vivendo congregate nell'umanità, al comune provvidenziale intento della propria perfezione progressiva, non possono mantenersi isolate senza contatti fra loro; ma trovandosi invece in un continuo scambievole commercio, danno necessariamente origine ad un diritto che regola i vicendevoli rapporti esterni dei singoli Stati. L'umanità è perciò a considerarsi altresì come la più ampia cerchia del diritto; ma non per questo può essa costituirsi in uno Stato mondiale, dappoichè

lo sviluppo razionale della libertà umana, principio comune d'ogni società civile, e quindi anche dell'universale consorzio, può effettuarsi in modo regolare o durevole soltanto nella moltiplicità degli Stati; la quale è perfino imposta dalla stessa varietà delle condizioni telluriche in cui trovasi ogni popolo, per le quali egli è pur anche costretto a svolgere diversamente dagli altri la propria attività. Vero è che sonvi di quegli ancora i quali, esagerando le conseguenze del principio umanitario, s'avvisano dovere lo Stato abbracciare tutto il mondo; chè, al dire di costoro, l'idea di popolo non è nulla di assoluto, ma sibbene ci addita come una necessità la più ampia comunione del genere umano, della quale i popoli non sono che membri: per chè, lo Stato non può fondarsi su di un solo popolo, senza riguardo al più ampio consorzio umano al quale ogni popolo è subordinato; intanto che se l'umanità, è veramente un tutto, e ciò non può negarsi, se è animata da uno spirito comune a tutti i suoi membri, non si può fare ch'essa non si personifichi in uno Stato universale (1).... Ma fuori d'ogni verità per costoro si giudica, in considerare così lo Stato nazionale come un punto di transizione dell'umanità: doppoichè, dall'essere la socialità insita in tutti gli uomini, non è lo-

(1) Bluntshli, *Allgemeines Staatsrecht,* München 1857. Zweite Auflage S. 38-47. — Zoepfl., *Gumdsätze des Gemeinen deutschen Staatsrecht,* Leipsig 1863, th. I, S. 55, 56.

gico dedurre, che tutti debbano necessariamente unirsi sotto una monarchia universale, e che questa unione sia anche soltanto possibile; salvo che si voglia assolutamente disconoscere la forza arcana, che sospinge gli uomini a riunirsi in gruppi compatti, determinati dalla varia loro progenie, disconoscere insomma le varietà delle razze e delle stirpi perpetuate dagli incrociamenti. Al postutto se lo Stato per noi fondasi sul popolo, non per questo rifuggiamo dal tenere conto dei vincoli che l'umanità impone ad ogni minore associazione nazionale; anzi per noi si ammette una comunione sociale fra i popoli, per la quale essi devono subordinare ciascuno le loro azioni alla pari libertà e personalità di tutti i membri dell'associazione umana.

Lo stato universale non è adunque l'ideale cui mirar debba l'umanità, per via del progressivo suo sviluppo sociale; quantunque lo incivilimento estendendosi sempre più, possa avvicinare tra loro tutti i popoli della terra, come già vediamo oggidì degli europei, ed allargarne il comune convincimento giuridico. Che se pur fosse per un istante possibile lo Stato universale, tosto provocherebbe l'insurrezione di tutti gli elementi nazionali, come ce lo dimostrano ad evidenza tutti i tentativi che per le storie ci sono conti, i quali sempre fallirono da Alessandro Magno sino a Napoleone I.

Nè miglior sorte ebbe fin qui il *Panslavismo*, ossia la propaganda della Russia per riunire in

un solo Stato tutti gli slavi; ed anche la semplice probabilità di riuscita d'un tal disegno, molto più umile che non quello d'una monarchia universale, dilegua per poco si consideri che tutti i popoli slavi, dai polacchi che ne sono i più nobili, sino ai korwati e sloachi lo respingono con disprezzo. Questa più modesta formola che di quando in quando si evoca dall'oblìo, è pur essa una vana illusione del despotismo, mascherato sotto bugiarde larve d'una male intesa indipendenza nazionale; dappoichè le varietà indelebili onde, per le naturali differenze fisiche e psichiche delle diverse stirpi uscite dalla medesima razza slava, sono improntati i costumi, la civiltà e la lingua d'ognuna di esse, sono ostacoli insormontabili alla loro fusione politica nello Stato moscovita. Lo stesso può dirsi del *Pangermanismo* che oggi si vuol attribuire alla Prussia, di volere cioè raggruppare sotto lo scettro degli eredi dei Brandeburgo, tutte le varie nazionalità che sbocciarono dal comune elemento germanico.

Vero è che più fortunati riuscirono i conati dell'antico popolo Romano, per acquistare la signoria dell'universo; ma fortemente urtando alla perfine nella resistenza del giovanile vigore dei germani, dopo lotte secolari fu tratto esso pure alla massima sua rovina. D'allora in qua l'idea d'uno Stato universale rimase offuscata; e gli stessi tentativi del medio-evo per tradurla in atto ora colla monarchia francese, ora coll'impero romano-germa-

nico, non ad altro riuscirono che a dimostrarne sempre più impossibile l'attuazione. E neppure nel nostro secolo non potè risollevarsi dalle precedenti cadute, ancor che potentemente vivificata dalla mente sublime e dalla onnipotenza di Napoleone I nel fiore di sua grandezza. E così si pare ben certo, chi le storie vorrà cercare, non esservi nazione alcuna sì forte da poter stringere nelle sue braccia l'umanità od anche soltanto altre nazioni.

E pertanto, sebbene la forza invincibile del tempo lavori senza posa ad avvicinare l'un l'altro tutti i popoli, a dilatarne sempre più le vicendevoli relazioni, sotto il costante influsso della civiltà, ed a risvegliare l'universale convincimento della comunione umana; pure così fatto lavorìo continuo, non è nè può essere una naturale preparazione di un generale ordinamento politico del mondo in un unico Stato. Che se vediamo l'Europa commuoversi di ogni turbazione che pur tocchi ad un solo Stato, e di quanto avviene oltre i confini europei, ciò vuolsi attribuire a quella voce armoniosa ed arcana, echeggiante in tutti gli animi, che loro grida gli uomini essere fratelli, e mesce di qualche amore gli odi funesti delle nazioni (1). Per tal modo la comunione sociale che mostrasi fra i popoli, anche prima che se ne avveggano,

(1) GIOBERTI, *Introduzione allo studio della Filosofia*, tomo I, pag. 174, Milano 1850.

ben lungi dal formare una monarchia universale, non fa che stabilire un lieve vincolo tra di loro, senza menomarne l'autonomia, nè ridurli a semplici provincie di un più vasto regno mondiale. Alla stessa guisa che l'uomo qual essere libero e personale, non può perdere tali sue proprietà per ciò solo ch'egli è membro d'una comunione politica; che anzi lo Stato non può mai assumere a fronte dell'individuo tale atteggiamento, da scemarne la libertà o le particolari virtù operative: parimente i popoli, quantunque membri d'una più ampia associazione, l'umanità, non perdono le loro qualità individuali, anzi rimangono perfettamente sovrani, per forma che la comunione stessa di cui fanno parte per legge di natura, non può mai elevarsi tanto al di sopra de' singoli suoi membri, da diminuirne le particolari appartenenze. Ma siccome l'associazione umana non è di fatto per anco universale, così per noi parlasi d'una semplice comunione internazionale; ciò che del resto non esclude nè la virtuale nè l'effettiva sua espansione fino ad abbracciare l'universo.

Nella comunione internazionale, gli Stati non devono vedere null'altro che un più elevato ordinamento giuridico, posto al di sopra dell'arbitrio di ogni singolo popolo, in acconcio della stessa loro libertà individuale; e quindi ognuno condurre si deve come un membro di un tutto, nel quale dalla pari libertà degli altri soltanto può sentirsi stretto di qualche vincolo. Ed in vero, ordine e libertà

si integrano a vicenda per forma che l'uno non offusca l'altra, e questa non offende quello; dappoichè la libertà dell'uomo come delle nazioni, non consiste già nell'arbitrio individuale di voler o no dati vincoli sociali e dati rapporti giuridici, di accettare o respingere ogni consorzio; ma sibbene nel costituirsi indipendentemente da qualsivoglia altrui volere ed in modo conforme alle proprie doti naturali, quell'ordinamento che deve soprastare all'arbitrio d'ogni singolo. D'altra parte poi l'ordine non consiste nella restrizione della libertà esterna dei consociati, ma bensì nel suo esercizio regolato in guisa ch'essa sia egualmente intangibile per tutti. Di qui ancora un rapporto di eguaglianza, qual corollario del mutuo rispetto della libertà universalmente consentita a tutti i singoli Stati, come membri di un tutto maggiore di loro, senza alcun raffronto di grandezza o prosperità materiale e morale.

Ma quest'uguaglianza puramente giuridica, non toglie nè scema le varietà fisiche e psichiche, onde i popoli, che a somiglianza dei singoli individui hanno le loro come fattezze ciascuno, si contraddistinguono fra di loro ancorchè fratelli per medesimezza d'origine. E però la grandezza o piccolezza d'uno Stato, la sua indole commerciale, industriale od agricola, la sua potenza marittima o continentale, la sua ricchezza o povertà, la compattezza o meno della sua popolazione, tutto ciò sebbene non costituisca di per sè l'ente giuridico

dello Stato, pure influisce sulla sorte particolare d'ogni singolo Stato a fronte degli altri. Donde deriva che gli Stati appunto per queste ed altre loro ben segnate differenze, così come devono generalmente adempiere una diversa missione sociale, così ancora sono chiamati ad assumere un particolare e diverso atteggiamento nella vita internazionale, determinandone il progressivo sviluppo in via principale o secondaria. Senza dunque pretendere che le nazioni debbano ridursi e mantenersi ad una data misura nello sviluppo progressivo della loro vita, per modo che non possano mai superarsi tra di loro nè coll'emulazione nè con qualsivoglia arte della pace; esse sono naturalmente eguali di fronte al diritto. L'eguaglianza artificiale ci ricondurrebbe sotto il ferreo pondo di quella *lex agraria gentium,* che la Santa Alleanza, paventando i diritti dei popoli, ribadì e nuovamente eresse a sistema, detto della bilancia politica.

L'ordinamento giuridico delle relazioni internazionali può determinarsi come un sistema politico, una confederazione di popoli sovrani. Nè vale il dire coll'Hegel che questa specie di confederazione supponendo il consenso dei soci, e la durata di tale consenso dipendendo dalla particolare volontà d'ognuno, sarebbe sempre esposta ad essere interrotta. La sola osservazione storica dei fatti della vita delle nazioni, aperto ci mostra trovarsi esse in un consorzio scambievole, anche pri-

ma di volerlo e di saperlo, e la loro comunione solo a poco a poco divenir volontaria e consapevole di sè medesima, in virtù del riconoscimento graduale d'una ineluttabile necessità arcana che le attrae in società, per rendere sempre più perfette le particolari loro facoltà umane. Le nazioni quindi, quantunque distinte le une dalle altre per differenze fisiche e psichiche più o meno rilevanti, e separate talvolta anche da confini naturali, non possono tenersi nell'isolamento; e però il loro ingresso nel consorzio internazionale, sebbene spontaneo in quanto non può essere imposto, è per sè stesso alcun che di necessario. Un luminoso esempio ce lo porse Napoleone I, che col suo blocco continentale non riuscì ad isolare l'Inghilterra, nè a toglierle il commercio cogli altri popoli. La naturale socialità umana è irresistibile tanto negli uomini quanto nelle nazioni, nè forza alcuna può distruggerla. Oltre che per lo stesso motivo che l'Hegel adduce contro la possibilità della comunione internazionale, non potrebbe nemmeno esistere la nazione, che certo si fonda sul medesimo principio della spontaneità individuale e collettiva. Poco innanzi l'apparizione delle opere critiche di Gagern e di Kaltenborn (1), il diritto internazionale veniva comunemente determinato sulle sole basi della sovranità degli Stati, vale a dire sul principio della loro autonomia ed indipendenza. Allora

(1) *Kritik des Völkerrechts*, Leipsig 1847.

trattavasi di conoscere fino a qual punto uno Stato indipendente poteva o doveva compiacere ad altrui, tanto nelle relazioni esterne cogli altri Stati, quanto cogli individui appartenenti ad uno Stato straniero; ed in queste strette, era una briga continua di trovare come rimettere la minima parte possibile della propria sovranità, in acconcio dei terzi. Per lo che il consorzio dei popoli fu considerato nelle sue parvenze, piuttosto come un'eccezione, un turbamento, una restrizione della libertà dello Stato nelle sue relazioni esterne; nello stesso modo che partendo da un preteso stato di natura dell'uomo anteriore alla società, si considerò lo Stato come una diminuzione della libertà individuale, come un male necessario, per impedire mali maggiori.

Su questo pendìo, contraffacendo la logica e disconoscendo il nesso intimo e naturale, che havvi fra la libertà ed ordine, pretesero alcuni dimostrare essere chimerica l'esistenza d'un diritto fra le nazioni. Fuor d'ogni vero per costoro, che pur si tengono andare per la maggiore, si afferma non avere valore alcuno fra i popoli gli eterni principî fondamentali del diritto, avvegnachè le loro relazioni manchino di quella base reale, su cui riposa il diritto positivo d'ogni popolo, la potenza dello Stato: e troppo spesso sono determinate dall'arbitrio dei singoli Stati, i quali nel loro utile, nella loro arroganza, nelle loro passioni, sono spesso guidati dall'astuzia, dal talento

o dalla forza. La schiera di questi scrittori poi tratta maggiormente in fallo da una erronea concezione delle differenze, onde le scienze giuridiche si separano dalle morali, credette cancellare d'un sol tratto le norme giuridiche della vita sociale delle nazioni, asserendo che il diritto internazionale non può costringere. Questa asserzione non è altro che una petizione di principio; in quanto che per essa non si dimostra ogni diritto dover essere costrettivo: senza che, egli è ormai generalmente avuto per fermo dai più recenti ed illustri scrittori di filosofia, che ogni diritto si determina mercè la sua manifestazione nella vita reale, recando ad atto esterno la vita interiore dell'uomo, nella quale prima si svolge, pur mantenendosi allo stato di forza latente. Tale determinazione del diritto, mostrasi senza dubbio rivestita d'una certa virtù costrettiva, colla quale anzi spesso si confonde, sopratutto in dati rapporti giuridici e sotto date forme e condizioni essenziali correlative a tali rapporti; ma non per questo il diritto può sempre effettivamente costringere in egual modo, e sotto le diverse sue forme e condizioni. In altri termini la coazione non significa che ogni diritto debba recarsi ad effetto in ogni caso, nè che verun diritto non vi sia quando per accidentali ostacoli riesce impossibile farlo rispettare; ma bensì che per sua natura è sempre possibile la manifestazione reale del diritto nel mondo esteriore. La coazione

quindi scaturisce piuttosto dalla comunione sociale, e virtualmente accompagna sempre il diritto: ma non ne è la vera, nè l'unica essenza. Ed in vero il diritto internazionale, trova il suo compimento e la sua realtà primieramente nel libero fatto immediato delle nazioni, e nel fatto mediato dei singoli membri delle medesime. Sì le une e sì gli altri, trovano utile d'usare unicamente del diritto verso la comunione internazionale e verso i singoli suoi membri, affinchè quella e questi usino alla loro volta ugualmente e solo del diritto. Gli accordi, gli arbitrati, e le mediazioni, ove si tratti di diritti contestati o violati, sono altrettanti compimenti del diritto internazionale. Senza che, egli è interesse supremo della stessa comunione internazionale di vegliare, acciocchè, allo scopo della propria conservazione, l'ordinamento giuridico delle relazioni scambievoli fra' suoi membri mediati ed immediati, sia mantenuto e rispettato in ogni contingenza. Ma il consorzio dei popoli non costituisce uno Stato universale, e quindi anche i suoi giudicati non possono mandarsi ad effetto, mercè una vera e propria autorità giudiziaria; per lo che l'attuazione del diritto internazionale è ben diversa soltanto nella forma, da quella del diritto privato e pubblico interno. E però, se il diritto internazionale non è sempre perfetto, a cagione della indeterminatezza del suo contenuto, e se talvolta si confonde persino coll'arbitrio dei singoli Stati, non può ancora ne-

garsi che sia un vero diritto. Dappoichè, anche il diritto privato patisce i suoi mancamenti nella vita reale, i quali sono da attribuire alla generale imperfezione delle cose terrene; e tuttavia nessuno osa negare l'esistenza del diritto privato, per ciò che sovente non può essere recato ad effetto, a cagion d'esempio, per l'insolvibilità del debitore; nè alcuno pensò mai a chiamare imperfetto il diritto di punire, sol perchè talvolta il delinquente sfuggì alla meritata pena, p. es. colla fuga o colla morte volontaria.

Ma infine al compimento effettivo del diritto internazionale, non manca neppure la coazione materiale della forza fisica. La guerra è l'ultimo ed estremo mezzo di troncare le controversie dei popoli; essa altro non è che una esecuzione forzata del diritto pubblico esterno, simile a quella che nel diritto privato e pubblico interno viene decretata dai magistrati contro gli averi e la persona del debitore o del delinquente; se non che la guerra vuolsi tentare solo quando siensi già impiegati tutti i mezzi più miti, e non vi sia speranza alcuna di accomodamento, quando insomma la si possa giustamente considerare come una legittima necessaria difesa.

Nello stato di guerra il diritto dei contendenti viene per fermo abbandonato al gioco rischioso della fortuna; la vittoria in alcuni casi non sorride alla parte assistita dalla ragione, come richiederebbe l'idea della giustizia. Ma anche nello

stato di pace sì gli uomini e sì gli Stati possono essere impediti di conseguire appieno il loro diritto: innumerevoli accidenti meramente fortuiti o provocati dalla stessa malvagità umana, possono turbarne il pacifico impero e la vera attuazione sociale; la sua forza spirituale è non di meno così intensa, che malgrado tutte queste accidentalità, ogni popolo tosto o tardi sempre arriva a far rispettato il proprio diritto. Infatti non sempre il debole ed il piccolo soccombettero al forte ed al grande; puta i casi di S. Domingo nella lotta contro la Spagna, dell'Italia contro l'Austria, come quelli antichi de'Greci contro i Persiani, dei Germani contro Roma, dei cristiani contro i Pagani! il loro buon diritto potè attuarsi anche attraverso le fortune della guerra. Ma un più luminoso esempio ce lo porge la rivoluzione degli Elleni nel 1821; sotto il giogo della conquista che da quattro secoli le pesava sul capo, la Grecia si sollevò contro gli oppressori, ed in una lotta ostinata benchè disuguale, seppe sostenersi a lungo, finchè coll'aiuto delle maggiori potenze occidentali potè scacciare dal proprio suolo le orde semibarbare della Mezzaluna. Ugual sorte sembrò volessero tentare oggidì l'altre popolazioni greche rimaste nell'obbedienza all'impero ottomano; le stragi ancor fumanti di Candia ne furono il preludio, e certo quel sangue non rimarrà a lungo inulto. Al postutto le violenti lacerazioni dei popoli, e la forzata loro incorporazione in Stati stranieri, od

altro simile martiro, per assurdo ed iniquo diritto di conquista, onde va ancor famoso il vecchio sistema della monarchia assoluta, non sono da attribuire tanto alla guerra come mezzo di attuare il diritto internazionale, quanto alla generale imperfezione delle cose umane. La storia del mondo si svolge per eccellenza qual storia di guerre; e chi queste considera come l'ultimo ed estremo mezzo di giustizia internazionale, la storia del mondo sì pare un gran foro universale dove si pronuncia il vero giudizio sulle controversie dei popoli. Che se la fortuna dell'armi non sempre arride a cui ragion vorrebbe, anche nel diritto privato può avvenire che si aggiudichi un diritto a cui non spetta, come di leggieri può darsi nelle palliate usure; oppure quando alcuno con perversa audacia fonda la sua pretesa su falsi documenti. E lo stesso non può forse essere anche del diritto penale? Quante volte rimase impunito l'omicida, perchè indebitamente si ammise la necessaria difesa od il difetto della coscienza! Quante volte si è punito l'innocente per falsa testimonianza! Per tutto ciò si dirà che non esiste un diritto privato, nè un diritto penale, o che entrambi sono imperfetti?..... Mai nò; e quindi non potrebbesi ritenere imperfetto neppure il diritto internazionale, per ciò solo che il suo mezzo di coazione, la guerra, può essere ingiusto. Simili mancamenti già si disse, sono propri d'ogni opera umana; oltrechè, giova ripeterlo, il diritto internazionale

trae da sè stesso la propria coazione. E di vero, dall' istante che una nazione si sottrae all' isolamento d'un preteso stato di natura, arzigoggolato sui trampoli d' una nebulosa filosofia, ed è sospinta nell' âmbito del consorzio internazionale, riconosce per questo solo fatto l' esistenza di una norma che deve regolare le vicendevoli relazioni dei popoli. Essa non può disconoscere questa norma senza esporsi alla inimicizia delle altre, ed anzi ognuna s' impone l' obbligo di conformarvisi per sola la persuasione che anche le altre la osserveranno a loro posta. La coazione adunque del diritto internazionale non scaturisce soltanto dalla forza materiale, ma ben anche dalla parità di trattamento che ne è anzi la base più solida e naturale. Per fermo niuna società può sottrarsi ai periodici turbamenti che la nequizia umana vi provoca; e però anche le nazioni possono peccare, ed allora la guerra diventa una via di espiazione, sulla quale i popoli si sollevano talvolta dalla decadenza.

La pace perpetua, nel rigoroso significato della parola, non ha gran fondamento di ragione, perocchè la guerra offrendosi come estremo mezzo di difesa contro l'ingiustizia e contro le violazioni della libertà dei popoli, è essa stessa uno strumento di pace; e la scienza del diritto internazionale lungi dall'ignorarla, deve tracciarne le leggi per ridurla e mantenerla entro i confini del giusto suo scopo. La pace ad ogni costo può

essere la divisa di quei reprobi, che sotto bugiarde spoglie d'un falso sentimentalismo umanitario, nascondono un vigliacco egoismo-politico. Lasciamo questa lurida veste a chi vuole indossarla, ma non dimentichiamo che è sprezzata da quanti palpitarono pei casi di Polonia, Danimarca, Italia, Germania e Creta, ed ancor palpitano per quelli che tuttavia sovrastano. Il diritto internazionale ha di molte imperfezioni, ma non tanto da far disconoscere la sua esistenza; esso lotta tuttodì contro di esse, e molte già ne vinse che gl'impedivano di procedere diviato nel cammino del progresso. Chi cercando le storie confronta lo stato presente di questo diritto con quello de' suoi primi giorni, di leggeri scorge i grandi progressi conseguiti nell'ultimo secolo. Ed in questo continuo progredire, si pare sicuro un pegno dei progressi possibili in avvenire; il perfezionamento del diritto accompagnerà ed assicurerà quello dell'umanità.

Lo studio del diritto internazionale vuolsi pertanto dividere in due parti; l'una, che risguarda le norme regolatrici delle vicendevoli relazioni degli Stati circa le persone, le cose e le obbligazioni nello stato di pace; l'altra, che concerne le norme regolatrici di queste stesse relazioni nello stato di guerra, e determina i mezzi della giustizia internazionale. A queste due parti per lo più si fa seguire una terza, che tratta dei diritti e degli obblighi dei neutri; ma siccome per noi il diritto internazionale moderno non è soltanto

un diritto di pace e di guerra, come meglio si vedrà in appresso, così per non cadere in transazioni forzate dall' abuso della forma logica delle divisioni, noi ci staremo contenti ad una semplice distinzione frà una parte generale ed una speciale, senza farne neppure la base assoluta del nostro sistema, come quello che può del tutto sottrarsi alla necessità delle divisioni e suddivisioni. Nella parte generale comprenderemo ciò che propriamente concerne l'essenza del diritto internazionale moderno, senza riguardo alle contingenze della pace e della guerra, vale a dire i sommi principî del diritto stesso; nella parte speciale, collo sviluppo pratico di questi principî, esporremo le diverse modalità della sua vita giuridica.

PARTE GENERALE

Principî fondamentali del diritto internazionale moderno

CAPITOLO I.

NATURA E LIMITI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Unità e varietà, o, ciò che torna lo stesso, umanità e nazionalità, sono le idee fondamentali del diritto internazionale, il quale, come già fu detto nell'introduzione, presuppone la coesistenza delle nazioni, che noi dobbiamo considerare come organi concreti agenti nel mondo sensibile, vale a dire come esse si mostrano nella vita reale colle loro virtù e vizi. Così concepito il diritto internazionale si compone non solo di un elemento razionale o filosofico, ma altresì di un elemento materiale, in quanto per esso richiedesi un rapporto di fatto fra più popoli, prodotto dal loro incontro sulla terra. Senza di questo rapporto non sarebbe possibile alcun-

chè di giuridico, come neppure le matematiche e la geometria non sarebbero senza le quantità, le linee, gli angoli e le figure di certi corpi. — A questi due elementi razionale e materiale si aggiunge terzo l'elemento storico, che consiste nel consentimento dei popoli, considerato quale sanzione della norma giuridica formulata dalla ragione, per regolare tutti i rapporti che sorgono dall'incontrarsi dei popoli stessi. Questo consentimento giuridico non si produce tutto di un tratto, ma gradatamente; e connettendosi sempre al passato ed all'avvenire, egli è progressivo e variabile come la storia di cui subisce le vicissitudini. — Se quindi si concede a questi tre elementi la parte che è loro ben dovuta; si può definire il diritto internazionale, l'insieme delle norme determinate dalla ragione secondo le esigenze della vita reale, che regolano i rapporti giuridici delle nazioni e dei cittadini dei diversi Stati, nel vicendevole loro commercio e nei loro conflitti. Gli Stati ed i popoli colle loro vicendevoli relazioni, sono l'oggetto immediato del diritto internazionale; e le relazioni fra i cittadini dei diversi Stati ne sono invece oggetto soltanto mediato, salvo che abbiano un carattere rappresentativo dello Stato cui appartengono, come per esempio i sovrani nella loro qualità di capi delle nazioni, e gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici rivestiti della rappresentanza del popolo mittente. Di qui la distinzione del diritto internazionale in pubblico e privato.

Se si considera il diritto internazionale solo in quanto concerne i rapporti delle nazioni fra loro, chiamasi *pubblico,* e privato se risguarda soltanto le relazioni fra gli individui dei diversi Stati senza alcun carattere rappresentativo. — Nel suo più ampio significato appellasi anche *diritto pubblico esterno;* ma allora vuolsi per alcuni ch'esso comprenda il diritto cosmopolitico ed universale dell'umanità. E di vero, soltanto l'insieme di tutti gli Stati può rendere compiuto il diritto; dappoichè, sebbene sia cômpito immediato d'ogni nazione, di proseguire lo sviluppo continuo del proprio diritto, pure tutte hanno la missione doverosa di promuovere ciascuna e di assicurare il libero sviluppo del diritto delle altre nel mondo civile. Questo cosmopolitismo non va confuso coll'unità politica mondiale [1], la quale non potrà mai tradursi in atto, come sopra è scritto.

La comunione internazionale pertanto dev'essere considerata come il creatore ed il soggetto del diritto, avvegnachè senza un vincolo che necessariamente unisca i popoli, i loro rapporti, andando turbati nella guerra di tutti contro tutti, non potrebbero divenire l'oggetto del diritto. Ma perchè questa comunione non degeneri in una monarchia universale, è necessario che le nazioni sieno costituite e riconosciute come enti capaci di diritto e quindi indipendenti ed autonome. Que-

(1) Laurent, *Les Nationalités*, pag. 14-30.

sto *individualismo* in opposizione alla comunione sociale dei popoli, è ciò che in altri termini nell'introduzione appellammo diritto in senso subbiettivo; la contrapposizione inversa del principio sociale all'individualismo dei popoli, è ciò che chiamasi diritto in senso obbiettivo. — L'uno e l'altro si integrano a vicenda in quanto che, come già teste si disse, se l'umanità ha la sua missione, i diversi popoli concorrono ad adempirla per mezzo della loro propria. Donde sorgono dei diritti e doveri comuni, dei diritti e doveri particolari.

A torto poi credono alcuni che il diritto internazionale sia alcun che di volontario; no, egli ha un'esistenza necessaria ed assoluta come il diritto privato, e scaturisce da quello spirito generale che anima tutti i membri dell'umanità; per chè ei trascende il caso e l'arbitrio dei singoli popoli; i quali, come non possono spogliarsi della loro natura sociale ed umana, così non viene loro fatto di sottrarsi agli obblighi verso l'umanità. Ed in vero appena sorgono nella vita reale le relazioni degli individui e dei popoli tra di loro, la ragione è irresistibilmente tratta a cercare una norma giuridica, per evitare o comporre la lotta che può sorgere dall'urto delle diverse volontà individuali o nazionali. Questa norma è essenzialmente necessaria, ma non diventa un vero diritto se la sua necessità non viene riconosciuta dalla coscienza generale, nella quale deve entrare a quello stesso

titolo pel quale essa s' impone a' suoi subbietti primordiali. Ma se il diritto internazionale è alcun che di necessario, come mai può essere subordinato al convincimento dei popoli?... Facilmente può ribattersi quest'obiezione di forma più che di sostanza... Ovunque trovansi degli uomini in vicendevole commercio sociale, ivi si rivela quel sentimento giuridico che esige l'ordinamento delle necessarie relazioni, ed il mutuo rispetto dei diritti che ne derivano (1). Pure questa coscienza giuridica non è ancora un vero diritto, se non si manifesta praticamente nella vita delle nazioni per mezzo del riconoscimento generale, che in sostanza non è che l'incarnazione dell' idea giuridica, per sottrarla all'equivoco delle opinioni individuali. Senza questo riconoscimento, la semplice cognizione della norma giuridica potendo essere meramente teorica, ognuno vi si potrebbe sottrarre contrapponendovene un' altra. E però anche il riconoscimento dei popoli partecipa di quel carattere di necessità, ond'è improntata la stessa norma giuridica che s' impone alla coscienza dei conso-

(1) Questo sentimento che si manifesta anche fra le razze barbare, soltanto presso le più civili si sviluppa compiutamente nella coscienza, e si traduce in atti esterni mercè le istituzioni pubbliche. Le nazioni civili sono di preferenza chiamate a promuovere lo sviluppo della comune coscienza giuridico-umana, e però ancora di preferenza sono tenute a soddisfarne le esigenze. Già per dichiarazione dell'Alighieri l'essenza dell'incivilimento consiste nell'armonico sviluppo dell'umanità, onde il diritto internazionale quale ordinamento riconosciuto dalla società umana, in cui si congiungono le nazioni ed i loro membri, è il frutto più nobile della civiltà.

ciati. Il riconoscimento dei principî del diritto internazionale poi, può manifestarsi dagli Stati nei congressi dei capi sovrani coi loro ministri, od in conferenze dei loro inviati, in protocolli od in trattati, od anche nelle forme del diritto politico, cioè con dichiarazioni unilaterali, con leggi ed ordinanze dei singoli Stati, o coll'osservanza esterna delle regole internazionali. La opposizione di singoli Stati, non basta a sottrarli agli obblighi manifesti del diritto fra le nazioni; come pure la inosservanza di singole norme giuridiche, non basta ad indebolire il concerto dei popoli. La soppressione del commercio degli schiavi, l'abolizione della pirateria, la coazione usata contro gl'imperi asiatici, perchè aprissero al commercio mondiale i loro porti e le loro vie, e mille altri esempi così fatti, mostrano l'inanità degli sforzi isolati di singole nazioni, quando sono contrarî al diritto riconosciuto [1].

(1) Lo stesso diritto divino e gli altri più opposti al moderno principio della sovranità nazionale, sui quali si è fondata pel passato l'umana potestà, non hanno potuto sostenerla che pel consenso universale... « Unico legame, (scrisse anche l'illustre Massimo D'Aze-
« glio), che impedisca l'umana società di dissolversi, è l'idea d'un
« diritto ammesso da tutti. I diritti dell'impero nel medio evo, ed
« il diritto divino hanno servito di cardini al mondo finchè il mondo
« ebbe fede in loro; ora questa fede è spenta e nessun potere la
« può ridestare. All'antica fede in quei diritti n'è succeduta una
« nuova; la fede nel diritto comune. I primi ad abbracciarla, come
« tutti i nuovi credenti, son trascorsi ad eccessi, combattuti da ec-
« cessi contrarii, e questa è l'istoria dell'età nostra da oltre mezzo
« secolo in qua. L'idea del diritto comune, purgata da' contrarii
« eccessi è ormai fatta universale; l'opinione di tutti è la vera do-
« minatrice del mondo. »

Quando gli antichi trattavano da nemici tutti gli stranieri, quando Roma pagana bandiva la guerra perpetua contro i barbari disconoscendo ogni principio della fratellanza dei popoli, il cui concetto non era entrato nella coscienza generale; la sola forza materiale dominava onnipotente, e le relazioni internazionali non esistevano che di fatto. Egli è per questa condizione di cose che il diritto internazionale, almeno nella sua vera concezione, era ignorato dagli antichi e persino dai romani, il popolo giuridico per eccellenza; e da ciò ancora deriva la grande differenza che havvi fra il *jus gentium*, ed il *jus fœciale* dei romani, ed il diritto internazionale moderno. In origine le parole *stranieri* e *nemici* (barbari, *hostes*) esprimevano lo stesso concetto; onde di leggieri si comprende come il diritto fosse allora assolutamente locale e circoscritto dai limiti territoriali di ciascun Stato, e persino di ciascuna provincia nel medesimo Stato. In appresso lo sviluppo progressivo della civiltà sociale schiuse un nuovo campo alla fede ed alle credenze, e ne scaturì la monarchia universale come ideale politico. Ma la dominazione assoluta d'un popolo sugli altri, è la negazione di ogni principio di diritto delle genti, onde la stessa Roma dell'antichità, il cui impero mirava ad imprimere l'indole del popolo dominatore a tutti gli altri del mondo allora conosciuto, provando il bisogno di consolidare colla giustizia l'opera delle vittorie, cominciò a mitigare il rigore dell'antico diritto dei

Quiriti per renderlo applicabile a tutti i popoli vinti e soggiogati. *Gentes del jus naturale et gentium* in opposizione al *civis* del diritto quiritale fu dunque la parola d'esclusione, colla quale Roma volea designare tutti quei popoli nei quali riconosceva poco a poco l'esercizio dei diritti civili, disconoscendolo in tutti gli stranieri chiamati barbari. In questo suo vero ed esclusivo significato il *jus gentium* dei romani era un diritto universale, come lo Stato donde scaturiva, applicabile soltanto ai popoli soggiogati ed alleati di Roma; giacchè con questi ultimi essa non trattava sulle basi dell'eguaglianza o ad un medesimo titolo di sovranità, ma all'incontro credeva di risarcirli colla propria amicizia della menomata loro indipendenza; alla stessa guisa di quegli sventurati che oggi ancora i re dell'Asia onorano e tormentano colla propria alleanza. È per siffatta condizione di cose, ritenuta a quei tempi naturalissima, tant'era radicata nelle abitudini, che i giureconsulti romani rappresentavano in un'unica formola tutta la congerie del diritto pubblico interno ed esterno, ed il diritto civile mitigato ne' suoi primitivi rigori; laddove oggi per diritto internazionale, anche nel suo più ampio significato, intendiamo unicamente il diritto privato e pubblico esterni.

Nell'antichità vi erano dei rapporti internazionali, perchè la natura essendo più forte della volontà non lasciò mai i popoli nel perfetto isolamento sognato dagli utopisti; ma tali rapporti

di fatto posti sotto l'unica regola della forza, non erano nulla di giuridico. Tuttavia mentre i romani disconoscevano l'individualità e libertà delle altre nazioni, pervenuti erano a stabilire delle usanze circa il modo di fare la guerra, di negoziare i trattati, di ricevere gli ambasciatori, e di accordare asilo. Tuttociò, pur riferendosi ai rapporti internazionali, non costituì mai un diritto, ma soltanto quella sua parte che oggi potrebbe appellarsi cerimoniale diplomatico del commercio internazionale, e che i romani designavano più propriamente colla espressione *jus fœciale*. Il rispetto di questi usi non avea altra sanzione che quella di un dovere morale, delle idee religiose e delle consuetudini stabilitesi sotto la loro influenza. Da queste idee religiose infuori, che il rispetto e l'osservanza dei patti giurati imponevano, niuno per nulla non si credeva obbligato verso gli stranieri, in tanto che la fraternità dei popoli non era concepita che vagamente e con reticenze dai filosofi, e più che un principio giuridico essa era un semplice istinto che nella vita reale rimaneva non di rado anche inavvertito. Le usanze che regolavano le relazioni tra popolo e popolo, si determinavano così a seconda del pregiudizio allora generale, che faceva le diverse razze e stirpe umane nemiche naturali tra di loro. Da qui le leggi che sancivano la schiavitù pei prigionieri di guerra e permettevano quella degli stranieri, e faceano lecito altresì di saccheggiare

o confiscare i loro beni, così sul mare come in terra; tantochè ai tempi di Solone il corseggiare era reputato a nobiltà di professione; e persino in epoche più vicine a noi esistevano presso tutte le nazioni anche più civili, dei diritti d'albinaggio.

Un diritto internazionale nel suo vero significato non poteva esistere, mentre la schiavitù vigeva come istituzione politica, e lo Stato, quale unica fonte del diritto, aveva se stesso per scopo esclusivo della propria esistenza, cui sacrificavasi senza esitazione tutti gli altri organi della vita sociale, individualità, famiglia, corporazioni, ecc.; ed il diritto stesso era concepito come diritto dello Stato.

Vero è che le istituzioni giuridiche sono antiche; ma il riconoscimento universale d'una legge morale giuridica, non scorgesi durante l'antichità in alcun rapporto colle relazioni di Stato a Stato. E pertanto se da una parte il *jus fœciale* potrebbe provarci che il diritto delle genti non era del tutto ignorato dagli antichi, quasi a riprova della nostra argomentazione contro il preteso isolamento degl'individui e dei popoli, e della loro socialità umana ed universale, e della necessaria esistenza d'un diritto anche fra i popoli indipendentemente dalla loro volontà; dall'altra egli è fuor d'ogni dubbio che non è mai esistita una vera scienza del diritto internazionale fino a quando la vita sociale dei popoli, sciogliendosi dagli angusti confini dell'evo antico e di mezzo, cominciò

a ricostituirsi sulle basi giuridiche, per mezzo della civilizzazione, al cui sviluppo certo contribuì anche il cristianesimo. Di modo che il diritto internazionale non risale più in là dell'era moderna, la quale s'apre col secolo XVI in virtù del dualismo fra la potestà temporale e spirituale, sorto dalla riforma, che preparò l'indipendenza delle nazioni europee mercè la vittoria dell'impero sul papato.

Le cause, che hanno impedito lo sviluppo giuridico delle relazioni internazionali durante il medio evo, benchè diametralmente opposte a quelle che l'hanno impedito ai tempi della classica latinità, ebbero pressochè uguali effetti. Disconoscendo la fratellanza dei popoli, i Romani miravano a conquistare il mondo ed a fondarne la unità politica in un unico Stato; nel medio evo invece, esagerandosi dalla religione il sentimento della fratellanza, si stabilì l'unità della fede, onde l'individualismo rimase compresso in una teocrazia universale, che partorì l'universalità dell'impero, sempre rinascente e sempre abbattuto in Germania, in Francia, ed in Ispagna. Così a quello stesso modo che gli antichi predicavano la guerra contro gli stranieri, e trattavangli come nemici accaniti; la chiesa nel medio evo, pretendendo fondare il diritto sulle credenze di religione, bandiva la guerra contro tutti gl'increduli; quasichè il diritto internazionale, sebbene diritto umano, non fosse applicabile ai popoli senza riguardo alle loro

credenze; quasichè i popoli cessino d'essere enti umani, ogniqualvolta hanno delle idee sulla divinità e sulle cose divine diverse da quelle della chiesa.

Sarebbe pertanto inescusabile esagerazione il volere attribuire al cristianesimo l'avvenimento del diritto internazionale; anzi, proclamando nei suoi dogmi che il suo regno non era di questo mondo, egli annunciava colla riforma che la fratellanza e l'eguaglianza non aveano per lui nulla di comune coi rapporti politici (1); e, sol dopo che fu infranta l'unità cattolica come già era stata l'unità pagana, una nuova filosofia potè dalle credenze religiose dedurre le conseguenze politiche che vi si contenevano in germe. Di fatti il diritto internazionale è in parte l'opera della scienza che svegliò la coscienza del mondo incivilito, ed in parte l'opera della pratica degli uomini di Stato che careggiavano lo sviluppo delle idee del diritto. L'origine del diritto internazionale comincia dunque all'epoca in cui le nazioni, dopo avere conquassata la monarchia universale ed essersi affrancate dal giogo della chiesa, si impossessarono della direzione dei propri destini; quando cioè all'idea dell'unità della fede si sostituì quella dell'umanità, lasciando libero il varco anche all'individualismo dei popoli e dei loro membri;

(1) Oppenheim, *System des Volkerrechts*, Leipzig 1867, Kap. III, XIII.

donde ancora scaturì l'unità del tutto temperata dalla varietà delle sue parti. Per tal modo la coscienza dell' unità nazionale, prodotto il più nobile dei tempi moderni, divenne il fondamento più solido della libertà, senza la quale non può esservi diritto; quantunque i suoi elementi, unità e varietà, monarchia e nazionalità, tuttodì disordinati malgrado la separazione della chiesa dallo Stato portata dalle moderne rivoluzioni, lottino fra di loro. La scienza cattolica non ha dunque posto in luce nulla di decisivo per la costituzione di un vero diritto internazionale; cagione principalissima l'essersi il cattolicismo tuffato nella casistica, col ridurre ogni norma giuridica a formole dogmatiche che applicava anche ai conflitti dei popoli fra loro. Pertanto, osserva giustamente un rinomato pubblicista alemanno, l'Oppenheim, se i fattori del diritto delle genti esistevano già ai tempi dell'antichità, non esistevano gli obbietti; perchè gli elementi nazionali erano tutti abbandonati al caso; e nel medio-evo erano tutti assorbiti dalla chiesa; per modo che lo Stato era fondato senza riguardo al popolo, nel cui seno soltanto trovansi riuniti gli indispensabili elementi, subbiettivo ed obbiettivo, del diritto.

Il diritto internazionale si fonda sui diritti di tutti i popoli, e si svolge dal diritto pubblico interno, le cui relazioni colla politica esterna si fanno sempre più intime; perciocchè gli Stati hanno di regola grande interesse di diffondere ed at-

tuare all'estero quei principî sui quali si fonda il loro ordinamento interno; e per ciò ancora la personalità giuridica dello Stato non può essere operativa all'estero, se non si manifesta costituita in virtù del proprio diritto politico [1].

Il diritto internazionale poi non è soltanto un diritto di pace o di guerra, come credettero Grozio ed i suoi seguaci; ma piuttosto un diritto nella guerra e nella pace, un diritto di pace nella guerra, e d'indipendenza nella pace. Sotto questo aspetto la pace di Vestfalia è la pietra fondamentale del sistema degli Stati Europei, la base, benchè ormai grandemente modificata, del diritto internazionale; per lo meno in questo senso, che rompendo i vincoli più volte imposti ai popoli nell'interesse sia della monarchia sia della teocrazia universali, consolidò per vero dire soltanto i diritti dei principi; ma anche quelli dei popoli che vi si trovavano alquanto immedesimati dalla riforma, ne ebbero sensibile vantaggio. In altri termini la pace di Vestfalia può essere considerata come il fondamento del diritto internazionale moderno, in quanto coronò la rivoluzione del secolo XVI, la quale fu una vera reazione di tutto ciò che vi avea d'individuale nella religione, contro l'unità assorbitrice di Roma papale. Questa pace, sebbene non abbia posto fine alla lotta impegnatasi sul terreno

(1) OPPENHEIM, Op. cit. — BLUNTSHLI, *Das Moderne Volkerrecht*, Nordlingen 1868, S. 63.

religioso e sul campo politico, non di meno pose le basi dell'indipendenza degli Stati e di ogni sovranità. Ma anche dopo la pace di Vestfalia sino alla caduta del primo impero, che era sorto dalla grande rivoluzione francese, il diritto delle genti presupponeva soltanto degli Stati assoluti; il costituzionalismo non vi si era introdotto, per lo chè il diritto pubblico esterno non potea ancora dirsi un vero diritto internazionale, ma piuttosto un diritto dei principi tra loro costituito, per regolare i rapporti esterni dei propri Stati considerati come loro dotazioni personali.

Il diritto pubblico esterno d'Europa si svolge come un vero diritto internazionale, coll'applicazione progressiva del sistema rappresentativo alla vita politica dei popoli. È da questo momento che le nazioni cominciano a contare davvero per qualche cosa nel movimento sociale, rifiutandosi ad essere più oltre mercanteggiate come armenti. Quest'avvenimento giuridico e politico ad un tempo, lo si riferisce a diverse epoche dai diversi scrittori ed uomini di Stato. Alcuni ne danno tutto il merito alla rivoluzione del 1789 che passionò i popoli per le idee di unità, indipendenza e libertà della patria. Ma siffatta rivoluzione a nostro credere non ha formulata alcuna nuova teorica del dirittto internazionale; essa agì in quella vece in un senso opposto al suo principio fondamentale che involveva l'indipendenza dei popoli, e come tutti gli antichi conquistatori consultò i propri interessi

più che i voti delle nazioni. Suo scopo fu quello di consacrare alle istituzioni repubblicane un campo vasto e privilegiato, avente per limiti il Reno, le Alpi, i Pirinei ed il mare; e di erigere tutto intorno a siffatta dominazione tante piccole repubbliche, per evitare il contatto immediato fra il grande Stato popolare e quelli retti dal despotismo. E pure la smentita più violenta che si desse a queste parvenze liberali della grande rivoluzione francese, fu il trattato di Campo-Formio, col quale un giovane e prodigioso generale dispose a capriccio dei popoli, senza altra preoccupazione che quella della propria gloria (1).

Altri scrittori fanno cominciare l'avvenimento del nuovo diritto internazionale all'epoca della reazione che si credeva eccitata dalle proclamazioni ai popoli, fatte dai filosofi e dai principi manomessi o minacciati nella loro indipendenza dal dominio francese, palliato sotto il sistema del Protettorato o della così detta *Mediatizzazione* imperiale. Ma la lega che ne scaturì, appena scongiurata la bufera che minacciava travolgere le antiche monarchie d'Europa, obliò ben tosto le promesse più solenni, e, salvo qualche rara eccezione, tutti i suoi membri coronati rivolsero le armi contro i propri sudditi; ed in un'alleanza che per dileggio si disse santa, il parricidio della libertà e indipendenza dei popoli fu consumato

(1) Block, *Dictionnaire général de la politique.*

da quelli stessi regnanti che aveano altamente, ma con ipocrisia, bandita la liberazione dei popoli da ogni giogo straniero e dal despotismo interno. Invano adunque le nazioni collegate versarono il loro sangue per suggellare una nuova unione; nè l'unità naturale dei loro Stati, nè la loro integrità nazionale non furono risparmiate. E poichè conveniva trovare una legge, sotto la cui egida mantenere e trasmettere la possessione degli Stati nei principi spergiuri, che la si derivavano da ridicolo diritto divino, si ricorse, come a mediatore, alla *Restaurazione;* e Talleyrand col palliativo della *Legittimità* ottenne si riguardasse dai confederati come ostile a loro stessi, ogni cambiamento politico si fosse successivamente tentato introdurre negli Stati che la santa alleanza avea riconosciuti nei loro principi. Così furono abbandonati dalla Francia i confini germanici; ma altri paesi germanici restarono sotto il dominio straniero; la Polonia tripartita rimase a' suoi precedenti oppressori, con garanzie illusorie, come hanno dimostro anche di recente gli ultimi atti di *russificazione* di quello sventurato popolo; ed infine il diritto internazionale si cangiò un'altra volta in una lega dei principi contro i diritti dei popoli.

Si fu dopo i trattati del 1815, che l'Europa liberale, comprendendo la solidarietà delle nazioni, cominciò le sue proteste contro gli arbitrati che la diplomazia si compiaceva imporre a suo

bell'agio, e si propose di rivendicare ai popoli il diritto di appartenere a sè stessi, e di scegliersi liberamente la forma di loro governo, opponendo agli ingiusti e nefandi trattati del 1815, dapprima il principio di non intervento, ed un poco più tardi anche il principio di nazionalità più chiaramente delineato a grandi tratti, che non fu la prima volta ai tempi di Filippo il Bello.

A questi risultamenti forse non furono estranei gli avvenimenti delle due diverse epoche predette. La grande rivoluzione francese, esordendo nella vita internazionale colla conquista, occasionò l'impero del primo Napoleone, che all'indomani d'ogni sua vittoria rimaneggiava l'Europa in vista d'un sistema federativo di sua fantasia, inalzando regni per la sua famiglia in Ispagna, nell'alta e nella bassa Italia, in Olanda ed in Vestfalia tutto intorno alla Francia, a somiglianza di quanto avea fatto prima di lui la repubblica, colla sola variante dell'idea monarchica assoluta. Indi ancora con un sistema d'amministrazione che era francese nell'origine, nello spirito e persino nei suoi agenti, fu provocata la reazione dei popoli, la quale, sebbene in seguito rivolta coll'astuzia a profitto dei principi, fu dapprima veramente nazionale, sia perchè gli antichi governi erano caduti od impotenti ad eccitarla, sia perchè diretta contro istituzioni straniere [1]. Sotto tali aspetti la rivoluzione fran-

(1) Block, *Dictionnaire général de la politique*, Paris 1864, tom. II, pag. 359.

cese, e la lega europea contro la supremazia napoleonica, onde uscirono i trattati ormai famosi del 1815, possono considerarsi come le due vie indirette per le quali il nuovo diritto entrò nella vita politica dei popoli. Così dopo la reazione europea del 1815 si ebbe quella della Grecia contro la Turchia, della Polonia contro la Russia, dell'Italia contro l'Austria.

Durante la pace trilustre che susseguì a questi avvenimenti, gli etnologisti, gli storici e gli statisti rammentando incessantemente ai popoli le loro antiche origini, evocarono le affinità di razza per stabilire i loro primitivi limiti naturali nel vero significato di questa parola; e la Francia, mutilata e smantellata dalla reazione europea, si trovò nella necessità di farsi campione del nuovo principio politico delle nazionalità, aggiungendovi però nel proprio interesse quello delle frontiere così dette naturali. È quindi a ritenersi che la rivoluzione del 1789, la quale dapprima avea proclamato il dogma della libertà politica, sia stata in parte la cagione per cui la Francia si fece a sostenere il diritto dei popoli al racquisto della loro autonomia, comprendendo benissimo che la libertà esterna deve sempre precedere l'interna, perchè questa possa essere effettiva e durevole.

Da ultimo le guerre del 1848, 59, 60, 61, 66 posero l'Italia, col diritto imprescrittibile della nazionalità, di fronte alla conquista rappresentata nella penisola dall'Austria e dai suoi arciduchi.

E così il principio di nazionalità, rimasto fin allora nei limiti della teorica e del solo diritto pubblico interno, cominciò ad introdursi anche nel diritto internazionale, che oggi prende a percorrere una via affatto nuova. D'ora in poi sarà gioco forza tener conto dell'elemento delle nazionalità, come d'un principio politico; e sia che lo si approvi, sia che lo si respinga a maggior profitto del principio delle frontiere naturali, ben più comodo e gradito ai despoti, non sarà più permesso d'ignorarlo. Le guerre dell'Italia e della Prussia, ne hanno fatto una legge internazionale solennemente ratificata col trattato di Zurigo del 1859 e con quello di Praga del 1866, nei quali fu per la prima volta introdotto il riconoscimento del suffragio dei popoli, per la retrocessione alla Francia della Savoia ed alla Danimarca di alcune parti dello Stato che le erano state precedentemente strappate. Può dirsi insomma che il diritto internazionale cominciò a svilupparsi nelle moderne sue foggie, soltanto dopo il risvegliarsi delle idee fondamentali dell'89, in forza degli eccessi del principio monarchico.

Prima che così fatti avvenimenti dimostrar potessero falsa la via per lo innanzi battuta dalla scienza e dall'arte di Stato, molti scrittori concepirono il diritto internazionale come un diritto comunemente detto naturale applicato ai popoli; e così introdussero le vedute d'una scuola ormai riconosciuta falsa, in questo ramo moderno e quasi del

tutto nuovo del diritto. Ciò che appellavasi in addietro diritto naturale, non era che una investigazione metafisica intorno ad un sistema di diritto, tal quale dovrebbe essere se tutti i membri della società fossero giusti e concordi nelle loro azioni. Un simile consorzio non esiste ancora, e quando pure potesse in virtù del progresso avvicinarsi a quest'ideale, mai non potrebbe raggiugerlo appieno a cagione della generale imperfezione mondiale, e della natura indefinita d'ogni progresso umano. Per non cadere in siffatto diritto cervellotico Cicerone [1] già prima d'altri, sostenne, con tutta la potenza del suo spirito, che la natura del diritto vuol essere spiegata collo studio della natura dell'uomo; vale a dire secondo la realtà della vita e non secondo le astrazioni intellettuali: *Natura iuris explicanda est et ab hominis repetenda natura.* Laonde se è incontrastabile essere l'uomo per sua natura un' essenza del diritto e dotato della virtù di concorrere a crearlo, anche il diritto internazionale deve avere le sue radici nella natura umana. Gli Stati, ossia i popoli politicamente ordinati, si compongono di uomini; quegli sono persone collettive viventi dotate di corpo e di volontà come l'uomo, e come questo esseri individuali da una parte, e membri del tutto sociale dall'altra. Appoggiati alla sola ragione pura o speculativa, indipendentemente dalla coscienza

(1) CICERO, *De legibus*, I, 5.

generale non si può stabilire alcuna legge giuridico-naturale; e tutto il diritto di natura non è che una chimera, se non è fondato su di un bisogno naturale al cuore umano. Ora poichè l'uomo è un essere sociale o politico, non si può convenevolmente studiare il diritto senza riferirlo alla società in genere, la quale ne è per fermo la base essenziale; talchè, se la società vuol essere studiata negli uomini, e questi si conoscono in quella. Coloro che pretendono separare affatto la politica dal diritto, non intendono nulla nè dell'una nè dell'altro. La scienza del diritto delle genti fondata sulla teorica del diritto naturale, ha come questa già perduto suo stato, e cammina su di una via ancor più fallace; perocchè, mentre la teorica del diritto naturale pretende spiegare le regole giuridiche della vita degli uomini colla sola scorta della ragione pura e perfezionata, considerandoli cioè quali dovrebbero essere e non come sono realmente, quanto ai rapporti internazionali invece pretende applicare i suoi postulati a Stati quali sono e non come dovrebbero essere. Il diritto che si fregia dell'epiteto di naturale, non è dunque che il portato del razionalismo speculativo, che sempre porta l'impronta dell'individualità che ne è il soggetto; un diritto meramente subbiettivo, virtuale e per nulla effettivo, e come tale non è un vero diritto ma al più una semplice fonte, perocchè senza il riconoscimento generale dei consociati non avrebbe

alcuna sanzione. Il diritto è bensì un potere dell'individuo (uomo o nazione) ma un potere che mostrasi esteriormente operativo, soltanto pel consentimento di tutti, ciò che gli conferisce virtù costrettiva e lo sottrae alle violazioni ed all'arbitrio.

Ma se, come già per noi si disse, il diritto scaturisce veramente dallo spirito generale che anima le nazioni, egli è anteriore ai casi dati che regola; egli non è un complesso di norme astratte; ma in quanto è subordinato al riconoscimento generale dei consociati, è per sua natura essenzialmente positivo. Sarebbe quindi grave errore considerare come positivo soltanto il diritto che trovasi consegnato nei codici, sotto l'egida d'una autorità stabilita, e quello comunemente detto volontario e scientifico. Per designare più chiaramente queste diverse forme, sotto le quali non può sempre dirsi che abbia acquistato l'impronta di diritto positivo, potrebbesi appellarlo diritto scritto. In fatti ogni regola giuridica appena entra nella coscienza generale dei popoli, diviene diritto positivo senza riguardo alla forma che riveste manifestandosi nella vita reale, sia che si trovi scritta nei codici o nei trattati, sia che si trovi allo stato di semplice consuetudine. Tutto il diritto in atto, è essenzialmente positivo per rispetto al tempo durante il quale vige; laddove che, rispetto al diritto vigente, quello che non è più in uso, cessa d'essere positivo, sia desso

scritto o consuetudinario, ed entra nel dominio della storia del diritto; ma ridiviene positivo se lo si considera quanto al periodo della sua attualità (1). Ed invero, la legislazione, la scienza e la consuetudine, non sono i fattori del diritto ma semplici forme sotto le quali il diritto perviene alla nostra consapevolezza, o meglio ancora segni ai quali noi lo riconosciamo.... La base del diritto, scrive il celebre Savigny (*Traité du droit romain*, Paris 1840, tom. I, §§ XII, XIII, XIV) ha la propria esistenza e realtà nella coscienza generale del popolo; ma questa coscienza di sua natura invisibile noi la riconosciamo agli atti esterni che la manifestano, agli usi e costumi. Una serie di atti uniformi accenna una fonte comune, la credenza del popolo, e nulla rassomiglia meno al caso ed all'arbitrio. Così adunque la consuetudine

(1) Già in altro libro, trattando del principio di nazionalità, ci occorse esternare la nostra ammirazione verso l'illustre professore Alessandro Nova per l'eccellenza dei suoi insegnamenti filosofici. Uguali sensi dobbiamo qui esprimergli per la profonda dottrina ond'egli sa maestrevolmente rivelare i più astrusi veri delle discipline giuridiche. Nel corso orale di filosofia del diritto che l'insigne Maestro dettò dalla cattedra nell'Università di Pavia l'anno 1867, (giacchè è suo costume improvvisare sempre le sue lezioni e svilupparle diversamente ogni anno) abbiamo inteso per la prima volta in Italia svolgere questi concetti, appena sfiorati dai più insigni giureconsulti della dotta Germania. A lui dobbiamo il merito di queste idee, la cui riproduzione avrebbe meritato ben più valente scrittore; ed appunto per ciò lamentiamo amaramente ch'egli non arricchisca il patrimonio scientifico della nazione, scrivendo e pubblicando le sue lezioni, dalle quali sarebbe manifesto che l'Italia non è seconda agli stranieri neppure negli avanzamenti delle scienze giuridiche e filosofiche.

non crea il diritto positivo, essa è un segno al quale lo si riconosce.... « Tuttavia quando pure il diritto conseguisse il più alto grado d'evidenza, si potrebbe ancora cercare di sottrarvisi per ignoranza o pravo volere. Può quindi essere necessario dargli un contrasegno esterno che lo ponga al di sopra di tutte le opinioni individuali, e faciliti la repressione dell'ingiustizia. Il diritto positivo tradotto allora dalla lingua in caratteri sensibili e rivestito d'un'autorità assoluta, appellasi legge.... Se chiedesi quale sia il soggetto della legge, lo si trova determinato dalla stessa natura del potere legislativo, ed è il diritto popolare già esistente.... » Bentosto il progresso naturale della civilizzazione introduce la divisione del lavoro, e delle sue cognizioni; e la società si divide allora in diversi ordini, ciascuno dei quali rivolge la propria attività ad uno scopo particolare. Così il diritto che dapprima vivea nella coscienza del popolo, in seguito ai nuovi rapporti che crea la vita reale, prende un tale sviluppo che la sua conoscenza cessa d'essere accessibile a tutti i membri della nazione. Allora sorge un ordine speciale, quello dei giureconsulti, che nel campo del diritto rappresentano il popolo di cui fanno parte. Anche questa non è che una nuova forma sotto la quale il diritto popolare prosegue il suo sviluppo.

Tutto ciò si riferisce perfettamente al diritto internazionale; se non che, mancando fra le nazioni

un'autorità legislativa, quello che per Savigny si adduce circa la legislazione, può riferirsi a ciò che impropriamente appellasi diritto volontario, e che noi diciamo scritto, quello cioè che risulta dai trattati, convenzioni diplomatiche, ecc. Tuttavia questi trattati e queste convenzioni, giova ripeterlo, non sono che diverse forme sotto le quali le nazioni manifestano il loro diritto, per sottrarlo all'ignoranza ed alla malvagità. Ma il diritto internazionale, ugualmente che il diritto nazionale, non è per sua natura esclusivamente volontario; che se fosse il prodotto della sola volontà dei singoli Stati, ciascuno potrebbe pretendersi libero da qualsivoglia obbligo verso ogni altro; ed i principî del diritto internazionale non avrebbero valore alcuno se non in quanto venissero determinati per via di trattati. Le convenzioni, i trattati, ecc., possono determinare e regolare dati rapporti giuridici, ma non creano il diritto, il quale, come essenzialmente necessario, preesiste alle volontà individuali (degli uomini e delle nazioni); oltrechè questi mezzi di regolare i rapporti fra nazioni non sono sempre fondati sul diritto, e bene spesso invece sono il risultamento esclusivo della forza o della astuzia, le quali non possono produrre nè determinare alcun che di giuridico. Coi trattati si è spartita la Polonia, si dirà che così fatti trattati hanno creato un vero diritto a favore dei condividenti? Il diritto internazionale trascende il caso e l'arbitrio, la saggezza e le cir-

costanze stesse; egli vive nella coscienza comune dei popoli, in quello stesso modo che il diritto nazionale vive nella coscienza generale della nazione; egli è una forza interna che vuole espandersi al di fuori, e dà all'umanità, od alla società internazionale, un'impronta affatto speciale appetto dei popoli e dei cittadini presi individualmente. La realtà del diritto, come la sua necessità, sono effetti della imperfezione umana, e questa non è accidentale o storica, ma bensì inseparabile dalla nostra condizione sulla terra.

Nè meno falsa è l'opinione di Bynkerschoek che il diritto internazionale sia fondato sugli usi, e per conseguente lasciato in balìa degli interessati. Quand'anche i popoli agissero in opposizione assoluta alle regole giuridiche universalmente riconosciute, e contrariamente a tutti i dettati della coscienza, non sarebbe ancora distrutto il diritto; il quale, dal momento che si forma, si mantiene incrollabile nel suo corso, malgrado ogni possibile violazione sociale, la quale, essendo soltanto passeggiera, non gl'impedisce di seguire le vicende della storia. Il diritto è dunque di sua natura progressivo, perpetuo, ma non immutabile; e, poichè vive nella coscienza generale delle nazioni, ne subisce le continue trasformazioni prodotte da un progresso indefinito; ed intanto è essenzialmente positivo.

La forza costrettiva del diritto per prevenire o reprimere le violazioni, costituisce un altro carattere

del diritto in genere e del diritto internazionale in ispecie, come già abbiam veduto nell'introduzione; essa è soltanto virtuale, e non essenziale, perchè subordinata alla eventualità di qualche violazione. Per avere disconosciuta questa verità, molti scrittori hanno confuso il diritto colla legge. Questa trae la sua sanzione dall'autorità stabilita dalla volontà sovrana della nazione, il diritto invece la deriva dal riconoscimento generale, che l'accompagna fin dal suo nascere. Da qui viene che la legge è essenzialmente obbligatoria, mentre il diritto costringe solo accidentalmente, benchè essenzialmente positivo. Presso i popoli della più remota antichità, non vi erano codici, e pure vigeva un diritto. Durante l'infanzia dei popoli, che hanno anch'essi diversi periodi di età nella storia, la loro coltura ammetteva benissimo i matrimoni, le successioni dei parenti, la proprietà, i crediti, i debiti, ecc., senza che vi fossero leggi regolatrici di questi rapporti giuridici; si punivano moltissimo i crimini, senza un codice, ed anche prima delle dodici tavole. L'ordinamento giuridico e politico, che viene rappresentato dalle istituzioni e dalle consuetudini dei popoli, fu sempre più antico che la sua determinazione esterna mediante la legge; anzi egli è dopo un cotale progredito sviluppo della vita e della coscienza dei popoli, che lo Stato si riduce a consegnare il diritto nei codici.

Non è dunque a meravigliarsi se il diritto internazionale, oggidì ancora bambino, si manifesta

per mezzo di transazioni e consuetudini senza legislazione e senza legislatore; ciò che per avventura potrebbe mancargli anche sempre, perchè la costituzione d'un corpo legislativo comune a tutti i popoli, dovrebbe forse avere per base un ordinamento giuridico mondiale. Tuttavia, in mancanza d'una legislazione dell'umanità, potrebbe darsi che i popoli trovassero come manifestare altrimenti la loro sovrana volontà collettiva e riconoscere una autorità comune; perocchè, sebbene l'umanità per sua natura e predestinazione non sia un solo ente collettivo, è però soggetta a dei principî generali di diritto.

Surto sulle rovine del medio-evo accumulate dalla riforma, che ruppe nel secolo XVI l'unità cattolica e la monarchia universale a cui mirava, il diritto internazionale si trovò sotto la influenza del cristianesimo, e per conseguente circondato dai confini dell'Europa, ove si era quasi esclusivamente sviluppata la civiltà cristiana. Ed in vero, è sotto questa influenza che i popoli dell'Europa e d'origine europea riuscirono a costituire una società internazionale sulle basi del diritto, e per contrario gli altri popoli hanno bensì dei rapporti tra loro, ma senza norme giuridiche; e niuno ignora la cagione, per la quale il diritto esercita il suo impero quasi esclusivamente fra gli europei. Sol quando lo Stato riconosce nella sua vita interna la personalità di ciascun individuo ne' suoi rapporti cogli altri suoi

simili e collo Stato medesimo, si può dire che quest'ultimo osserva il diritto come unica regola della sua vita; ed è allora soltanto che lo Stato si trova nella possibilità di riconoscere la stessa forza e la stessa virtù operativa del diritto nei rapporti internazionali, e di confermare la sua vita esterna ad un dato ordine giuridico riconosciuto; e ch'egli riesce a compiere la sua missione nella società delle nazioni. Ora i soli Stati europei hanno potuto stabilire e sviluppare la loro vita interna sulle accennate basi del diritto; e perciò soltanto essi riuscirono a regolare i loro rapporti internazionali con principî veramente giuridici. Così, senza contradire al già detto poco innanzi, si può ammettere che il cristianesimo abbia contribuito al libero sviluppo della vita giuridica dello Stato, tanto all'interno quanto all'estero; perocchè fu il cristianesimo, che per la prima volta, fuori di qualche vaga e timida concezione dello spirito di qualche grande filosofo dell'antichità, proclamò il riconoscimento della personalità umana, il quale negli affari religiosi produce la libertà dei culti e negli affari di Stato la libertà ed eguaglianza civile e politica.

Ma siccome questa civiltà europea non essendo patrimonio esclusivo di alcune nazioni, può espandersi; così penetrando poco a poco nei paesi più lontani e sconosciuti, sopratutto mediante le emigrazioni e la colonizzazione, potrà giungere a rendere sempre più manifesta quell'impronta di

universalità, onde si distingue il diritto internazionale; ed è appunto per non essersi fin qui recata ad effetto questa virtuale sua universalità, che con qualche apparenza di ragione si pretese appellarlo europeo. Ed in vero, la sua applicazione agli Stati di origine diversa dall'europea, è tuttavia semplicemente facoltativa, fondata cioè su di una *reciprocità* affatto convenzionale. Ma sebbene il diritto si particolarizzi nello stato di ciascun popolo, esso appartiene all'umanità dacchè cessò ogni distinzione fra cristiani e non cristiani. Questo carattere di universalità, fu pel diritto internazionale riconosciuto soltanto al congresso di Parigi col trattato del 1856, pel quale la Turchia, fino allora esclusa dalla comunione europea, perchè pretendendosi trovare i principî del diritto nella religione cristiana, non volevasi oltrepassare i confini della cristianità, vi fu ammessa come uno dei suoi membri [1]. Da quell'epoca a noi vicinissima i limiti della cristianità non sono più quelli del diritto delle genti, il quale anzi si estende sempre più ad altri paesi musulmani e persino alla China e al Giappone, ed in ricambio esige d'essere os-

(1) Anche prima del trattato di Parigi del 1856 gli Stati maomettani e pagani dell'Asia e dell'Africa, aveano ripetutamente manifestato l'intenzione di accettare, solo però in alcune materie, gli usi internazionali dei popoli civili d'Europa; e fu appunto ciò che valse alla Turchia la sua ammissione nel consorzio internazionale in addietro esclusivamente europeo. VHEATON, *Elem. diritto internazionale*, parte I, capo I, § 10, e *Storia del diritto internazionale*, periodo IV, § 28, Napoli 1862.

servato da tutti i popoli che entrano in rapporti giuridici cogli europei, sia che essi appartengono alla religione cristiana, a quella di Brama, di Budda o di Confucio; ciò che esprime una grande verità, che la religione non può creare nè distruggere il diritto, nè impedirne il progresso. La religione congiunge gli uomini con Dio, dove che il diritto regola i rapporti degli uomini fra loro; essa non può attribuire ad uno Stato diritti speciali a seconda della maggiore o minore ortodossia religiosa; senza che l'umanità moderna sente e conosce la propria comunanza universale, malgrado le diverse religioni che in essa imperano sulle coscienze [1].

L'origine e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale pertanto appartengono alla storia; l'una e l'altro fondansi nella coscienza giuridica generale; e per conseguente la concezione filosofica del diritto non può separarsi dalla positiva e dalla storica. Il diritto internazionale presuppone, noi l'abbiamo già detto, qual necessità assoluta la coesistenza delle nazioni viventi in forma di Stati, e ch'esse si trovino in rapporti di diritto fra di loro. Ma che cosa sono questi rapporti di

(1) La Santa Alleanza del 1815 invece, volendo fondare un nuovo diritto internazionale unicamente sui principî della religione cristiana, disconobbe la differenza tra religione e diritto, e coll'applicare questo asserto nuovo diritto soltanto ai popoli cristiani, ingiustamente pretendeva escludere dall'ordinamento mondiale dell'umanità, i non cristiani, con che restringeva anche l'efficacia del diritto stesso.

diritto? Prendiamo ancora una volta la risposta dall'illustre Savigny: Il mondo esterno, ossia il centro nel quale l'uomo si muove, l'assedia per una moltitudine di punti di contatto; i più importanti sono le sue relazioni con esseri aventi la stessa sua natura e lo stesso destino. Perchè delle creature libere così poste in presenza le une delle altre, possano aiutarsi vicendevolmente e non impedirsi lo sviluppo della loro attività, è necessario che una linea di confine circoscriva i termini, entro i quali lo sviluppo parallello degl'individui (uomini o nazioni) trovi indipendenza e sicurezza. La norma che fissa questi limiti e garantisce questa libertà, appellasi diritto. Si può quindi definire il rapporto di diritto, come un campo della volontà libera entro i limiti stabiliti dalla norma giuridica riconosciuta, per evitare la lotta delle volontà incontrantisi su di un medesimo oggetto. E pertanto il diritto internazionale moderno riconosce la coesistenza ed il vicinato dei diversi Stati [1]; esso deve assicurare e non minac-

(1) Il diritto internazionale non crea nuovi Stati, ma presupponendo la esistenza di più Stati, contraddice all'idea della monarchia universale pur obbligando i diversi Stati esistenti a rispettare i comuni principî del diritto. Esso congiunge i diversi popoli in un comune ordinamento giuridico, repubblicani o monarchici, grandi o piccoli, senza alcun riguardo alla loro forma di governo; perocchè ogni Stato rispetto alla sua natura essenzialmente nazionale non cessa di essere una persona giuridica del consorzio umano, per ciò solo che è retto da un governo assoluto. Le questioni della forma di governo appartengono al dirittto politico d'ogni popolo, sul quale il diritto internazionale non può operare direttamente. Il commercio

ciare la loro esistenza, deve difenderne la libertà e non opprimerla; ma tutti gli Stati hanno parimente dei doveri, perciocchè come membri dell'umanità ne devono rispettare i diritti. Errano dunque coloro che concepiscono la sovranità come un diritto illimitato; chè se così fosse, ogni Stato potrebbe fare verso gli altri tutto ciò che gli talenta, ed allora si rovescierebbe ogni principio del diritto delle genti; che se all'incontro si ha riguardo esclusivo alla comunione degli Stati ed all'unità dell'umanità, si distruggerebbe l'indipendenza degli Stati, i quali si troverebbero allora ridotti a condizione di semplici provincie d'un regno mondiale. Ad evitare entrambi questi scogli pericolosissimi, è necessario che il diritto internazionale rispetti i limiti segnati alla sua autorità dal diritto pubblico interno o diritto politico, e che su questa base determini e regoli i rapporti degli Stati fra di loro, astenendosi da qualsiasi ingerenza nei loro affari interni; perocchè la tutela del diritto privato appartiene assolutamente a ciascun Stato, quand'anche questo diritto avesse un carattere universale umano.

E pertanto ricogliendo in breve quello che di sopra lungamente è scritto, aperto ne viene i limiti del diritto internazionale essere estrinseci ed intrinseci; questi sono determinati dalla stessa

sociale con popoli liberi potrà per avventura influire sugli Stati monarchici assoluti, ma questo è cômpito della storia e non del diritto internazionale.

sua natura come testè si disse, e quindi sono indelebili; quelli sono il risultamento accidentale della storia, e però rimovibili, come quelli che vedemmo segnati dai pregiudizi dei popoli, dalla religione, dalla politica e perfino, benchè inderettamente, anche dal territorio. Infine il diritto internazionale è per sua natura necessario e positivo, ed in quanto subisce le vicissitudini della storia, esso è anche storico, suscettibile cioè di progresso, e quindi nella stessa sua perpetuità variabile come la storia; da qui chiaro mostrasi quanto fallace sia la dottrina di coloro che il diritto storico fanno sinonimo del diritto divino o della legittimità. Certo vi hanno scrittori che vantandosi appartenere alla scuola storica, fecero questa confusione nella forma e nella sostanza credendosi sviluppare la teorica lasciataci da Hugo e Savigny; ed altri ancora che volendo far servire a scopi tutt' altro che scientifici i principî della scuola fondata da quei due luminari della Germania, per gratuirsi i despoti travisarono ogni cosa; ma sì fatta scuola che per dileggio nomasi pseudo-storica vuolsi ripudiare in tutte le sue sofistiche elucubrazioni.

CAPITOLO II.

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il diritto qual norma giuridica della vita sociale, ogni sua virtù operativa ritrae, come già nei precedenti capitoli fu per noi mostrato, dalla coscienza generale dei membri di una data comunione. Questa comune coscienza, che può anche essere ristretta alla sola famiglia od estendersi ad una o più nazioni, secondo che porta l'effettiva sua minore o maggiore comprensione giusta il progressivo sviluppo sociale della comunione stessa, questa coscienza nazionale od umana, è per sua natura invisibile e non giunge a manifestarsi che per una serie d'atti uniformi che appellasi consuetudine. Sebbene non crei il diritto, la consuetudine serve a farcelo conoscere ed è una legge di continuità che ne addita lo sviluppo progressivo o la decadenza; ed intanto la con-

suetudine è la prima fonte esterna del diritto in genere e del diritto internazionale in specie; essa rappresenta il diritto allo stato originario e primitivo, e contiene i germi dello stesso suo sviluppo progressivo. Il diritto che per rispetto alla natura di questa fonte appellasi consuetudinario, è il risultamento di due fattori egualmente essenziali, vale a dire la coscienza delle nazioni e l'osservanza esterna della norma giuridica sorta da questa stessa coscienza. Egli è una particolarità tutta propria del diritto internazionale di avere la precipua sua fonte esterna nella consuetudine, dappoichè per esso non accade ciò che pel diritto privato e pubblico interno, pei quali la legislazione può sempre essere sostituita alla consuetudine la quale anzi ha già perduta quasi ogni sua virtù. E di vero, il potere dello Stato che è il centro della vita comune di un popolo, ne designa la coscienza colle leggi per collocarla al disopra delle opinioni individuali ed egoistiche, per dare cioè al diritto un segno esterno che possa sottrarlo ad ogni incertezza; e così la legislazione si presenta come la seconda fonte del diritto privato e pubblico interno, ma pel diritto internazionale è presso che inaridita, e non potrebbe essere vivificata se non da una rappresentanza della volontà comune degli Stati; in quello stesso modo che nello Stato essa sorge dalla comunione nazionale. Ma a questa legislazione internazionale trovasi un ostacolo potentissimo, ed unico, nell'obbligo assoluto e comune a

tutti gli Stati di rispettare a vicenda la sovranità d'ognuno, ciò che costituisce i limiti intrinseci del diritto internazionale; essa difatti non si manifestò fin qui che imperfettamente mediante trattati particolari, che ogni popolo trova di concludere per sottrarre all'equivoco l'osservanza di certe regole giuridiche delle quali hà già intimamente riconosciuta la necessità, e per renderle obbligatorie per ciascuno dei contraenti in modo chiaro ed esplicito atto a stabilire l'armonia sociale della vita internazionale (1). Egli è appunto in questa mira di estendere e consolidare sempre più il dominio delle regole giuridiche riconosciute necessarie, che oramai è invalso l'uso di permettere l'adesione successiva a trattati già perfetti, anche a quegli Stati che non parteciparono alle stipulazioni preliminari. Nè al Congresso tanto famoso di Vienna venne fatto di stabilire diversamente una specie di potere legislativo fra le nazioni, quantunque gli atti della santa alleanza mirassero appunto a scambiarlo colla volontà collettiva delle singole potenze congregatesi ad uno scopo comune.

(1) Gli Stati Uniti d'America però sotto questo aspetto ci danno un esempio che può già a' nostri giorni costituire un'eccezione così splendida, da modificare sostanzialmente in un avvenire più o meno prossimo la virtù della regola. Colà infatti, il Senato che rende compiuta l'attività legislativa del congresso, è una vera e propria rappresentanza dei singoli Stati, onde le leggi che vengono adottate da quel corpo eminente hanno in una certa quale misura l'apparenza almeno di leggi internazionali, se pure già non sono effettivamente tali.

Ma quand'anche fosse possibile istituire un sì fatto potere legislativo internazionale, sarebbe pur gioco forza mantenerlo nei limiti chiaramente segnati dal diritto privato e pubblico interno d'ogni Stato, alla stessa guisa che ogni legislazione nazionale deve rispettare la personalità dei singoli cittadini.

Solo allorquando tutti gli Stati saranno liberamente costituiti sulle basi del moderno principio di sovranità e nazionalità, dalle quali è sorto l'odierno diritto politico, sarà forse possibile regolare la vita internazionale dei popoli a somiglianza della vita nazionale degli individui. Allora forse potrà tradursi in atto il generoso e grande progetto onde vanno ancor celebrati gl'ingegni di Saint Pierre, Bentham, Rousseau, Kant ed altri, di costituire cioè un potere legislativo che detti le norme da seguirsi nelle relazioni vicendevoli dei popoli, a guisa d'un vero anfizionato delle nazioni [1]. Il diritto delle genti allora nel libero consenso d'una rappresentanza internazionale, ratificato da un potere supremo ugualmente internazionale, acquistando maggior virtù costrettiva meglio riu-

(1) Un tale progetto anzi ha già avuto un principio di attuazione negli Stati Uniti d'America, ove la suprema Corte di giustizia, applicando la legge internazionale alle contese dei singoli Stati tra di loro e dei singoli individui d'uno Stato col governo d'un altro, ed alle controversie di ognuno di questi collo stesso governo federale, è un primo e chiaro esempio di una verace giurisdizione internazionale, colla quale si interdicono i rimedii ordinari a cui ricorrono le nazioni europee, la guerra e la diplomazia.

scirebbe ad assopire le querele; dappoichè i popoli che si proponessero di disconoscere o violare le regole giuridiche riconosciute, o di scostarsene in qualsiasi modo, sapendo di poter essere costretti ad osservarle mediante la coazione collettiva internazionale, vi si sottoporrebbero più facilmente in ragione della prontezza d'ogni repressione. La forza allora non sarebbe più ingiusta di quello che già non è, quando lo Stato nazionale se ne vale per reprimere le sedizioni; a condizione però che l'uso della forza non sia rivolto contro l'autonomia dello Stato, nè contro la personalità dell'individuo. Ma anche in sì fatto ordinamento politico internazionale, che, fuori della monarchia universale, potrebbe aver vita per mezzo di una semplice confederazione de' popoli liberi ed autonomi, troppo sarebbe lo sperare una pace perpetua; perocchè le nazioni come gl'individui possono peccare, e la società internazionale sotto questo aspetto non differisce gran fatto dalla società politica d'un popolo determinato; onde in entrambi è sempre possibile la lotta delle volontà individuali tra di loro, e di queste colla volontà collettiva nazionale od internazionale. Ed anche nel sistema di una vera e propria giurisdizione internazionale all'americana, non è del tutto rimossa la necessità dell'uso della forza; perocchè per quanto eminenti possono essere i membri della suprema Corte di giustizia internazionale, essendo pur sempre uomini, sono soggetti ad errare, ed in questa eventualità non è

da attendersi che lo Stato leso dall'erroneo giudizio vi si sottometta, ed allora rivive la dura necessità delle armi. L'ultima guerra civile di secessione che funestò l'America, ebbe forse per cagione precipua il giudizio che la suprema Corte di giustizia emise circa la legittimità della schiavitù. Tuttavia fuori di queste ed altre simili eventualità, cui non potrà mai sfuggire qualsiasi società a motivo della generale imperfezione umana, non può disconoscersi che l'istituzione di cui parliamo renderebbe non lievi servigi alla causa della pace [1].

Consuetudine e trattati sono pertanto sino ad oggi le prime due fonti esterne del diritto internazionale; e sì all'una e sì agli altri, in quanto riguardano tutta la comunione e non soltanto qualche membro della medesima, potrebbesi nel sistema d'un anfizionato europeo sostituire delle vere leggi, per mettere il loro contenuto al di sopra d'ogni opinione arbitraria, e tradurre in caratteri sensibili mediante la lingua, il diritto positivo vivente nella coscienza dei popoli.

Ma se per i progressi della civilizzazione moltiplicandosi i rapporti della vita internazionale, la conoscenza del diritto cessa d'essere accessibile a tutti i membri della comunione, essa si ritira nella cerchia più ristretta d'un pubblico scelto, e dà luogo alla scienza del diritto. Allora il diritto in-

(1) M. J. Stuart Mill., *Considerations on reprèsantative Governement,* London 1861, chap. XVII.

ternazionale si manifesta sotto una nuova forma, e pur continuando a sussistere nella coscienza dei popoli, si trova più rigorosamente determinato ed applicato dalla diplomazia; la quale è strettamente connessa alla scienza del diritto stesso, in quanto traccia le regole pei negoziati politici fra gli agenti del commercio diplomatico degli Stati, e le regole della interpetrazione dei documenti antichi e della composizione dei nuovi, in quello stesso modo che la determinazione rigorosa e l'applicazione particolare del diritto nazionale è fatta dai giureconsulti coi loro pronunziati.

Una terza fonte esterna si ha quindi nella scienza, la quale per quanto concerne il diritto internazionale ha un ausiliario nell'arte diplomatica. Essa può nell'avvenire esercitare sul diritto stesso una grande influenza e molto più decisiva di quella che esercitò fin qui sul diritto privato, a motivo della CODIFICAZIONE che lo immobilizza, o quanto meno ne ritarda quei miglioramenti che sono naturalmente prodotti dallo svolgersi dei progressi scientifici. Progressi che alla loro volta influiscono su quelli del diritto, se la scienza è la vera espressione intellettuale della comunione sociale, e se riflette fedelmente la coscienza giuridica di quest' ultima. Questa fonte si manifesta più tardi che le altre e trascorrono dei secoli prima che essa si formi; e però la formazione del diritto mediante la scienza, non è nulla di originario per sua natura intrinseca; ma è puramente secondaria e derivata

per ciò che essa si appoggia sempre a qualche cosa di preesistente, la consuetudine ed i trattati. La scienza si occupa di ricostruire il diritto consuetudinario oscuratosi nella coscienza dei popoli, eliminando ogni indeterminazione del suo contenuto; di ridurlo alla chiarezza e precisione d'un procedimento teoretico; d'interpretare i trattati e le convenzioni diplomatiche; di discernere i principî fondamentali fra la miriade di problemi giuridici suscitati dai trattati e dalle consuetudini stessi; di rappresentare coll'aiuto delle analisi grammaticale, filologica, logica e di anologia l'insieme del diritto con tutte le sue divisioni e particolarità come in un compiuto sistema di principî. Quest'attività dello spirito scientifico può scoprire nuove regole giuridiche; ma queste non possono essere che conseguenze del diritto consuetudinario e del diritto scritto preesistente; di guisa che la scienza in generale non crea per sè stessa un vero diritto, ma una pura interpretazione esplicativa o ricostruttrice del diritto medesimo. Essa concorre quindi alla formazione del diritto solo in modo secondario, rimaneggiando i trattati e le consuetudini, ma non diventa ancora una vera fonte se non è avvalorata dalla coscienza giuridica generale, senza della quale non è che un razionalismo subbiettivo, frutto per avventura d'una elevata intelligenza individuale, ma non ancora alcun chè di assoluto. Col suggello del comune convincimento giuridico, la scienza diventa un terzo organo, onde si ma-

nifestano le idee del diritto uscite dalla coscienza popolare, delle quali essa si fa il rappresentante, certamente, il più nobile e più spirituale, in quanto svolge il contenuto interno del diritto nel modo il più compiuto ed armonico, e lo traduce in sistema.

L'attività dello spirito scientifico è poi differente secondo la forma e lo scopo; essa è sopratutto storica, positivo-dogmatica, filosofica e politica.

I. L'attività scientifica, qual storia del diritto e della vita dei popoli, mira a rappresentare le diverse guise secondo che le idee giuridiche si svolgono nella vita reale dell'umanità e di ogni popolo, e si traducono in istituzioni organiche. Questa attività storica della scienza del diritto ci fa conoscere le fonti dello sviluppo progressivo del diritto, e l'analisi di quello di ogni istituto giuridico. La scienza del diritto, che risulta da questa attività, ci mostra anche la vita teoretica del diritto ed i suoi progressi; ed a seconda che essa ritrae il movimento scientifico di tutta l'umanità o di più popoli soltanto, od anche d'una sola nazione, d'una sola provincia o città, d'un solo comune o corporazione, essa è universale o particolare, e questa è nazionale, provinciale, comunale, statutaria. Ciascuna poi è alla sua volta universale o particolare secondo che si riferisce a tutti i periodi del suo sviluppo o ad alcuni soltanto. Tutte sono propriamente storie del diritto

se riproducono gli avvenimenti progressivi delle idee giuridiche nella vita reale; e sono storie letterarie del diritto se invece ne riproducono gli avanzamenti teorici; e sono storie politiche del diritto se narrano gli avvenimenti sociali, che hanno influito sullo svolgersi dei progressi del diritto.

La storia del diritto internazionale adunque deve esporre compiutamente tutti i fatti ed ordinarli nella loro intima connessione secondo la successione graduale dello sviluppo delle idee giuridiche nella vita degli uomini e dei popoli; essa deve insomma esporre la vita storica del diritto come un tutto organico; chè se si restringe ad enumerare i fatti senza riguardo al loro intimo nesso, degenera in una semplice cronologia. Di questo genere, per esempio, sono i lavori storici del celebre Wheaton, quantunque essi sieno sostenuti da una profonda dottrina che li rende pregevolissimi. L'attività scientifica è una vera storia del diritto internazionale, se essa considera gli avvenimenti internazionali come gradazioni od accentuazioni d'uno sviluppo lento ma continuo, che generalizza sempre più l'impero del diritto sulla vita degli Stati tra loro.

II. L'attività positivo-dogmatica della scienza del diritto ha lo stesso cômpito, che abbiamo assegnato alla storia. Questo sistema però nelle sue ricerche circa gli svolgimenti dell'idea giuridica, per analizzarla e spiegarla in tutte le sue

particolarità, si circoscrive ad un dato periodo soltanto del suo sviluppo storico presso più nazioni. Onde sotto la denominazione di sistema positivo intendesi generalmente l'esposizione delle ultime fasi del diritto e propriamente il diritto attuale. Ma siffatta limitazione non è alcun che di essenziale, perocchè si può benissimo pensare che questo procedimento dello spirito scientifico si riferisca ad un'epoca anteriore, chè il diritto considerato rispetto al tempo in cui vigeva, è sempre ugualmente positivo.

In questa esposizione del diritto positivo, i numerosi *particolarismi* creano al sistematico difficoltà quasi invincibili nella loro ripartizione rigorosa, mediante la quale trattasi appunto di ricostituirli in un tutto organico e vivente; tali difficoltà sono così grandi che niun scrittore non le ha mai interamente superate sin ora (1). Questo sistema si fonda nel riconoscimento d'una comunione sociale vivente, nel cui seno il presente si congiunge al passato ed all'avvenire; ed il diritto positivo vigente in questa stessa comunione, si connette esso pure alle sue fasi anteriori. Anche questo sistema è dunque necessariamente storico, e non è in alcuna contraddizione con quello semplicemente tale; perocchè la storia del diritto negli svolgimenti delle sue particolarità, deve essa pure

(1) Kaltenborn, *Kritik des Völkerrechts*, Leipzig 1847, S. 244 e 245.

tener conto della connessione sistematica tra un istituto giuridico e gli altri, a cagione del nesso intimo che esiste fra i diversi fattori dell'idea giuridica. Questi due sistemi differiscono quindi più per la forma che per la sostanza, in quanto che entrambi mirano a spiegare le idee del diritto nello sviluppo storico proprio di ognuna.

III. Dai due precedenti sistemi alquanto differisce invece il filosofico, al quale andiamo debitori delle numerose opere conosciute sotto il titolo di *filosofia del diritto*. Questa differenza è essa pure soltanto di grado, perchè le elucubrazioni dell'uno come quelle dell'altro sistema hanno per oggetto, la concezione e la spiegazione delle medesime idee giuridiche. Tuttavia non ogni sviluppo filosofico d'un sistema positivo è sempre una vera filosofia del diritto. A differenza di tutte le altre scienze positivo-giuridiche, la filosofia del diritto mira a spiegare le idee giuridiche nella massima loro purezza e generalità; ciò che è possibile relativamente a tutte le epoche antiche e moderne, perchè l'idea del diritto nella sua maggiore generalità è la medesima, tanto nella scienza positiva quanto nella vita reale. La filosofia del diritto è dunque alcun chè d'universale e d'ideale; essa pretende spiegare l'idea giuridica senza riguardo ai suoi particolarismi, ossia ai suoi svolgimenti nazionali, e per conseguente senza occuparsi delle accidentalità ed irregolarità delle sue manifestazioni nella storia. Nondimeno essa non sdegna

di riconoscere ed accettare quanto havvi di veramente generale ed ideale in un determinato diritto positivo; per lo chè il suo cômpito può ridursi a determinare i principî supremi, ed a ricostruire in un tutto organico le varie divisioni delle idee giuridiche, ed a connetterle con tutte quelle altre che dominano il movimento della vita umana. Questo sistema, nel quale i particolarismi non sono del tutto respinti come anomalie, nè si rappresentano come smembramenti necessari dell'organismo del diritto, non è che il prodotto d'un'elevata attività intellettuale umana, la quale per quanto alto si spinga è sempre alcun chè di finito e per nulla assoluto, « *Summi sunt* » ne avvisa Quintiliano, *homines tamen.* La filosofia del diritto per corre tanti gradi quanti ne segna lo sviluppo dello spirito umano nei differenti suoi periodi; ciò che spiega ad evidenza l'origine dei diversi sistemi filosofici, nel senso che egli è proprio dello spirito umano di progredire lentamente, e di riprodurre nei sistemi filosofici la varietà di vedute dei diversi autori circa i supremi principî della vita del diritto [1].

E pertanto il principio ed il metodo del sistema filosofico applicato al diritto, varia continuamente; ma questi diversi sistemi si connetton l'un l'altro e costituiscono gli anelli onde si compone la im-

(1) Professore Alessandro Nova, nei suoi *Corsi orali di filosofia del diritto*, precedentemente ricordati.

mensa catena del perfezionamento progressivo ed indefinito; gli uni producono gli altri, ed il nuovo ha sempre le sue radici nel vecchio, per forma che soltanto dalla storia degli anteriori, si può rettamente comprendere i posteriori. E siccome la filosofia è un' attività dello spirito puramente umana, e quindi condizionata all'elevatezza della intelligenza di un periodo determinato; così essa non riuscì mai a rappresentare l'idea del diritto in tutta la sua purezza e generalità come alcun che di assoluto.

Parimente la filosofia del diritto internazionale non può farsi valere come diritto razionale assoluto dei popoli; essa deve all' incontro contentarsi di svolgere il diritto razionale relativo e normale, subordinato alla potenza intellettuale la più elevata di un' epoca, perchè ogni cognizione umana può essere concreta, ma non assoluta nè generale. La filosofia può inferire l'essenza pura del diritto, soltanto dalle leggi del mondo esteriore che si manifestano nella vita storica del diritto stesso, e connettere tutte le sue parti in un tutto sistematico solo mediante raffronti ed induzioni intuitive. Il fondamento della filosofia del diritto non è quindi separato dalla storia; e però quella, se non ha da esporre lo sviluppo storico, può attingervi, come ad uno de' suoi ausiliari, per tratteggiare il diritto nella maggior possibile generalità, e discioglierlo da tutte le contingenze dei particolarismi. Questa mèta si raggiunge in parte e solo in misura ade-

guata alla potenza intellettuale ed alla natura nazionale, locale ed anche individuale d'ogni scuola filosofica.

Il fregiare adunque il diritto filosofico, più comunemente detto ancora tra noi *naturale,* e sopratutto il diritto internazionale filosofico, del sublime epiteto di *divino,* è una temeraria divinizzazione di ciò che è umilissimamente umano. Le idee divine scolpite nel cuore dell'uomo possono manifestarsi nel mondo esterno con chiarezza sempre maggiore, mediante i fatti storici dell'umanità, ma non mai perfetta; esse non possono essere teoricamente conosciute, perchè la scienza umana non saprebbe nulla produrre di divino. La filosofia del diritto pertanto non produce il diritto eterno o divino; essa stessa non è che il prodotto d'una intelligenza, la quale, per quanto sublime possa essere per la sua incielata altezza, sarà sempre circondata dalle passioni, debolezze e limiti própri dell'uomo. Essa non potrebbe smentire nè travestire la subbiettività del suo sistema; ed il suo autore pur mirando esclusivamente all'obbiettivo, vi mischierà sempre il particolare, locale ed accidentale senza nemmeno accorgersene, credendo anzi d'essersi attenuto all'ideale ed al generale. Questa impronta subbiettiva, non la si può mai togliere; ed in quella guisa che niun popolo anche nella sua compiuta unità, non può sorpassare i limiti del locale e particolare proprio della sua natura, nè universalizzarsi in un archetipo comune

all'umanità, parimente ogni filosofo non può sottrarsi a siffatte limitazioni, tanto più che il suo *io* è sotto l'influenza più immediata della natura esterna, che non è quello di una grande nazione.

IV. L'attività politica della scienza del diritto, è quella che, accettando i risultamenti delle ricerche storiche e filosofiche del diritto applicabili alla vita reale sulle basi del suo sviluppo effettivo e presente, crea un sistema di regole giuridiche pel futuro governo della vita sociale argomentandole dalle condizioni presenti dell'individualità degli Stati. In altri termini la politica del diritto riconosce che si deve effettuare ed estendere con ogni sforzo l'ideale filosofico, ma non tutto d'un tratto nè tosto che fu riconosciuto, per superare le difficoltà che le diverse contingenze della vita creano al politico. Suo cômpito è quindi di temporeggiare, in quanto che la politica deve con riforme graduali preparare il passaggio da uno stato di cose che ha le sue radici nel passato, a quello di un migliore ordinamento del diritto e delle istituzioni giuridiche secondo le esigenze del progresso. In questi suoi procedimenti la politica ha per ausiliari la storia ed il sistema positivo del diritto; essa lavora per l'avvenire come la filosofia, colla differenza però che la politica accetta l'ideale filosofico per attuarlo a seconda delle opportunità di tempo e di luogo; mentre che la filosofia dall'istante che trova un ordinamento sociale in contraddizione col suo ideale,

vuole uniformarvelo, anche a costo di distruggerlo per rifarlo interamente. Il filosofo cammina adunque sul terreno ardente della rivoluzione; l'uomo di Stato all'incontro conduce alla riforma graduale della società presente. In ciò la politica, benchè affine nel resto alla filosofia, se ne distingue grandemente. L'uomo di Stato tratta i postulati della filosofia e li circonda d'ogni possibile precauzione, sapendo che i filosofi sono uomini i quali possono ingannarsi; e riconoscendo ancora l'individualità dei popoli e delle forme del loro diritto, cerca mandare ad effetto nella vita umana il generale che la filosofia ha trovato, ma l'applica ai popoli a seconda dei gradi del loro sviluppo particolare. Sempre egli procede con grandi modificazioni pratiche, nella certezza che anche le idee generali possono essere circoscritte dall'accidentalità, e subbiettività di ciò che è umano, nazionale od individuale.

La politica del diritto internazionale non è come quella del diritto pubblico interno, ancora eretta a sistema perfetto; e gl'innumerevoli scritti apparsi sin ora non sono che propositi di miglioramenti. Essa appellasi anche alta politica, o politica esterna.

Se pertanto, raccogliendo le sparse vele del nostro ragionare, vogliamo riassumere sinteticamente la precorsa esposizione, noi troviamo innanzi tutto che il diritto vive nella comune coscienza dei popoli, pel convincimento della

necessità d'una norma che regoli e garantisca la libertà esterna d'ogni nazione; ed in questa coscienza che noi appelleremo giuridico-internazionale, trovasi la fonte intima e primitiva del diritto delle genti. Ma siccome questa coscienza è per sua natura invisibile, noi non la riconosciamo che per una serie di atti uniformi, agli usi e costumi che ci attestano un fonte comune, la comunanza delle idee circa le relazioni scambievoli fra i popoli. Questa manifestazione delle coscienze nazionali, si riveste ben tosto d'un autorità esteriore per sottrarsi all' accidentalità delle opinioni individuali d'ogni popolo ed allora il diritto si manifesta mediante i trattati e le convenzioni. In seguito ai nuovi rapporti che crea la vita reale nel corso naturale della civilizzazione, il diritto internazionale si mantiene nella sua unità organica mediante la scienza. Questa si divide in più rami; ed è

a) Teorica, e cioè:

1° Storia del diritto;

2° Storia letteraria del diritto;

3° Storia delle guerre e dei trattati di pace;

4° Sistematica positiva del diritto;

5° Filosofia del diritto;

6° Politica del diritto, alta politica, politica esterna.

b) Pratica, e cioè:

7° Decisioni del contenzioso diplomatico dei diversi Stati.

8° Decisioni dei Tribunali internazionali sulle questioni politiche.

La scienza in tutte queste sue distinzioni colla consuetudine e i trattati compone la triade delle fonti esterne del diritto internazionale. Ma la scienza per divenire una vera fonte, ha bisogno del riconoscimento generale, senza di che resterebbe una fonte accessoria come ogni altra elucubrazione individuale, un'autorità meramente dottrinale. Ed invero l'impronta della subbiettività che noi abbiamo attribuita alla filosofia la scienza per eccellenza, si riflette perfettamente su tutti gli altri suoi rami, e persino sulla storia del diritto che potrebbesi considerare, come la sua parte più obbiettiva. Imperocchè anche i fatti descritti nella storia, cangiano di forma nella mente d'ogni scrittore, che li tratteggia sui propri interessi, e li colorisce a seconda dei propri pregiudizi. Quanti diversi aspetti può darsi ad ogni avvenimento giuridico senza alterare nemmeno un tratto storico? pongasi un medesimo oggetto sotto diversi punti di vista, scrive Rousseau, ed a mala pena apparirà quello che è; eppure nulla si sarà cangiato tranne l'occhio dello spettatore. Perciò la stessa critica, di cui si mena tanto scalpore, sovente non è che un arte di congetturare, l'arte di scegliere ciò che meglio si rassomiglia alla verità.

A queste fonti principali si aggiungono certamente altre fonti accessorie che hanno una relazione mediata col diritto internazionale; per esempio,

l'Etica, che colle sue grandi generalità esercita una influenza sensibile nella formazione teorica del diritto internazionale, ed è anche importantissima per la cognizione profonda del diritto positivo internazionale, almeno come *ratio legis latæ.* Non lieve importanza si attribuì pure al diritto privato; ma questo trovasi in una contrarietà quasi assoluta a fronte del diritto delle genti, e la filosofia del diritto privato può avere soltanto un'importanza condizionata. Quando trattasi dell'intelligenza e del giudizio degli antichi scrittori di diritto internazionale, è più importante il diritto romano che loro valse esclusivamente come ragione scritta, e del quale essi tentavano l'applicazione al diritto delle genti. Tuttavia il diritto privato e municipale vigente presso i diversi Stati può avere la sua importanza per regolare il commercio fra i loro paesi, nel senso che cogli Stati che non hanno ancora formato o sviluppato il loro diritto privato per garentire alla persona un efficace appoggio giuridico (per esempio gli Stati barbareschi), non è possibile alcun commercio sociale; chè soltanto in via di eccezione può procacciarsi agli stranieri più di sicurezza che non è concessa ai cittadini. Egli è sopratutto per l'applicazione delle misure di *retorsione* e di rappresaglia, e pel giudizio sui limiti delle prerogative della *estraterritorialità*, che importa di conoscere il diritto privato di ogni paese. Ma più importante di tutte queste fonti accessorie è il diritto pubblico

interno o diritto politico, il quale offre al diritto internazionale gli elementi necessari per risolvere la questione fondamentale, di sapere cosa sia ed in chi risieda la sovranità; e per risolvere altresì la questione dei limiti della libertà interna d'ogni Stato, affine di poter determinare con precisione dove comincia e dove termina la libertà esterna degli Stati.

CAPITOLO III.

DEL PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ

Il principio di nazionalità sebbene antico quanto il mondo, perocchè sono sempre esistiti popoli diversi per schiatta, lingua, costumi ed intendimenti; pure non ha potuto svolgersi come base precipua del diritto e della società, se non quando i popoli pervennero ad una piena consapevolezza della vera loro essenza personale e libera. L'indipendenza che già esisteva allo Stato di principio politico presso i popoli dell'antichità non avea prodotto che delle guerre e qualche trattato di pace, ma nulla di simile a quei buoni rapporti che oggidì ravvicinano a vicenda l'un l'altra tutte le nazioni civili. Nel mondo pagano non essendo questa indipendenza dei popoli controbilanciata da verun vincolo comune sufficiente a tenerli uniti insieme col solidale e scam-

bievole loro rispetto, l'ambizione di un solo finì coll'invadere ed assorbire tutti gli altri.

La politica romana, giustamente osserva un valente pubblicista moderno [1], pervenne così ad annullare politicamente tutte le distinzioni di nazionalità per non lasciare sussistere nel mondo che un popolo solo, una sola patria, un solo governo. Ma sì tremendo sforzo del governo di Roma non impedì, che più di una volta la nazionalità de' Galli si manifestasse con lotte accanite, ciò che imitarono altri popoli di quel vasto impero. Quando poi Roma sentì il bisogno di consolidare colla giustizia l'opera della vittoria, le stesse prerogative del *civis romanus* accordate successivamente alle popolazioni soggiogate, che pur sembravano riprodurre in tante città l'ordinamento di quel centro mondiale, contribuirono a distaccarnele; e da quel punto non tennero con Roma che rapporti di soggezione e di dipendenza, come gli altri popoli ad essa amici ed alleati. Così dalla compressione di tutte le singole forze attive dell'universo allora conosciuto, proruppe quel movimento disordinato di espansione, che, in un colla caduta dell'impero, produsse un effetto del tutto contrario; un tal frazionamento cioè del potere sovrano e delle nazionalità, che non vi era più in Europa nè sovranità effettiva, nè corpo di nazione.

(1) Cauchy, *Droit Maritime International*, Paris 1862, tom. I, pag. 223.

Egli è da questo sfasciamento universale che emerse la feudalità, la quale, trincerata ne suoi castelli, riuscì a scalzare l'autorità regia a detrimento dei popoli stessi, suscitando guerre intestine. Durando questa continua lotta fraticida ed in mezzo all'odio delle singole città e borghi, che faceva stranieri gli abitatori delle une a quelli delle altre, erasi interamente perduta la coscienza dell'identità di origine e della comunanza di fini.

All'uscir del medio-evo e degli impacci della feudalità, fra cui eransi per così dire *atrofizzati* i popoli senza nozioni dei loro diritti, senza attività loro propria, quando insomma la grandezza del sovrano divenne letteralmente quella dello Stato, tutti i mezzi d'ingrandimento erano tenuti buoni. Nè senza qualche ragione potevasi, riguardando alle precorse vicissitudini, ritenere un progresso l'avere di mira nella vita pratica degli Stati il possesso del territorio, il numero degli abitanti, il vantaggio dei buoni confini, l'aumento delle rendite, per possedere i mezzi opportuni a mantenere l'ordine sociale, ed a prevenire e reprimere gli abusi sì all'interno e sì all'estero; sia perchè i cittadini non tumultuassero contro l'autorità costituita, sia perchè gli Stati stranieri non potessero ingrandirsi con altrui danno.

Tali elementi materiali furono quindi meglio apprezzati che non l'ineguaglianza o la diversità di razza e di stirpe, tanto più che la compiuta fu-

sione dei barbari, venuti dal settentrione a dare il crollo all'edificio romano-greco, sembrava addimostrare di poco momento quel principio che oggi primeggia nella mente di tutti, e che qui ci accingiamo a svolgere.

Sul pendìo di questa china, abusando di tutto, si venne al principio della conquista che funestò a lungo la società europea, e del quale non è ancora ben monda. E di vero come ogni movimento provoca la reazione, così, dapprima col rassodarsi della monarchia a scapito del feudalismo, gli Stati cominciarono ad essere uniti mediante la conquista, i matrimoni e le eredità dei principi ogni qual volta se ne presentava il destro; in appresso collo svilupparsi della coscienza dei loro diritti, i popoli mirarono invece a costituirsi politicamente a seconda della comunanza d'origine, di lingua e di bisogni materiali e morali, e più non rimasero indifferenti ad essere congiunti in una unità sociale con altre razze e stirpi.

Sebbene adunque il principio di nazionalità, in quanto segna i tratti distintivi dei diversi popoli dell'universo, siasi sempre appalesato nella vita dei primi popoli, quand'anche sotto forme aspre e selvaggie proprie di quei tempi; pure, sotto gl'influssi del vivere civile e del progresso, ha oggidì raggiunto una importanza affatto nuova e grandissima, quasi sconosciuta nell'antichità e troppo debolmente sentita nel medio-evo.

Il principio di nazionalità come stabilisce il

prossimo fondamento della società moderna, determina parimente la base dei rapporti internazionali, sopratutto per ciò che riguarda la circoscrizione degli Stati ed il rispetto della loro personalità politica; ciò che non si può lasciare in balìa dell'arbitrio e delle passioni umane, senza dare libero il campo alla signoria del più forte.

Tutte le pretensioni fondate sulla nazionalità omai presero il primo posto nella politica pratica e teorica; e sulle basi di questo principio si contrasta oggidì la legittimità dell'esistenza a quegli Stati, che pur sussistendo da secoli per acquisti e spartizioni territoriali, non corrispondono coi limiti segnati dalla nazionalità. Per siffatta guisa i diritti che si derivano da supposte fonti divine, sui quali per l'addietro non sorse dubbio alcuno, vengono poste in disparte per far luogo a più giuste esigenze, basate sul rispetto scambievole delle particolarità fisiche e pischiche dei popoli, per le quali dovendo gli Stati fondarsi ciascuno sopra popolazioni di uguale progenie, e su altri fattori spontanei e naturali, torna assolutamente necessario procedere ora per via di disgiunzioni ed ora per mezzo di congiunzioni dei vari frammenti di popolo.

In ogni tempo ebbero luogo delle conquiste, e nelle guerre tra i popoli la differenza di nazionalità rese più accanita la lotta; ma allora non era che un istinto, pel quale i popoli più antichi vivevano appartati gli uni dagli altri, e quest'isolamento era anche imposto con leggi per lo più religiose.

Oggidì invece la nazionalità è un sentimento ragionato, un'idea che si appoggia al patriottismo, tutta una serie di bisogni morali e materiali; e senza essere alcunchè di esclusivo, ammette la scambievolezza degli affetti nell'interesse particolare e comune delle nazioni.

Sino al 1859 il principio di nazionalità non avea che un valore teorico, benchè un qualche conto se ne tenesse nell'angusta cerchia degli affari interni dello Stato; le ultime guerre d'Italia e di Germania l'hanno introdotto nel diritto internazionale; e d'ora in poi sia che lo si approvi, sia che lo si respinga per far luogo al principio dei così detti *confini naturàli*, non sarà più permesso l'ignorarlo.

Ma cosa è questo principio di nazionalità, che la generazione presente vede svolgersi nella pienezza della sua potenza? Questo problema la cui soluzione già in parte provocò ed ancor minaccia rivolgimenti se non più profondi, certo più generali di quanti la storia abbia registrati per l'addietro?... Questa legge, che dal campo della speculazione oggi passa nella pratica, può definirsi il diritto di ogni nazione a costituirsi come Stato indipendente in tutti gli atti della sua vita, donde scaturisce una duplice conseguenza: I. Che la massa di una popolazione ha il diritto di rivendicare, anco con le armi ove d'uopo, le parti o gruppi d'individui che, appartenendo ad una medesima nazionalità, sono nondimeno fra loro

separati da una *forza* straniera, purchè tali gruppi non sieno *sporadicamente* incastrati nel territorio di un altro popolo, a guisa di un oasi nel deserto; II. Che ogni gruppo d'individui ha, con questa stessa limitazione, il diritto di separarsi, anche violentemente, dallo Stato col quale forma un corpo politico più o meno legittimo, da un tempo più o meno lungo, per riunirsi alla nazione verso la quale è attratto da quelle intime affinità, che accertano la parentela di membri disgiunti dalle nazionalità oggidì ancora mutilate.

Cosa è infine che costituisce la nazione?... quali sono i tratti onde si differenzia dalle altre coesistenti nel tempo e nello spazio?... Qui sta l'arduo nodo della questione. È la comunanza di origine o di razza?... La comunione politica, la lingua, la situazione geografica, la comunanza di religione o d'interessi?... Fisiologi, etnologisti, filologi e storici ciascuno a loro modo pretendono spiegare, con alcuni di tali elementi, i vincoli misteriosi ed invisibili che rendono fratelli gli uomini di questo o quel gruppo, e le particolarità che li separano dai gruppi vicini.

Soltanto ai giorni nostri per la naturale concatenazione di tutte le scienze, si pensò cercare nella origine fisica dei popoli il segreto dei loro destini, non che la spiegazione degli avvenimenti che essi hanno compiuti e nei quali furono travolti e mescolati. Così la nozione delle razze entrò in luogo di quella del clima, e quindi cessando di studiare

esclusivamente negli influssi esterni della materia la sorte arcana dell' umanità, si ricorse all'uomo medesimo per conoscere la sua vita morale e politica. E però, la ricerca che dapprima era tutta materiale, è divenuta materiale e spirituale ad un tempo, come l'essere umano in cui trova il suo fondamento, e nel quale lo spirito e la materia sono in una vicendevole subordinazione naturale; quello si sviluppa mediante le percezioni dei sensi ossia per mezzo delle rappresentazioni; la materia invece prende forma dallo spirito. Ma egli è necessario studiare prima i corpi, per farsi poi un' idea esatta degli spiriti e pensare che esistono. Questo metodo è quello che la ragione e la natura stessa c' impongono, laddove il contrario sistema di cominciare lo studio dello spirito per passare poi a quello dei corpi, giusta gli ammaestramenti della scuola di Lock, ci immerge nella superstizione, nei pregiudizi, nell'errore, e non serve che a stabilire il materialismo puro. Poichè i nostri sensi sono i primi strumenti delle nostre cognizioni, gli esseri corporei e sensibili sono i soli di cui immediatamente riceviamo l' idea.

Al concetto dell'unità del genere umano, certo non contraddice l'idea della varietà nelle sue parti. Questa è anzi dimostrata tanto dalle accurate ricerche scientifice, quanto dalla osservazione esterna delle cose. Il genere umano a petto agli altri viventi del creato, presenta da una parte una certa

specialità tutta propria e fortemente spiccata, e sotto quest' aspetto costituisce un tutto; ma dall'altra presenta in sè molteplici varietà e divisioni. Ed infatti noi lo vediamo ripartito in una quantità di razze, ossia in tante divisioni, i cui membri si distinguono tra di loro per una particolare struttura corporėa, o per qualsivoglia peculiare fattezza permanente, che si tramanda come per eredità nelle generazioni che si succedono.

L' unità del genere umano è per ciò nel nostro concetto meramente psicologica, in quanto che tutti gli uomini senza distinzione di razza e di colore si differenziano dai bruti per la ragione, la parola e la libertà, ben diversa quest'ultima dagl'istinti degli animali. Tali proprietà specifiche del genere umano sono identiche in tutti gli uomini, i quali, come enti composti di anima e di corpo, sono soggetti alle stesse leggi del pensiero, sempre capaci cioè di agire e volere giusta la loro natura razionale. E per converso le varietà che si riscontrano nel genere umano sono principalmente fisiche, in quanto si fondano nella razza e negli incrociamenti, ma altresì psichiche ad un tempo; dappoichè, per legge inconcussa di vicendevole subordinazione fra l'anima ed il corpo dell'uomo, havvi una grande varietà di sviluppo intellettuale e sociale così negli individui come nei popoli, corrispondente alla diversità grandissima onde la materia esercita la sua azione sullo spirito, senza che l' unità psicologica e generale della famiglia umana ne sia essenzialmente

alterata. E però vale anche il contrario; avvegnachè lo spirito variamente determinato dalle influenze del mondo esteriore, pur dominando virtualmente tutta quanta la natura che lo circonda, se l'appropria gradatamente e l'assoggetta sempre più al suo volere in un modo tutto proprio e particolare, corrispondente agli influssi stessi che lo hanno determinato. A ragione quindi dicemmo che le varietà del genere umano sono principalmente fisiche, appunto per la duplice legge di attrazione e ripulsione secondo cui la natura esteriore esercita suo imperio sull'anima umana, la quale è già impressionata dalla materia prima ancora di signoreggiarla.

L'anima una ed identica in tutti gli esseri umani, viene adunque diversamente determinata nella sua vita esterna dalle rapresentazioni del mondo sensibile. Lungi dal diversificarsi nella loro essenza spirituale, gli uomini si differenziano nelle loro manifestazioni spirituali e corporee, giusta le diverse influenze che la materia esterna esercita sullo spirito, in virtù della vicendevole subordinazione dell'anima e del corpo. Allato a questa unità meramente psicologica [1], trovasi dunque la varietà

(1) Egli è coll'unità psicologica del genere umano che si spiega il fatto, quasi costante presso tutti i popoli, d'una medesima credenza sostanzialmente identica, mentre varia nelle esterne sue manifestazioni religiose. Così, a cagione d'esempio, troviamo la credenza nell'unità e trinità divina, egualmente nel cristianesimo come nella religione di Brama e di Budda; ma arbitrario sarebbe il dedurne l'unità specifica del genere umano. Il cercare i vincoli sociali

fisica e spirituale delle razze, che esiste sin dai primi tempi ai quali giungono le più remote istorie che si conoscono.

A ciascuna delle razze onde si popola l'universo corrisponde un diverso grado di sviluppo spirituale e corporeo, ma i limiti delle varie loro provincie sono singolarmente fuggevoli e difficili a determinarsi, perchè fluttuanti di loro natura. Certamente la razza nera e la gialla sono facili a separarsi, ma ove mai si arresta l'una ed ove l'altra? queste razze così profondamente segregate, ondeggiano alle loro estremità, e si confondono colla bianca, dalla quale sembrano sì nettamente separate. L'Abissino, per esempio, il Nubio, il Bèrbero non differiscono dal Bianco che per una lieve colorazione della pelle, per lo che si esita ad ascriverli alla razza nera come i Cafri ed i negri del Congo. I Turchi sono incontestabilmente d'origine mongolica; ma conviene persistere a collocarli tra i popoli di razza gialla, o dar loro diritto di cittadinanza nella razza caucasea? Comunque sia, ciascuna delle razze, in cui dai moderni dividesi l'umanità, abita un continente che si può considerare come sua patria legittima. E ciascuno di questi continenti sembra così particolarmente destinato alla razza che l'abita, che le altre trapiantatevisi di quando in quando, non

nelle credenze religiose, l'unità politica nell'unità di credenze, e su questa fondare anche quella, sarebbe un rinnegare la libertà dei culti per far ritorno al medio evo.

*

vi si poterono conservare pure; tuttavia, se si trasporta un Nero in Europa od in Asia, un Bianco in Africa, non acquistano per questo solo fatto il colorito della razza in cui vengono a trovarsi. Ciò dimostra che se le particolarità delle razze derivano sopra tutto dall'origine, e non unicamente dal clima, dalla nutrizione o dall'intero sistema tellurico in cui vivono, pure il territorio vi entra per qualche cosa, massime negli ulteriori e continui sviluppi di qualsiasi razza, i quali si effettuano per virtù degli incrociamenti con altre.

La diversità delle razze così nel loro organamento sociale, come nelle loro fattezze e nelle loro aspirazioni, puossi pertanto ritenere opera del progressivo sviluppo fisico e spirituale ad un tempo, e non soltanto della nostra storia umana. Le razze han potuto dividersi in popoli anche per via di conquiste e di colonizzazione, e pei rapporti occasionati dai vicendevoli lor contratti; ma egli è sopratutto l'elemento dell'individualità sparso in tutta la creazione, che ha la forza di segregare le razze, senza infrangere i deboli vincoli dell'umanità.

In ogni razza può sempre sorgere, a seconda degli svariati incrociamenti, un numero indefinito di stirpi e nazioni, che individualizzandosi sempre più, acquistano tale impronta da costituire, malgrado la comune primitiva origine, altrettante unità autonome; alla stessa guisa che in seno all'unità stessa dello Stato, sempre troviamo delle

associazioni minori, come la provincia, il comune, la famiglia; dotate d'una certa quale autonomia loro propria, malgrado l'esistenza di un diritto comune e di una più ampia cerchia sociale nello Stato (1). Le stirpi adunque in cui si suddividono le razze, se pure hanno lo stesso tipo fondamentale della razza cui appartengono, sono certamente distinte fra loro per alcune differenze o deviazioni parimente fisiche e psichiche più o meno notabili. Così, per esempio, l'Europa moderna, quantunque appartenga alla razza caucasea, e propriamente al ramo giapetico od indo-germanico, è abitata da un gran numero di popoli, i quali alla loro volta sono riuniti in diversi grandi gruppi appartenenti senza dubbio alla medesima razza. Così ancora le principali stirpe o propagini della razza giapetica, si dividono in Europa in differenti gruppi; la stirpe slava comprende Polacchi, Russi, Korwati, Czechi, Illiri, Serbi; la stirpe

(1) Una ricerca intorno alle razze, senza dubbio avrebbe una volta difficilmente trovato posto fra le indagini politico-giuridiche; quando cioè si pensava che tale questione fosse oggetto soltanto dell'antropologia e della storia naturale. Ma poichè tutte le scienze, come ramificazioni naturali e spontanee di un gran tutto, si concatenano fra loro nello scibile mondiale, ed a vicenda si sorreggono e si compiono senza che si alterino i limiti naturali d'ognuna; così la presente ricerca è la base necessaria da cui partire, per determinare rigorosamente il principio di nazionalità; se cioè debba considerarsi come fondato unicamente nell'origine de'popoli (razza o stirpe); oppure se debba esaminarsi come principio piscologico; o se debba studiarsi sotto l'uno e l'altro aspetto fisico e spirituale; ed infine se lo si debba concepire come un ostracismo assoluto d'ogni elemento estraneo alla primitiva origine dei popoli.

germanica o teutonica abbraccia l'Allemagna, ma sotto il nome di stirpe scandinava si estende anche alla Danimarca, Svezia e Norvegia, e sotto il nome di stirpe anglo-sassone abbraccia l'Inghilterra e l'America del Nord. La stirpe celtica, che occupava la Gallia, la Gran Bretagna, il Belgio e l'Elvezia, più non si trova che nella Bretagna francese, nelle terre di Galles, in Scozia, in Irlanda e nelle isole Shetland ed Hebridi; i miscugli di questa stirpe cogli Iberi e coi Latini diedero origine alle nazioni del mezzodì dellEuropa, indistintamente chiamate nazioni latine, malgrado le notevolissime differenze onde vanno tra di loro distinte le popolazioni di Francia, Italia, Spagna e Portogallo. La stirpe greca o ionica succeduta sul suolo ellenico alla stirpe pelasgica, per virtù degl'incrociamenti oggi comprende altresì i popoli dell'impero turco chiamati greco-slavi.

Anche i popoli come le razze possono dunque suddividersi in stirpi, le quali subiscono le stesse leggi cui sottostanno le une e gli altri. In generale le stirpi sono un portato dello sviluppo sociale fisico e psichico, che sospinge le interne dissonanze di una razza o di un popolo a svolgersi e manifestarsi esteriormente; perciò esse comunemente non sono che frazioni di un popolo o di una intera razza con una più spiccata e colorita individualità, per la quale si distinguono in parte dal tutto cui in origine appartenevano. La storia difatti c'insegna a riconoscere nelle stirpi

il nucleo primordiale di nuove nazioni; perchè la stirpe rendendo maggiormente notevoli le proprie differenze, ed individuandosi sempre più, finisce a staccarsi dalla nazione o dalla razza cui appartiene. Allora di leggeri può diventare una nuova e piccola unità politica a sè, come avvenne del Belgio; ma meno facilmente può diventare una nuova nazione, se non mischiandosi con altre; poichè allora questa miscela porta con sè anche il cambiamento della lingua, come avvenne delle stirpi germaniche scese in Italia e sopratutto dei Longobardi; oppure quando col tempo trasforma il proprio dialetto in una lingua particolare, come avvenne dell'Olanda e del Portogallo.

I tratti distintivi dei popoli affievolendosi di continuo per virtù degli incrociamenti, divengono nella stessa proporzione più difficili a stabilirsi. A misura che le razze si mischiano e che i popoli si confondono, si veggono sparire poco a poco quelle differenze nazionali, che in addietro mostravansi a primo aspetto, quando cioè ogni nazione stavasi più chiusa in sè stessa, quando essendovi meno comunicazioni e contatti, anche i vincoli politici e civili erano minori; fra noi all'incontro dopo le invasioni romane, le emigrazioni dei barbari hanno tutto mescolato e confuso. Ma non pertanto è men vero che esistono varietà sensibilissime fra tutti i popoli; e sebbene le loro differenze d'origine oggi non sieno più le medesime, variando continuamente di forma e di

intensità, non cessano di segnare i tratti incostanti dei diversi miscugli. Se quindi tutte le famiglie di popoli, non rimangono irresistibilmente separate dal loro genio e dalla fatalità dei loro istinti, non pervengono nemmeno a fondersi in una stretta unità. I miscugli sono la legge dell'umanità, poichè le razze non conservano la loro purezza che per breve tempo durante la barbarie; ma da essi si hanno tante diverse propagini quanti sono i contatti possibili; ed a seconda di questi, esse acquistano anche una propria e particolare impronta, sì che virtualmente moltiplicansi all'infinito, senza mai confondersi in un unico stampo mondiale.

Ciascuna razza e ciascuna stirpe ha inoltre una particolare inflessione linguistica, ciò che corrisponde appieno alla varietà del creato e delle impressioni che ne ricevono tanto l'uomo quanto le razze. Tutte le lingue moderne d'Europa hanno, se vuolsi, la loro radice nell'India; ma quale e quanta varietà di sviluppo non si riscontra dall'India antica, la Persia, la Grecia e Roma sino ai popoli di stirpe germanica, sotto i diversi influssi della conquista, della colonizzazione, e di mille rapporti occasionati dal vicendevole loro commercio sociale?

Tutte le particolarità di razza, di stirpe e popolo sono profondamente scolpite dalle lingue. Ed in vero il linguaggio altro non è che la espressione dell'essenza spirituale dell'uomo, percettibile

tanto nel suono dei vocaboli quanto nei suoi elementi logico, grammaticale e psicologico, risultante più dai fatti istintivi inconsapevoli che non dal pensiero e dallà riflessione. La lingua è un effluvio di tutto l'essere individuale della razza, stirpe, e nazione, e di ricambio esercita una potente influenza sulla loro individualità; le une e l'altra si determinano a vicenda; ed alla individualità di quelle deve accostarsi l'individualità delle lingue acciocchè le razze, stirpi e nazioni possano valersene come di loro organo. Il linguaggio è l'elemento mediatore di tutta la nostra attività spirituale; esso è, per così dire, l'atmosfera in cui vive il nostro spirito, che ne penetra ogni fibra e ne abbraccia ogni movimento; esso è un mezzo di commercio fra gli uomini, che dà allo spirito, e ad un tempo ne riceve, essere e vita (1). Anche le lingue adunque, mentre attestano l'unità psicologica del genere umano, in quanto che tutti gli uomini usano della parola a manifestare i loro pensieri, per la quale si distinguono da tutti gli altri viventi del creato, sono ad un tempo una prova irrefragabile di quella varietà fisica e spirituale che già avvertimmo esistere fra i popoli; ed intanto l'uguaglianza della lingua si manifesta come un elemento essenziale di un tipo

(1) Planta, *Die Wissenschaft des Staates*, Chur 1852, th. I, S. 191-200. — Schmidt, *Die Anthropologie*, Dresden 1865, Bd. II, S. 552-562. — Gobinean, *Essais sur l'inégalité des races humaines*, Paris 1855. — W. Humboldt, *Ueber die Kawi Sprache*.

comune nazionale. Sebbene poi le lingue delle stirpi consuonino col linguaggio della razza cui appartengono, pure hanno un metro particolare; e le stesse suddivisioni delle stirpi si distinguono per ulteriori deviazioni linguistiche; laddove le differenze corporee si affievoliscono e più facilmente svaniscono del tutto mediante i miscugli. E per converso le stirpi, per questa corrispondenza dei diversi loro parlari colla lingua madre, si sentono quasi sempre congiunte in una comune sustanzialità; e quantunque a questa consapevolezza si contrapponga l'individualismo di ciascuna, che di nuovo disgiunge ciò che apparteneva insieme ad una più ampia cerchia sociale; pure la lingua comune, cui si apre avidamente l'orecchio di tutte le stirpi, mantiene desto il senso dell'unità ed affinità del popolo; per lo chè tanto nei dialetti come nelle diverse gradazioni di una lingua, mostrasi anche l'unità nazionale, e la diversità delle sue ramificazioni ad un tempo.

Per fermo le lingue seguono il progressivo sviluppo spirituale dei popoli, e possono ben anco subire variazioni tali da venire distratte dalla loro primitiva purezza, mediante gl'incrociamenti. Solo allora che i popoli si mischiano, anche le rispettive lingue subiscono una rivoluzione ora lenta ora rapida; esse si alterano o muoiono allora in un giro di tempo più o meno lungo; e l'idioma novello che loro subentra, è una specie di compromesso tra le stirpi che si disperdono, e cia-

scuna vi arreca una parte tanto più grande e forte, quanto maggiore è il numero degli individui che fornì alla nuova stirpe nascente. Nelle razze adunque e nella legge degli incrociamenti devesi principalmente ricercare l'origine delle lingue come delle nazioni. Le lingue sono un contrassegno esterno delle intime qualità onde si differenziano le razze e le stirpi, sì che la comunanza del linguaggio è il vero e più manifesto legame della nazionalità, in quanto che sempre risulta dalla comunanza d'origine o per lo meno da una diuturna unione, per la quale, i popoli diversi che parlano una medesima lingua, appariscono trasfusi in quelli che l'hanno creata. Oltrechè la comunanza di linguaggio è cagione potentissima dell'uniformità dei costumi, delle vedute, e dei sentimenti, ed è perciò tanto fondata sulle innate e durevoli proprietà naturali del popolo, da essere per essa istintivamente portati a considerare come straniero colui del quale non si comprende il parlare.

L'umanità pertanto è un ordinamento svariatissimo delle nazioni, le quali, sotto la duplice legge di attrazione e repulsione, si determinano e si limitano a vicenda, e portano, al dire dell'Humboldt, la impronta delle contrade che abitano. Ogni nazione considerata per sè stessa è alla sua volta un organismo, i cui membri sono uomini del medesimo o somigliante organamento fisico e psichico; il suo sviluppo spirituale e corporeo è il prodotto

della sua propria organizzazione naturale, e dell'influsso che le altre nazioni coesistenti esercitano su di essa. Come dunque l'uomo, giusta il pronunciato aristotelico, è un animale politico, ossia un essere essenzialmente sociale e quindi ancora assolutamente determinato nella sua efficienza da quella degli altri suoi simili; parimente la nazione è un membro autonomo dell'umanità, e come tale un corpo altresì eminentemente sociale, composto di elementi omogenei animati dallo stesso principio di vita. Le nazioni come organi e sistemi diversamente costituiti per mezzo delle razze e degli incrociamenti delle medesime, non raggiungono tutte un grado di coltura egualmente elevato; esse come gl'individui possono svilupparsi soltanto a seconda della potenza del loro organamento naturale, il quale è pure subordinato alla concomitanza di diversi elementi.

Le nazioni come i corpi organici procedono per diversi gradi di sviluppo, e come questi e tutto ciò che è creato pagano il loro tributo alla morte; ma questa è piuttosto una trasformazione anzichè una distruzione della vita. Imperocchè l'individualità delle nazioni è alcun che di imperituro, e sebbene soggetta alle vicissitudini di una vita lunga, per le quali si modifica e si trasforma incessantemente, non finisce mai del tutto. E ciò è tanto vero che sussistono tuttora le qualità che gli storici riconobbero nelle antiche nazioni europee; le legioni romane domarono, per esempio, le

Gallie, la Spagna, l'Inghilterra e parte della Germania, ma non ebbero la forza di spegnere le scintille della nazionalità, dalla creazione disposte nel mondo. Neppure l'eventualità della conquista può dunque troncare la vita di un popolo; al più ne può sospendere per qualche tempo le funzioni, ed in certa guisa soltanto gli onori esterni. Finchè il sangue del popolo conquistato conserva in qualche maniera l'impronta della sua razza o stirpe, questo popolo esiste; forse che la tripartizione della Polonia ha potuto cancellare dal novero delle nazioni i Polacchi? Solo mediante gl'incrociamenti possono i popoli in varia guisa rigenerarsi, ma anche allora il nuovo popolo che sorge è un compromesso tra le due razze o stirpi che si confondono, come già per noi si disse delle lingue.

Ogni popolo pertanto è un tutto naturale, che non può risultare dalla riunione accidentale di una massa d'uomini. In quanto vive nell'umanità è un organismo indipendente nei limiti della pari indipendenza altrui; e come tale ha una particolare missione determinata dallo stesso speciale suo atteggiarsi nel consorzio umano, secondo il quale esso assume una maggiore o minore parte nello sviluppo dell'umanità stessa. Ciascun popolo o nazione ha un carattere ben determinato ed uno spirito particolare con cui abbraccia tutto il mondo esterno, lo chè si manifesta nella forma della sua vita ed in tutta l'attività sua propria; ciascuno

ha una particolare idealità della natura e dell'universo; ciascuno ha un proprio ordinamento dell'attività collettiva fisica e spirituale.

Ma se il valore sociale dei popoli dipende principalmente dalla graduale varietà della vita spirituale, egli è però impossibile non tenere verun conto della influenza da molti dotti attribuita al clima, alla natura del suolo ed alla posizione topografica. Solo allorchè i popoli hanno acquistato un territorio, un dominio pubblico, possono dirsi realmente costituiti in società. E però anche l'elemento dell'unità territoriale concorre a costituire l'unità delle nazioni, ripugnando alla ragione che piccoli gruppi d'individui stranieri, emigrando dai loro paesi nativi e penetrando nel territorio d'altri popoli, possano impedirne l'unità nazionale. Questi emigranti non formano mai una nuova patria se non nel caso ben diverso delle colonie, nelle quali la nuova patria talvolta sorge per virtù degli incrociamenti, ma divengono piuttosto ospiti e cittadini del paese in cui si trasferiscono, ed al quale rivolgono gli affetti. La razza, la lingua ed il territorio, quali precipui fondamenti della nazione, stanno quindi in vicendevole e costante rapporto fra di loro, sì che la nazione può definirsi un organamento naturale, diversamente determinato nell'umanità per mezzo delle razze e delle stirpi, giusta la legge degli incrociamenti comune a tutti i viventi del creato; che ha lingua e coltura proprie, e un territorio i cui limiti sono segnati dall'estenzione

di quello effettivamente occupato dalle nazioni coesistenti; la schiatta è il fondamento personale e spirituale della nazione, il territorio ne è il fondamento reale e materiale. Il territorio entra nel novero delle forze che concorrono a formare lo stato sociale delle nazioni, come quello sul quale consumandosi la fusione di più razze o stirpi, possono sorgere nuovi popoli diversi nelle loro particolarità distintive a seconda delle diverse infusioni di sangue staniero, compiutesi sotto l'impero della legge irresistibile che governa la propagazione del genere umano. Le condizioni della vita fisica variano senza dubbio da un continente all'altro, e persino nel medesimo continente; qua la vita si sviluppa in una guisa, colà invece si svolge altrimenti: ma sempre in modo appropriato all'indole ed alla missione sociale del popolo che abita un dato territorio. Non di meno il territorio è per la nazione nulla più di ciò che è il corpo per gl'individui, e cioè, un semplice strumento, un organo della vita. Alla stessa guisa che nell'uomo la costituzione fisica è di regola in armonia colle facoltà intellettuali e morali (ed il converso), dalle quali è sovente signoreggiato in virtù del predominio dello spirito sulla materia; parimente, anche il corpo delle nazioni è in armonia col loro genio e coi loro destini, in virtù dell'attività fisica e spirituale propria d'ogni nazione. A questo solo si riduce la questione tanto agitata circa la influenza del clima e del territorio sullo sviluppo

sociale d'un popolo, ad un mero dualismo sottordinante dell'anima e del corpo, come già poc'anzi si disse; avvegnachè l'uomo nato dalla terra, può qual'essere razionale e libero resistere agli influssi della materia, che anzi si mostra libero sopratutto coll'assoggettare alla propria volontà, mediante il lavoro, la natura terrestre; ma dovunque circondato dalle potenze di quest'ultima, non può come essere finito del tutto sottrarsi agl'influssi, che esse esercitano giornalmente sul suo corpo e sul suo spirito ad un tempo. Tuttavia errato sarebbe il dire che il territorio costituisca per sè solo le nazioni nelle loro particolarità individuali, perchè l'organo non può mai creare il principio, nè il corpo l'anima.

Come la famiglia è un'unione naturale (determinata cioè dall'istinto del sesso) d'individui fra loro consanguinei, e però altresì il primo centro dello sviluppo morale dell'uomo; così anche la nazione, quale naturale ampliamento della famiglia, è una naturale unione delle famiglie tra loro affini per una certa quale comunanza di schiatta o discendenza, allo scopo di difendersi e sorreggersi a vicenda nel comune loro sviluppo morale e materiale. L'unione nazionale apparisce pertanto come il vero stato di natura dell'uomo; perocchè è quella, che dà all'individuo l'indole, le idee e le impressioni particolari; l'uomo vive in essa, ma questa vive in quello. Senza gl'individui che fanno la forza e la grandezza della nazione, quest'ultima non è che una

vana astrazione; e parimente l'uomo isolato dalla nazione rimane un non essere, avvegnachè non possa vivere fuori del popolo per legge ineluttabile di sua natura sociale; alla stessa guisa che il ramoscello non può vivere staccato dall'albero, dal quale succhia gli umori della vita per legge di sua natura organica. Individuo, famiglia e nazione stanno adunque fra loro in una costante scambievolezza di effetto; per chè la nazionalità vuolsi innanzi tutto concepire, quale consapevolezza dell'origine comune o dell'eguaglianza di razza, sia che questa trovisi pura o mischiata con altre, ed in ciò consiste lo elemento fisico che disgiunge le diverse masse di uomini a seconda dell'ordinamento di natura. Questa idea della comunanza di sangue agisce tanto nella famiglia come nella nazione; ma in questa ultima è così diffusa che non si riconosce più il grado di parentela esistente fra tutte le famiglie onde si compone; ciò che del resto è superfluo a conoscersi.

Nel concetto di nazionalità havvi di più una comunanza d'intendimenti, ed una viva convinzione della necessità di stare uniti insieme, con che la nazione viene scientemente a trovarsi in contrapposizione ad altri popoli, dai quali si distingue. Nel concetto di nazionalità si comprendono quindi anche le idee del sentimento e dell'ónore, della libertà ed indipendenza della patria, le quali senza dubbio influiscono sulla individualità d'ogni popolo, ma non la costituiscono come la razza, la

lingua ed anche il territorio entro i limiti anzidetti. Ed in vero, si cesserà di riconoscere l'esistenza di una grande nazione germanica, perchè essendo frastagliata in molti piccoli centri politici, malgrado l'unificazione iniziata sotto gli auspici della Prussia, sembra nel fatto ribellarsi alle idee che si comprendono nel concetto della nazionalità?.... L'esistenza di un popolo è sempre congiunta ad una generale intuizione della necessità morale di una certa guisa di condotta; ed il fatto delle arbitrarie divisioni segnate dalla mano dei potentati, per nulla cambia la natura delle cose. All'ordinamento di natura, e non all'arbitrio del più forte, devono corrispondere gli ordinamenti sociali, se pure devono avere una stabile base su cui appoggiarsi e non abbiano a crollare ad ogni lieve urto di effimera bufera. Alla comunione nazionale della vita fisica e morale, si connette indivisibilmente una comunione di idee circa la necessità dell'amministrazione di certi interessi generali, mediante il potere collettivo a fronte dei singoli interessi individuali; in altri termini può dirsi che ogni nazione ha una propria e particolare intuizione giuridica, un diritto veramente nazionale ed una sovranità parimente tale.

L'organamento politico dell'esistenza di un dato popolo, non ne costituisce punto l'essenziale contrassegno individuale. A questi lumi dovrebbesi scorgere una nazione nei cittadini componenti la Repubblica Elvetica, o nel mosaico dell'Impero

Austriaco, o nelle varie popolazioni straniere, che si trovano in America allato degli indigeni. Le istituzioni politiche non sono cause, ma effetti della nazionalità, sebbene la loro influenza sia alquanto sensibile. Esse conservano, per vero dire, la virtù della nazione, le aprono numerose vie, le indicano lo scopo, e fino ad un certo punto risvegliano i suoi istinti, e le ammanniscono i migliori istrumenti d'azione. Può dirsi insomma che le istituzioni politiche sono pei popoli ciò che l'educazione è per l'uomo, avuto riguardo alle sue particolari disposizioni, che ne lo rendono suscettibile. Ma non per questo è a credersi che le istituzioni siano il fattore della nazionalità; forse chè l'Inghilterra colle sue libere istituzioni ha potuto assimilarsi le isole Ionie? Forse chè la Prussia e l'Austria sono riuscite a germanizzare i brani della Polonia loro soggetti? Potendo grandemente servire i successi d'un popolo, coll'aiutarlo a sviluppare le proprie qualità innate, e col dirigerne e modificarne ove d'uopo le passioni e l'entusiasmo, gli ordinamenti politici non potrebbero che miseramente fallire, ove pretendessero allargare di troppo o mutare questa loro cerchia d'azione. Il popolo che deve vivere sotto la regola delle istituzioni politiche, deve formarsele sui propri istinti e bisogni, perchè dal popolo emana in ultima analisi tanto il diritto quanto la legge, e conseguentemente l'uno e l'altra devono essere modellati sui voti della nazione. Egli è in que-

sto senso che si parla di un diritto romano, germanico, francese, italiano, ecc.; egli è in omaggio alle varie condizioni, attività e sviluppi nazionali, che si parla di un diritto commerciale, forestale, montanistico, ecc.

Le istituzioni che non sono conformi all'indole del popolo, quantunque sovente bellissime sulla carta e talvolta facciano buona prova in paesi vicini, conducono non di rado a rovina uno Stato, e creano il disordine e l'anarchia, fossero pure improntate ad una legislazione celeste. E di vero lo Stato non essendo scopo a sè stesso, deve mirare a promuovere lo scopo del popolo, sorreggendone l'attività e la forma dell'ordinamento colla stessa azione popolare; perocchè lo Stato sorge dalla nazione e per la nazione quale unità fisica e morale; quello è la manifestazione vivente di questa, alla quale deve servire affine di promuovere lo sviluppo del progresso umano, rispettando in pari tempo le particolarità individuali e collettive degli enti che in esso agiscono; ciò è anche una condizione essenziale di questo stesso sviluppo, come quello che non può raggiungersi con singole forze isolate.

Havvi nazionalità, scrive un valente pubblicista moderno [1], ove si trovano degli uomini uniti da simpatie comuni, non esistenti fra loro ed altri

(1) M. S. Stuart Mill, *Considerations on Representative Governement*, London 1861, chap. XVI, *Of Nationality*, etc., pag. 294, 304.

uomini; simpatie che li portano ad agire di concerto molto più volentieri che essi non farebbero con altri, a desiderare di vivere sotto lo stesso governo, e che questo governo medesimo sia esercitato esclusivamente da loro stessi o da una porzione di loro. Il sentimento della nazionalità, continua il citato scrittore, può essere il prodotto di diverse cause; talvolta è l'effetto dell'identità di razza o di origine, sovente la comunanza di lingua e di religione contribuiscono a farlo nascere e così anche i limiti geografici. Ma la causa più potente è l'identità di antecedenti politici, il possesso di una storia nazionale, il piacere ed il dolore collettivi che si connettono ai medesimi incidenti del passato..... Di tal guisa lo Stuart Mill ammette che non vi sia contrassegno certo al quale si possa riconoscere l'esistenza d'una nazione. La nazionalità senza dubbio è alcun che di istintivo che si sente ancor prima di saperlo e volerlo, ma appunto per questo è alcun che di naturale, che non può sorgere dalle sole contingenze sociali della vita. Se badiamo all'identità di antecedenti, poichè non è detto neppure in che consista, l'Italia non potrebbe pretendere l'autonomia nazionale, la Germania non potrebbe aspirare alla sua unità, e neppure la Grecia dopo quattro secoli di oppressione, non avrebbe potuto richiedere la propria ricostituzione, e viemeno oggi pretendere il riscatto delle sue popolazioni ancora soggette alla Mezzaluna.

Se si ha riguardo al sentimento ed alle simpatie conviene chiamare nazioni i miscugli elvetico ed americano, ed anche l'Austria, ove cessassero gli odii di stirpe fra i diversi popoli suoi soggetti. Se badiamo agli ordinamenti politici, già abbiamo visto che sono effetti e non cause della nazionalità. La religione non può essere che un lievissimo vincolo, ed affatto secondario; che anzi sempre più s'indebolisce col progredire della civiltà; il suo regno è tutto interno e spirituale, e sotto la legge di libertà di coscienza e di culto non ha nemmeno in parte quella importanza che in addietro gli si attribuiva, per interessi mondani, nelle considerazioni di politica interna. Ed in fatti noi vediamo sorgere e mantenersi più religioni fra popoli, sulla cui unità nazionale non è neppure possibile qualsiasi dubbio come in Inghilterra, Germania, Francia ed anche in Italia. Se badiamo al possesso di una storia nazionale, non tutti i popoli l'hanno, nè tutti possono averla, perchè ben di rado fino ai nostri giorni i popoli ebbero tradizioni e consuetudini, essenzialmente connesse colla vita intima dello Stato, se pure non si manifestò quasi sempre il contrario per effetto della conquista.

Finalmente se si guarda ai confini così detti naturali o geografici non erano Francesi i Tedeschi del Reno, nè sono i Baschi dei Pirenei; oltrechè non tutti i popoli che abitano l'universo hanno confini naturali. Alcuni come quelli d'Ita-

lia, Spagna e Portogallo li posseggono ben determinati dalla natura, e pure tra la Spagna ed il Portogallo è si poca la differenza di nazionalità, che da molti si vagheggia l'unione Iberica come di un unico popolo; altri li posseggono solo in parte, come i popoli di Francia e Germania; altri ne sono quasi totalmente sprovvisti, come l'Olanda, che di fronte alla Germania trovasi in condizione analoga a quella del Portogallo di fronte alla Spagna. Nè in fine è sempre vero che le catene dei monti dividano le stirpi e separino le diverse civiltà, nel supposto che gli abitatori dei versanti non possano avvicinarsi tra loro senza grandi sforzi per impervie rupi. L'esempio dei Pirenei abitati in entrambi i versanti da popolazioni basche, basta a distruggere questa gratuita supposizione. In questi casi malgrado l'esistenza d'un così detto confine naturale, non si può con ragionevolezza decidere a quale dei due popoli finitimi debba esclusivamente spettare, se non alla stregua della nazionalità, potendo entrambi giustamente esigerlo a quella del principio della propria difesa. Che se i laghi ed i fiumi dovessero ritenersi un confine naturale, non vi sarebbe nazione alcuna che non potesse essere frastagliata; anzi i fiumi cangiando sovente direzione offrirebbero non rare ragioni di litigio. I mari ed i golfi lungi dal costituire una diga insormontabile, oggi servono invece a promuovere un maggiore e considerevole scambio tra i popoli. A

questo proposito anche il Solaro della Margherita (nella sua opera intitolata *L'uomo di Stato*), così si esprime.... L'unione dei popoli in Stati in considerazione della posizione geografica, non è sempre ed in ogni parte ammissibile, perchè non tutte le regioni hanno come l'Italia e la Spagna da un lato, quella le Alpi questa i Pirenei e dagli altri il mare; i fiumi non possono considerarsi come limiti naturali, dacchè nel loro corso traversano paesi diversi come il Danubio, che uscendo della Selva Nera, traversa la Germania e termina nel Bosforo; le isole verrebbero incondizionatamente escluse dalla nazionalità della madre patria, e ne formerebbero una peculiare, cosa assurda e nel tempo stesso non effettuabile sotto il riguardo politico.

Le comunicazioni attive e moltiplicate in modo incredibile dall'applicazione del vapore alla locomozione di terra e di mare, hanno superato tutti gli ostacoli che si frapponevano come dighe naturali di separazione; ed i progressi dell'arte militare, pei quali non vi ha più alcun baluardo naturale od artificiale che non possa essere superato, tolsero alle barriere dei confini naturali quella grande importanza, che tanto li faceva apprezzati in addietro sotto l'aspetto della difesa nazionale; tanto più che, per i medesimi progressi dell'arte della guerra e della difesa delle piazze, le barriere artificiali possono supplire e pareggiare negli effetti se pure non sempre sopravan-

zare l'utilità delle barriere naturali. Un gran fossato riempito d'acqua, non vale forse un fiume, massime se questo può per naturale aridità rimanere in qualche stagione asciutto? un forte baluardo, non può forse essere più atto alla difesa che non un monte? Ammettendo per un istante che lo Stato debba senz'altro riguardo adagiarsi in grembo ai pretesi confini naturali, verrebbe ad essere ratificata l'oppressione di gran numero di popoli già consumata dai despoti, e si giustificherebbe altresì quella che altri Stati mirassero a compiere; perocchè non è detto quali e quanti paesi possano racchiudersi nei supposti confini naturali, ed anzi aumentando colla conquista i propri possedimenti, uno Stato potrebbe sempre aspirare a quei confini reputati naturali, che per avventura esistessero al di là dei nuovi acquisti, ed estendere quindi le proprie conquiste fino a che vengano arrestate da barriere insormontabili.... Dopo l'esempio dell'Austria che pretendeva difendere la Germania prima al Ticino, poi al Po ed in ultimo al Mincio, abbiamo oggi ancora quello della Russia alla quale invano geografia e diplomazia assegnano i confini; essa li estende continuamente, e non appena acquista una barriera robusta, tosto cerca altri antemurali più avanzati. Con questo sistema uno Stato potrebbe di mano in mano riescire ad abbracciare l'universo, ed anche solo un continente, i cui confini naturali sono di certo meglio segnati dalla

natura, che non quelli d'ogni sua più piccola frazione. L'ambizione di aggrandire il proprio regno sino ai confini naturali, ha un aspetto legittimo, purchè non serva di pretesto alla passione della guerra e della conquista. Ma i limiti naturali d'una nazione non consistono puramente nelle catene dei monti, nei laghi, mari e fiumi, salvo che ritener si voglia per logica premessa, che la nazione sia costituita unicamente dal territorio. Questa teorica accolta con favore sotto gli auspici del Montesquieu, oggi ha compiuto il suo tempo, e, pure ammettendola in piccolissima parte, noi la restringiamo nel senso che la nazione ha diritto a quel territorio che realmente occupa, e non può mai pretendere sotto lo specioso pretesto d'un confine, di possedere una catena di montagne od altri paesi abitati da stirpi diverse. L'unità naturale d'un popolo non è soltanto materiale o territoriale, ma eminentemente psicologica e fisica ad un tempo; ed i confini naturali sebbene di qualche momento a possedersi, non offrono per sè stessi sufficiente motivo per cui una nazione possa o debba appropriarseli, offendendo il principio della omogeneità di stirpe del popolo che li abita. Oltre che per essere veramente naturali siffatti limiti d'una nazione, non possono ricercarsi esclusivamente nel territorio, ma piuttosto in tutti quei fattori che già abbiamo veduto concorrere alla formazione di questa grande personalità del consorzio umano.

Da quanto abbiamo sin qui esposto risulta manifesto, che il principio di nazionalità non proscrive i miscugli delle razze, e quindi non può confondersi col principio della loro purezza; ma in quella vece sottostà alla duplice legge di attrazione e repulsione che governa tutto il genere umano; e perciò mentre respinge ogni idea di subordinazione straniera, lascia sussistere la possibilità di espansioni, per le quali un popolo assimilando a sè alcune stirpi limitrofe, se le può adottare per libero consenso degl'interessati. Allora il principio della sovranità nazionale viene a rendere perfetto quello della nazionalità, e questo perfeziona ad un tempo anche quello, restringendosi ed ampliandosi a vicenda. La modificazione fisica delle razze e delle stirpi per virtù degl'incrociamenti è incontrovertibile; anzi senza questo movimento costante, sebbene oggidì lentissimo, che agita i popoli, non vi sarebbe nemmeno il progressivo sviluppo delle piccole nazionalità, ed il mondo non farebbe che approfondire il solco d'una infanzia perenne, se pure, in un avvenire più o meno lontano, non ricadrebbe nelle più fitte tenebre, addensate da una immancabile degenerazione.

Il principio di nazionalità, come noi l'intendiamo, lungi dal dividere i popoli in gruppi rivali ed ostili, è una solenne sanzione della fraternità delle nazioni proclamata dalla grande rivoluzione francese; perocchè è per esso che i popoli vengono

considerati nella loro vita individuale e collettiva ad un tempo, sulle basi di una perfetta eguaglianza; che è loro imposto di rispettarsi a vicenda nelle più sacre aspirazioni, rimuovendo così ogni cagione di guerra. Un tale principio adunque deve di regola presiedere alla formazione degli Stati; e se pure non è il fine ultimo della società, sì che ad esso sacrificare si debba ogni altro bene della vita, è certo un mezzo potentissimo prestabilito dall'armonia provvidenziale dell'universo, per raggiungere il bene generale: « Indarno, scrive il valente Carutti [1], si spererebbero i beni che dal governo libero si attendono, se lo Stato non s'incardina sovra la nazionalità: quello Stato che di più nazionalità si compone, e quello che tutta una nazionalità non abbraccia, difettano nella base, l'uno per esercizio di violenza che accende una fiaccola di guerra inestinguibile fra governanti e governati, l'altro per debolezza mancando del necessario presidio di forza di cui, la natura provvida ordinatrice dell'universo, ha munite le varie personalità nazionali »... Le nazionalità incipienti e rozze, possono talvolta non sentire il bisogno della loro autonomia, e tal'altra senza la direzione di popoli più colti e civili non potrebbero pervenire ad una onorata esistenza, e popoli quantunque in possesso di una raffinata

(1) CARUTTI, *Dei principî del governo libero,* Firenze 1861, lib. III, cap. I.

coltura sono tal fiata troppo deboli o degenerati per reggersi da sè medesimi. « Allora il protettorato, continua il citato autore, ed anche il reggimento di una nazione provetta, può apparire legittimo. Ma quando col progredire dell'intelligenza e per le altre cause che affrettano lo sviluppo nazionale, sorge la consapevolezza dell'essere proprio, simili imperiati diventano tirannici ed ingiusti, ed il vassallaggio si tramuta in soggezione violenta e causa mali infiniti. » Imperocchè la nazione sottoposta non ha facoltà di intendere al suo meglio, di giudicare della bontà de'suoi istituti governativi, di riformarli ed atteggiarli al genio suo naturale; quindi impossibili i benefizi del vivere civile, quindi contrariata la salutare vocazione del governo. Conosciuta poi la cagione che impedisce quei beni, l'animo dei soggetti anela a rimuoverla, e nasce contenzione fra chi è diventato oppressore e chi risente l'oppressura. Allora la forza è l'unico scudo che rimanga al governo; la corruzione morale ed intellettuale diventa strumento necessario a combattere il sentimento del diritto, che rapido ed invincibile si propaga nella nazione oppressa.... Quale perfezionamento economico è praticabile, ove la misura dei sacrifici per l'utile comune è determinata dall'avidità straniera e non dal senno cittadino? E come tal dichiarazione può lasciarsi dal signore al servo, se i loro interessi sono non che differenti, opposti? Che morale progresso è lecito augurare dove l'odio

viene da natura, la diffidenza è incancellabile, il corrompimento è ragione di Stato, lo snervamento degli spiriti è comandato dalla sicurezza dei reggitori?... Che intellettuali avanzamenti sono possibili se l'intelligenza è la più formidabile nemica della superiorità forestiera? se ogni raggio di luce che penetra nelle menti è una spada che si pone in mano dell'avversario? ».... « Assurdo dunque immaginare buono e libero un governo straniero; e lo strazio delle nazionalità è il delitto più enorme che l'uomo abbia consumato sulla terra; avvegnachè la personalità nazionale sia sacra al pari di quella dell'individuo, ed iniquo sia il dominio d'un popolo su di un'altro; nè lungo possesso, nè patti, nè antichi benefizi lo giustificano. Ma se non ripugna che in un ordine non ancora perfetto della società umana, nè che una nazione sia frazionata, come la Germania, nè che uno Stato comprenda più popoli di origine diversa, come la Svizzera, giusta quanto ci obbiettò un dottissimo consesso [1], noi col Carutti già citato rispondiamo ». Nella gioventù dei popoli non è veramente un male, ma pei popoli maturi è danno e pericolo pressantissimo, tanto più se gli Stati nelle condizioni anzidette trovansi attorniati da nazionalità già formate e robuste. Danno, perchè alimentano gelosie e rivalità che finiscono in guerre

(1) La Commissione della classe di lettere e scienze morali e politiche, nella relazione riportata negli *Atti del Regio Istituto Lombardo di scienze e lettere*, Milano 1866, pag. 36.

civili, e sopratutto perchè tali Stati sono preda sicura dei vicini. E quand'anche ciò non accadesse, havvene sempre il timore, per cui i loro governi non sono veramente indipendenti, e non esercitano pienamente la sovranità di cui si vantano, trovandosi impacciati in ogni mossa da riguardi, da paure e da rispetti, che spesso indugiano un bene desiderato e rado lascianlo fruire intero. Qualunque divisione della nazione in più Stati, benchè nazionali, liberi e confederati, non potrebbe procacciarle che una vita manchevole ed instabile (1).

Alla stessa guisa pertanto che l'individuo porta in sè il diritto fondamentale di vivere in modo corrispondente alle proprie disposizioni naturali ed alla propria natura morale; parimente ogni nazione porta in sè il diritto fondamentale di esistere come Stato indipendente. A questo diritto, che è pure un dovere sotto l'aspetto umanitario, perchè ogni popolo avendo una missione particolare da compiere nella più ampia comunione internazionale, deve attendervi con tutte le forze che la natura pose a sua disposizione, corrisponde necessariamente l'obbligo di rispettare la pari libertà giuridica delle altre nazioni. Stato e nazione stanno adunque virtualmente in una vicendevole corrispondenza, benchè nel fatto non sempre si ragguaglino perfettamente per quel che

(1) Machiavelli, *Discorsi*, lib. I, cap. 22.

riguarda la loro estensione. Lo Stato nel suo giusto concetto si manifesta come il corpo della nazione, e questa come l'anima di quello [1]; e però esso può definirsi l'unione di più famiglie stanziate su di un territorio e costituenti un tutto nazionale politicamente ordinato, allo scopo di difendersi e sorreggersi a vicenda nel libero e comune loro sviluppo morale e materiale. Sebbene poi non sempre sia pienamente recata in atto questa naturale condizione di cose, non occorre occuparsi delle relazioni di fatto fra l'unità nazionale e l'unità politica delle nazioni, come quelle che per loro natura sono transitorie e conseguentemente non possono servire di fondamento giuridico alla pertrattazione del diritto internazionale moderno.

(1) Ove non havvi unità popolare, non vi ha neppure unità politica; più che uno Stato quivi si ha una pluralità di Stati in lotta fra di loro; ivi trovasi null'altro che servitù di popoli sotto la Signoria di più altri o di un solo, che facilmente si concentra nel dominio di un solo individuo, ed il despotismo sorge allora nella sua spaventosa realtà.

CAPITOLO IV.

DELLA SOVRANITÀ

Dalla precorsa esposizione chiaro emerge, che lo Stato vuol essere considerato come un prodotto di naturali elementi materiali e morali; come una vera unità nel cui seno si succedono le generazioni, unità che annoda il presente al passato ed all'avvenire. Nella moderna sua concezione, lo Stato non è quindi che una manifestazione sociale di un popolo sotto un determinato potere, per la tutela degli interessi di tutta la comunione nazionale. Lo Stato non è fuori del popolo, ma nel popolo stesso, e tutte le sue attività appariscono una conseguenza del convincimento nazionale, circa la necessità dell'unione morale e materiale; e perciò ancora esso ha bisogno di speciali organi rappresentativi della volontà sociale. *Sovranità* e *Sudditanza* sono suoi fattori essenziali; ed in quanto

signoreggia l'individuo, lo Stato fa luogo ad un contrapposto fra sè stesso e la libertà individuale, ad un dualismo, per così dire, fra governanti e governati, che si manifesta in svariatissime forme, ma sempre come alcun che di necessario, persino nella più sviluppata democrazia.

La *Sovranità* è la piena capacità propria d'ogni popolo di determinarsi da sè stesso, di recare cioè ad effetto tutte le proprie volizioni come atti della propria vita sociale. A questa capacità della propria determinazione spontanea e libera, è condizionata l'unità organica tra la coscienza nazionale e gli atti del potere politico, in guisa che questi devono sempre essere in armonia perfetta con quella [1]. Quanto più alterata sarà questa armoniosa corrispondenza, gli atti del potere sociale porteranno sempre più l'impronta dell'accidentalità e dell'arbitrio.

Se la piena libertà della propria determinazione, si riferisce allo sviluppo autonomo delle singole istituzioni organiche proprie dello Stato, mercè la partecipazione dei propri cittadini; se cioè si riferisce all'esercizio costituzionale dei più elevati poteri spettanti alla nazione nel governo di sè stessa, la *Sovranità* dicesi *interna;* ed in questo senso

(1) Negli Stati semi-sovrani, la coscienza nazionale non è sempre in armonia cogli atti del potere politico, perchè quest'ultimo deve condiscendere alle vedute dello Stato alla cui supremazia è soggetto; essenzialmente contraria alla ragione può quindi dirsi sin d'ora l'idea della semi-sovranità.

altro non è che la pienezza del potere sociale, che appellasi anche potere costituente della nazione, per quella facoltà che possiede di stabilire liberamente le forme della sua esistenza sociale, e di cangiarle in caso di necessità. Nella costituzione lo Stato esprime i principî fondamentali della propria esistenza, ed in essa ha ben anco l'organo della propria vita. Ogni Stato di fronte agli altri è quindi una potenza che si ordina ed agisce da sè stessa; ed in ciò gli stranieri non hanno alcun diritto d'ingerirsi, anzi diversamente operando violerebbero il diritto internazionale. Oltrechè l'ingerenza straniera, sebbene possa influire nei cambiamenti costituzionali massime se esercitata da Stati vicini e più potenti, non riesce mai a produrre alcun stabile ordinamento politico. La storia ce lo attesta luminosamente con svariati esempi, e dei molti che potremmo addurre, questi soli ci sian per cento che primi ci si danno innanzi, vogliam dire i tentativi della grande rivoluzione francese per circondarsi di repubbliche, quelli di Napoleone I per circondarsi di Stati vassalli, e quelli non dissimili della santa alleanza in Italia e Spagna, e del terzo impero francese nel Messico.

Se invece si considera la *Sovranità* rispetto alla libertà d'azione consentita ad ogni Stato, di fronte alla pari libertà degli altri coesistenti nel tempo e nello spazio; se cioè si ha riguardo ai rapporti di Stato a Stato e non a quelli dello Stato coi

suoi cittadini, la *Sovranità* dicesi *esterna.* Questa sostanziale differenza non cessa per ciò solo che entrambi le specie si trovano di regola sempre congiunte nell' ente giuridico che appellasi Stato. In quanto poi lo Stato è un ordinamento dell'unità popolare, la *Sovranità* è eminentemente nazionale all'interno ed all'estero; e come tale appartiene ad una sola persona morale collettiva, e si concreta e s'incarna nello Stato stesso, senza del quale la nazione non potrebbe esercitarla che in modo imperfetto ed irregolare colle rivoluzioni. La *Sovranità* è per conseguente una sola per un determinato popolo e territorio, come un solo ne è lo Stato; e soltanto nell'unione di più Stati, come meglio vedremo in appresso, si può in certa guisa scorgere una duplice *Sovranità,* quella cioè dello Stato composto e quella dei singoli Stati che lo compongono.

In virtù della loro *Sovranità,* che devono difendere con tutte le forze di cui possono disporre, e per la quale sono anche dette Potenze (Puissances, Mächte), le nazioni sono persone giuridiche capaci di diritti e di obblighi come ogni individuo; esse non soffrono altre restrizioni che quelle derivanti dalla pari *Sovranità* delle altre, e dai propri ordinamenti costituzionali, pei quali la *Sovranità* stessa ritrae un'impronta giuridica dalle leggi cui sono soggetti gli stessi governi, e delle quali questi sono pure fatti responsabili verso i governati. Quale supremo potere dello Stato la *Sovra-*

nità comprende l'indipendenza politica da ogni altro Stato, ed il diritto della più assoluta autonomia interna; non che la facoltà di disporre a piacimento delle forze dello Stato pel conseguimento degli scopi interni ed esterni della sua vita politica, e per respingere dal proprio territorio qualsiasi ingerenza politica dello straniero. Ma questa libertà e questa indipendenza, costituenti la *Sovranità* incondizionata ed inalienabile, non possono essere assolute; perchè lo Stato, qual persona giuridica della comunione umana, non è pur esso nulla di assoluto; che anzi gli è per ordine di natura imposto di agire e condursi in guisa compatibile colla libertà ed indipendenza che ugualmente spetta agli altri Stati coesistenti. Il diritto internazionale sorregge e limita ad un tempo la *Sovranità* dei singoli Stati, per difendere l'ordinata e pacifica loro convivenza, e per rendere più mite e civile anche la guerra, assoggettandola a norme giuridiche; ma niun Stato può appellarvisi contro il diritto internazionale, perchè quest'ultimo non si fonda nell'arbitrio degli Stati ma nella comunanza sociale dell'umanità. E però malgrado questi limiti che il diritto internazionale impone alla *Sovranità* d'ogni singolo Stato, la presunzione giuridica milita sempre a favore della sua pienezza ed indivisibilità.

La *Sovranità* è poi alcun chè di territoriale, sì chè per esprimere il carattere assoluto del supremo potere dello Stato, lo si contrassegna ognora

come una proprietà, *dominium pubblicum;* ma il capo dello Stato non può possederla se non quale organo della volontà sociale e come rappresentante dello Stato stesso; e questa sua concezione come un diritto politico immobiliare viene maggiormente in luce, se si considera che lo Stato è la rappresentanza vivente del popolo ordinato in stabili dimore. Dei nomadi non si occupa il diritto internazionale, perocchè essi non avendo alcun proprio paese non contano come Stati, quand'anche fossero ordinati a nazione per mezzo dei loro capi; finchè non hanno fissate le loro dimore su di un territorio venuto nell'esclusivo ed incontrastato loro dominio, la loro unione sociale per quanto ordinata possa essere, non è altro che l'affermazione della forza contro il diritto. Ed in vero non potendo niun popolo fare di meno di abitare un dato paese, i nomadi sono costretti ad occupare violentemente il territorio altrui; e quindi soltanto per evitare le maggiori calamità di una guerra esiziale, potrebbero i nomadi ottenere da quei popoli nei cui territori si aggirassero, di regolare i singoli rapporti con norme giuridiche. Ma v'ha di più, l'esercizio della *Sovranità* è di fatto sempre condizionato al possesso di un paese, di un territorio, in un col quale essa viene altresì perduta ed acquistata; anzi senza un dominio reale e materiale su cui esercitarsi, non sarebbe nemmeno pensabile. Per lo che anche il limite della pari *Sovranità* dei popoli coesistenti, è alcun che di territoriale; di

guisa che il potere sovrano degli uni non può estendersi sui membri isolati o collettivi degli altri popoli, se non sui territori che a ciascuno appartengono, e però sempre entro i termini prescritti dal diritto privato internazionale.

Niun Stato è tenuto a soffrire che sul proprio territorio uno Stato straniero intraprenda qualsiasi atto politico, sia dell'ordine amministrativo, finanziario, giudiziario o militare; ogni Stato è invece in obbligo di astenersi da qualsiasi usurpazione od abuso di potere sul territorio altrui. Ciò è ammesso da' tutti i popoli civili europei ed americani, e si pratica anche coi popoli barbari, o di civiltà molto diversa dalla nostra. Ma in quegli Stati nei quali la personalità dell'individuo non è rispettata, la polizia e la giustizia per gli stranieri che vi dimorano, è ancora oggidì amministrata dal potere sovrano della loro patria. Per questa eccezione, si sancì la massima che il diritto personale vigente appo ciascun popolo segua i suoi membri ovunque dimorino, e prevalga alla regola del diritto territoriale, il quale invece si esercita esclusivamente dal potere sovrano locale, colle sole eccezioni portate dal diritto dell'*estraterritorialità* e della navigazione lungo le coste.

Nella società internazionale invalse la consuetudine, che ancora sussiste per alcune monarchie assolute, di far dipendere l'esercizio della *Sovranità* dei nuovi Stati dal loro riconoscimento per parte degli altri già esistenti nel consorzio dei

popoli; ciò che per l'addietro veniva altresì subordinato alla forma di governo dello Stato da riconoscere. Ma fondandosi, come già si disse, nella facoltà naturale del popolo di determinarsi da sè stesso, il riconoscimento lungi dal costituire la base od anche semplicemente la condizione della *Sovranità*, la presuppone. Lo Stato che non è indipendente e quindi nemmeno sovrano, non esiste ancora, ed inutile torna il suo riconoscimento, il quale poi non significa se non una cosa di fatto, che cioè uno Stato trovasi di fronte ad altri come persona giuridica, capace di entrare in rapporti sociali cogli altri suoi simili; ma anche nella guerra come nei casi di *retorsioni* e rappresaglie avviene un tacito riconoscimento degli Stati; con esso non si fa che riconoscere il diritto internazionale, ossia la comunione giuridica degli Stati esistenti; ma non si toglie nè si aggiunge cosa alcuna al fatto dell'esistenza di uno Stato, e però non costituisce neppure una garanzia della *Sovranità*. Anzi quello Stato che col riconoscimento mirasse a costituire una garanzia od altro, si arrogherebbe un'ingerenza negli affari altrui e quindi apparirebbe il fattore dello Stato riconosciuto come partecipante alla *Sovranità* di quest'ultimo, la quale resterebbe così menomata [1].

(1) Perciò appunto che il riconoscimento non significa che una cosa di fatto, non può costituire un *casus belli*, neppure quando uno Stato riconosce una provincia o colonia staccantesi, o già stac-

Sebbene il riconoscimento si manifesti sempre come un atto libero degli Stati sovrani, pure non potrebbe dipendere dall'arbitrio dei singoli Stati, senza grave offesa della pari libertà esterna dei popoli consociati. Il diritto internazionale obbliga ed unisce nella comunione giuridico-umana gli Stati esistenti, anche contro il loro volere; e come uno Stato non può di suo arbitrio sottrarsi alla comunione sociale dell'umanità senza esporsi all'ostilità di tutti i suoi simili, parimente gli Stati che già vi si trovano congiunti, non possono arbitrariamente escluderne alcuno od impedire che vi entri. Dal momento che un popolo si costituisce politicamente nella sua unità naturale, fa tosto parte del consorzio umano, ed a ragione può quindi esigere d'essere senz'altro considerato come una persona giuridica; il suo ingresso nella società delle nazioni come alcun che di fatto, non ha d'uopo di essere preceduto da qualsiasi riconoscimento solenne, fosse pur quello degli Stati più direttamente interessati od anche offesi dalla formazione del nuovo Stato, potendo benissimo essere manifestato tacitamente, in quanto è anzi la base di ogni trattazione. Il riconoscimento non

cata da un altro Stato; e quando anche il fatto riconosciuto (nella supposizione cioè dell'effettiva esistenza della sovranità che vuol essere riconosciuta) fosse falso (e cioè che la sovranità riconosciuta non fosse effettiva), nel semplice riconoscimento non havvi ancora alcuna lesione del diritto. Un riconoscimento precipitato, potrebbe soltanto indicare la tendenza ad una futura ingerenza straniera diretta od indiretta.

è quindi soltanto un obbligo morale, ma altresì una esigenza del diritto politico, perocchè solo per esso diviene possibile di assicurare l'assistenza giuridica ai propri sudditi anche sul territorio degli Stati stranieri.

Quello Stato che pretendesse rifiutarsi di riconoscere un altro, non farebbe che interdire a se stesso ogni rapporto di diritto collo Stato non riconosciuto; ma con ciò non ne impedirebbe l'esistenza. Lo Stato come l'individuo, possono astenersi dal regolare giuridicamente i propri rapporti coi loro simili, ma per virtù ineluttabile della socialità umana, non è in loro potere di sottrarsi a qualsiasi rapporto, e dal momento che sorge un rapporto qualunque, la società è già formata. L'assoluto diniego del governo pontificio di riconoscere il nuovo regno d'Italia, ha forse potuto impedirne l'esistenza, od anche solo il commercio sociale colle popolazioni soggette al Papa?.. lo stesso dicasi dell'Austria prima della cessione del Veneto all'Italia. Il rifiuto del riconoscimento non è però una diretta lesione del diritto, e quindi nemmeno una giusta cagione di guerra, ma accenna mire ostili. Con esso si pretende di rendere impossibile ogni rapporto giuridico collo Stato che non si vuole riconoscere, ma ciò oltrepassa i limiti delle facoltà umane, perchè la socialità dei popoli come quella degli individui riposando sugli ordinamenti di natura, non può essere distrutta dall'arbitrio individuale. Per lo che an-

che nei rapporti di diritto privato non può togliere ai cittadini d'uno Stato non riconosciuto, quell'appoggio giuridico che fondasi nella natura stessa del diritto, indipendentemente dai trattati, senza offrire giusti motivi di *retorsioni* e *rappresaglie*.

Nel diritto internazionale vigente si attribuisce maggiore importanza alla forma del riconoscimento che non al riconoscimento stesso; ed è costumanza già antica nel commercio diplomatico degli Stati, di far seguire alla notificazione dei cambiamenti dinastici e nella successione al trono e nella forma di governo, uno speciale riconoscimento, e di accreditare nuovamente gli ambasciatori; come pure suolsi riconoscere espressamente nei trattati di pace lo stato di cose dai medesimi ratificato, per es., i nuovi possessi acquistati. Ma tali formalità non hanno alcuna determinata conseguenza giuridica. Il cambiamento delle ambasciate e dei consolati è in questi casi un corollario del riconoscimento, il quale è pure sempre sottinteso in qualsiasi trattato e tacitamente manifestasi coll'accettazione degli agenti diplomatici [1]. Dopo la grande rivoluzione francese, si stabilì, dalle Potenze monarchico-assolute, il principio che si dovessero riconoscere soltanto quegli Stati,

(1) L'ammissione degli inviati diplomatici d'un nuovo governo involge il licenziamento degli inviati del precedente, perchè una duplice rappresentanza dello Stato contraddirebbe alla sua unità naturale.

la cui *Sovranità* fosse legittimamente rappresentata, ed offrisse certe guarentigie diplomatiche. Allora il riconoscimento avendo un carattere di garanzia, involveva un giudizio circa la legittimità del potere sovrano di uno Stato straniero, per lo chè mirava non solo a garentire lo *statu quo* di uno Stato a fronte degli altri, ma anche ad assicurare la forma della vita interna dello Stato stesso. Così fatte tendenze si manifestarono specialmente nei congressi di Troppau e Verona, e per esse la questione della legittimità del potere sovrano d'uno Stato divenne oggetto delle decisioni diplomatiche. Ma in che consiste questa legittimità? nella maggioranza del popolo o nel diritto storico? nè nell'una nè nell'altro risposero i corifei delle dottrine dominanti a quei congressi; la monarchia assoluta soltanto è legittima. E così il riconoscimento ebbe per oggetto non l'esistenza di fatto di uno Stato, ma sì bene questa o quella dinastia o forma di governo, turbando, coi privati rapporti delle famiglie regnanti, l'impero pacifico di quella legge per la quale lo Stato non ha parentele. Contro queste ingiuste pretese protestò con vigore la rivoluzione, per non fare del riconoscimento una questione di diritto.

Quand'anche in un medesimo paese due pretendenti al potere sovrano si combattessero con forze eguali, lasciando incerto a chi sorriderà la sorte dell'armi, il riconoscimento dell'una o dell'altra fazione politica non può decidersi che a

seconda dell'esito finale [1] giusta il principio di non intervento; e le potenze che accordano il loro riconoscimento non hanno a giudicare la legittimità delle pretese dei contendenti. Perocchè, le norme giuridiche del diritto pubblico interno, punto non riguardano gli Stati stranieri, i quali devono rispettare la *Sovranità* esistente di fatto senza risalire a qualsiasi giudizio decisivo fra l'usurpazione e la legittimità; tanto più che nel sistema politico odierno gli Stati non riconoscono ancora verun giudice superiore a loro.

Se adunque la *Sovranità* non può essere condizionata al riconoscimento, il quale non significa che lo Stato riconosciuto si trovi in un possesso legittimo sotto ogni aspetto, viemeno potrebbesi subordinare il riconoscimento stesso alla costituzione interna della nazione; alla stessa guisa che il riconoscimento della personalità dell'individuo, per parte dello Stato di cui fa parte, non può essere subordinato alla sua costituzione fisica o morale, nè alla sua condizione di famiglia. Pel diritto internazionale è sempre decisivo il fatto dell'esistenza; dal momento che esistono gli Stati devono essere considerati come persone morali, ed i loro vicendevoli rapporti devono essere re-

(1) Durante la lotta e prima che sia decisa, una perfetta parità di trattamento verso entrambi le fazioni sarebbe la condotta più prudente da seguirsi, e la più conforme alle idee del diritto moderno.

golati a seconda della loro natura umana. I difetti che si possono deplorare nell'origine di uno Stato, non hanno valore che pel diritto politico, e sfuggono interamente al diritto internazionale; ogni giudizio su di essi costituisce un'ingerenza, che, qualunque essa sia, sempre intacca la pienezza della *Sovranità*. Certamente tutte le nazioni hanno interesse di restringere ognor più il regno della forza e dell'ingiustizia; e quest'interesse concordasi anzi colla doverosa loro missione sociale; ma la loro azione è circoscritta dal principio di non *intervento*, non che dalle regole della cooperazione internazionale pel raggiungimento degli scopi umani, come meglio vedremo nei seguenti capitoli.

La *Sovranità* sorge in un col consorzio stesso cui appartiene; essa è quindi coèva allo Stato, il quale alla sua volta esiste dall'istante che riunisce in sè gli elementi necessari della propria vita, vale a dire volontà e forza per difendere la propria indipendenza. Nel suo sorgere come nel suo cessare essa è alcun che di fatto prima che di dritto; nella storia quindi più che altrove si può trovare la spiegazione delle circostanze che la producono o la tolgono; ma trovatala, interessa esclusivamente al diritto pubblico interno; poichè, come già si disse, pel dritto internazionale è soltanto decisivo il fatto dell'esistenza dello Stato, pel quale soltanto diventa contemporaneamente obbligatorio il diritto stesso, per evitare la guerra di tutti con-

tro tutti e per stabilire la vita regolare della società umana.

In virtù della loro *Sovranità* le nazioni sono pienamente libere di disporre delle proprie sorti. Tuttavia quei trattati coi quali alcuna si obbligasse a sacrificare tutta o parte della propria esistenza a beneficio di un'altra nazione, sarebbero giuridicamente inefficaci; sì perchè niun popolo ha il diritto di soggiogare gli altri, sì perchè quegli che stipula la propria soggezione non potrebbe venire costretto all'adempimento del trattato, come di una prestazione impossibile; alla stessa guisa che l'uomo individuo non può farsi mancipio ad altri, rinunciando alla propria distinta personalità individuale.

La sovranità come è il primo diritto della nazione è anche il primo e più elevato dovere, sotto l'aspetto della propria conservazione, dal quale scaturisce persino il dritto di guerra. Ed ancorchè una nazione avvisasse di risolvere in tutto od in parte la propria esistenza politica in quella di altro popolo, la personalità nazionale perdurerebbe di fatto, finchè non intervenisse una perfetta fusione di stirpe; e per conseguente potrebbe sempre rivivere giuridicamente nella sua piena ed effettiva *Sovranità*, per lo stesso volere che l'avesse fatta cessare. Solo allorchè uno Stato non possedesse gli elementi necessari per una vita autonoma ed indipendente, potrebbe essergli concesso di risolvere liberamente la propria esistenza

politica in quella d'altro Stato; e solo in questa ipotesi il trattato potrebbe essere osservato di fatto, ma sempre finchè così piace al debole, e lo Stato più forte non potrebbe per simile trattato pretendere la perpetua soggezione dell'altro. L'uomo, dice lo stesso Rousseau nel suo contratto sociale, non può rinunciare alla sua persona, alla sua vita al suo *io,* ad ogni moralità delle sue azioni, e cessare in una parola d'esistere innanzi la sua morte, e malgrado la coscienza e la ragione che gli prescrivono ciò che deve fare, e ciò da cui deve astenersi. Che se l'atto di schiavitù contiene qualche riserva o restrizione, diventa un vero contratto nel quale ciascuno dei contraenti non avendo la qualità di superiore comune, resta giudice proprio quanto alle condizioni del contratto e quindi libero di romperlo tosto che se ne stima leso. Che se quindi uno schiavo non può alienarsi senza riserva al suo padrone, come mai potrebbe ciò fare un popolo con un altro? e se lo schiavo resta giudice dell'osservanza del contratto per parte del suo padrone, come non lo resterà pure il popolo dell'osservanza del trattato per parte del popolo dominatore? Tuttavia come non ogni ordinaria stipulazione toglie la libertà umana, ma soltanto la ristringe momentaneamente, così anche le alleanze e certi trattati speciali, per es. concordati religiosi, convenzioni commerciali, diritti feudali, servitù di Stato, trattati di neutralità e simili non alterano la so-

vranità se non in quanto tali atti contengono un irrevocabile abbandono di una parte essenziale del supremo potere dello Stato. E però ancora non tutti i rapporti di dipendenza turbano essenzialmente la *Sovranità* d'un popolo; perocchè se la dipendenza non è assoluta, rivive o permane sotto molti riguardi la primitiva autonomia, sebbene questa non sia piena. Nei popoli nei quali per dovizia di stirpi, o per qualche spiccato individualismo, sorsero più Stati riuniti da un vincolo comune federale, sebbene i singoli membri componenti queste unioni sieno in certi rapporti subordinati al tutto, pure hanno ancora una *Sovranità* condizionata, come, per esempio, avviene nelle diverse forme federative nelle quali sovente si distingue la *Sovranità* dei singoli Stati da quella della loro comunione. Lo stesso può dirsi, in una data misura, degli Stati così detti semi-sovrani.

Questi Stati semi-sovrani sono di regola vincolati soltanto nell'esercizio della *Sovranità* esterna, per esempio, quanto al diritto di guerra e di conchiudere trattati o qualsivoglia altra convenzione internazionale. Le restrizioni della *Sovranità* interna hanno pel diritto internazionale una importanza affatto secondaria ed entrano piuttosto nel campo del diritto pubblico interno, in quanto che esse costituiscono una *Partitio od Imminutio summi imperii* per la quale uno Stato forma, di diritto politico, parte dell'organismo dello Stato

cui viene attribuita quella porzione di potere che è sottratta all'altro. Che se questa specie di ingerenza straniera è scambievolmente pattuita, allora sorge l'unione di più Stati, *unio civitatum,* ben diversa dalla semi-sovranità. Le restrizioni della *Sovranità* si deducono dalla natura del patto, e si interpretano restrittivamente perchè la presunzione giuridica e naturale sta a favore della piena libertà dello Stato, come nella proprietà privata sta contro le servitù. In queste condizioni della vita politica d'un popolo, lo Stato di possesso è decisivo; ed i terzi trattano con questi Stati semisovrani solo per quel tanto che è loro concesso e non più, giusta l'aforismo della classica giurisprudenza romana. *Nemo plus iuris in alterum tranferre potest quam ipse habet.* I patti costitutivi di queste relazioni di semi-sovranità, originariamente portavano una quasi sottomissione di uno Stato debole ad uno più forte, od anche lo stacco di una provincia da uno Stato prima indiviso e la sua unione con un altro; ma come di leggieri si comprende dalla precorsa esposizione dei principî del diritto internazionale, siffatte relazioni sono in contraddizione all'idea moderna ed alla natura dello Stato.

La *Sovranità* è di regola una sola per ogni popolo e suo territorio, come uno ne è pure lo Stato; e per questa sua naturale tendenza all'unità, non possono essere che transitorie tutte le divisioni che della *Sovranità* si fanno. Nel corso del

tempo o lo Stato semi-sovrano si solleva alla piena *Sovranità*, ribellandosi allo Stato investito del supremo dominio, o riducendo sempre più tale supremazia a mera forma; oppure lo Stato investito della *Sovranità* assoluta attrae a sè i diritti di semi-sovranità concessi allo Stato soggetto e se lo incorpora. Anche gli Stati coloniali benchè soggetti alla madre patria, possono avere una qualche autonomia, per la quale come Stati semi-sovrani entrano in particolari rapporti di diritto internazionale. La grande distanza delle colonie dalla madre patria produce, anche nell'interesse di quest'ultima, la necessità di un governo speciale e sul luogo, e per conseguente anche di una speciale rappresentanza. Tuttavia col tempo sviluppandosi sempre più potenti, le colonie richieggono maggiori diritti e maggiore libertà di movimento; tanto chè molto facilmente pervengono a costituirsi autonome, finchè si staccano dalla madre patria formando Stati pienamente sovrani.

Dalla storia apprendiamo che se nel medio evo moltissimi erano gli Stati semi-sovrani così in Europa come in Asia, oggidì sono quasi tutti scomparsi. L'idea di una semi-sovranità è troppo vaga, e presenta persino un controsenso, in quanto chè la *Sovranità* esclude qualsiasi dipendenza dallo straniero. Non occorre quindi occuparsene, se non per quanto è necessario conoscere le varie condizioni di fatto, che tuttodì sussistono come eccezioni transitorie ed accidentali dell'unica regola

giuridica, per la quale lo Stato è pienamente sovrano nella naturale sua unità nazionale.

Nel medio evo era molto diffusa la semi-sovranità feudale, dalla quale sorgevano le restrizioni del diritto di guerra e gli obblighi di prestazioni per guerreggiarla in comune, risultanti per lo più da trattati unilaterali di soccorso; così, per es., Danimarca, Polonia, Ungheria furono feudatari dell'impero germanico. E più di recente si ebbero nuovi rapporti feudali fra il primo impero francese, ed i principati di Neuchatel, Lucca, Benevento e Pontecorvo istituiti da Napoleone I. Tributari della Porta sono i vice reami di Egitto e degli Stati barbareschi (1) e semplicemente vassalli del Papa furono Parma e Napoli.

In generale non cessano d'essere riguardati come sovrani gli Stati tributari o vassalli per sistema feudale, finchè da queste relazioni non viene menomata la libertà della propria determinazione interna ed esterna che spetta ad ogni Stato. Il tributo per sè stesso non significa una diretta dipendenza, e certo non la significò mai il tributo che Olanda, Svezia e Danimarca pagavano agli Stati pirateschi dell'Africa per sottrarre i loro comuni alla pirateria. E parimente il tributo che gli Stati di Barberia pagano alla sublime Porta,

(1) Oppenheim, *System des Volkerrecths,* Stuttgart et Leipzig 1867, th. II, kap. VI.

non impedisce che sieno considerati come Stati indipendenti, coi quali anzi le relazioni di pace e di guerra sono regolate nel modo istesso che con gli altri Stati maomettani [1]. Gli Stati propriamente semi-sovrani non possono dichiarare o condurre indipendentemente la guerra; così, per es., nell'antichità Cartagine dopo la seconda guerra punica dovea ottenere il consenso di Roma per dichiarare la guerra e guerreggiarla; essa non potea inoltre mantenere che un certo numero di navi. In condizioni analoghe a quelle dell'antica Cartagine si trovò la repubblica polacca dopo il trattato di alleanza del 1793 colla Russia.

Il protettorato è una forma più moderna della semi-sovranità; esso non è altro che la soggezione del debole al forte, perchè reputato incapace di difendersi da sè stesso; ha quindi per iscopo apparente la tutela dell'indipendenza. Ma per lo più riduce lo Stato protetto in condizione di semi-sovrano, e talvolta persino ad essere un accessorio del protettore, quando pure a questi non piaccia di assorbirlo totalmente coll'incorporazione. Anche indipendentemente da queste eventualità, lo Stato protetto è sempre suo malgrado tenuto ad accomodarsi nelle sue relazioni esterne

(1) WHEATON, *Elementi di diritto internazionale*, vol. II, cap. II, § 14, Napoli 1862. — VATTEL, *Droit des gens*, tom. I, XVI. — HEFFTER, *Droit Public d'Europe*, Paris 1857, § 22. — OPPENHEIM, Op. e loc. cit. — BLUNTSCHLI, *Das Moderne Völkerrecht*, Buch II, § 64-80, Nördlingen 1868.

alla politica del protettore, e ciò quasi a compenso della sicurezza che quest'ultimo si vanta di procacciargli. Notabilissimo fu per l'addietro il protettorato di Napoleone I sulle confederazioni Elvetica e Renana, e quello dell'Inghilterra sulle isole Jonie. D'indole specialissima furono i protettorati: della Russia sui principati Danubiani contro la supremazia ottomana che pel trattato di Parigi 30 marzo 1856, fu scambiato col protettorato collettivo dell'Europa, allo scopo di preparare, senza scosse al vecchio equilibrio europeo, la emancipazione dei principati ed il loro inalzamento a Stati sovrani ed indipendenti: quello della Russia stessa sulla repubblica delle isole Jonie prima che passasse alla Francia pel trattato di Tilsitt, e da questa all'Inghilterra pei trattati del 1815. Sotto il protettorato delle tre grandi potenze della Santa Alleanza si trovò più di recente la repubblica di Gracovia dal 1815 al 1846, che finì colla incorporazione di quel paese all'Austria. Poco dissimile nel fatto se non nell'apparenza, riuscì il sistema politico degli Stati europei inaugurato dalla Pentarchia, che nel 1818 sorse in Acquisgrana come appendice dei trattati del 1815, pel quale le grandi potenze Russia, Austria, Prussia, Francia ed Inghilterra, pretendevano decidere in comune delle sorti dei piccoli Stati di terzo ordine dello stesso continente; con che la *Sovranità* di questi ultimi veniva ridotta a mero simulacro. Il Belgio benchè considerato come po-

tenza di secondo ordine, potè allora mantenersi indipendente solo per mezzo di trattati di neutralità, e per le gelosie d'un vieto sistema di equilibrio politico. Oggigiorno la Rumenia e la Serbia sono i soli Stati d'Europa principeschi ed ereditari veramente semi-sovrani, oltre gli Stati africani di Barberia ed Egitto soggetti alla preminenza ottomana. Siccome la politica esterna degli Stati semi-sovrani non ha influenza nella diplomazia generale, così presso di loro si accreditano comunemente semplici agenti consolari. Ben diverso dalla semi-sovranità poi è quello stato di cose, pel quale singole provincie si trovano in possesso di speciali privilegi, come, per es., le provincie basche in Spagna fino alla reggenza di Espartero; e quello ancora pel quale alcune città si chiamano libere.

L'unione di più Stati, nella quale soltanto trovasi un'eccezione alla regola per noi già addotta della *Sovranità* unica, può essere semplicemente personale o reale. Nell'unione personale i diversi Stati sebbene governati da un capo comune conservano la pienezza dei loro diritti di *Sovranità* interna ed esterna; come fu per l'addietro dell'unione dell'Annover colla Gran Brettagna, e del principato di Neufchatel colla Prussia; oppure conservano soltanto la *Sovranità* interna con costituzione, leggi ed amministrazione proprie, come è tuttodì dell'unione di Svezia e Norvegia e del nuovo impero austro-ungarico, pei quali Stati la

Sovranità esterna è rappresentata dall'unico loro Re [1]. Queste unioni hanno per iscopo di procurare ai due Stati il godimento comune dei benefici della pace, e di farli partecipare insieme alle sorti della guerra. Esse non escludono l'esistenza individuale dei due corpi, la quale però è limitata dalle clausole del patto di unione a profitto della dinastia regnante.

Nell'unione reale invece uno Stato od una sua parte costituisce l'accessorio di un altro Stato principale, e ne corre la stessa sorte politica; come avviene, per es., in generale delle colonie, rispetto alla loro madre patria, ed in particolare dei tre regni uniti d'Inghilterra, Scozia ed Irlanda e della Polonia russa dopo gli ultimi Ukasi dello Czar. Tale fu non ha guari l'unione della Alsazia alla Francia, e quella dei paesi componenti la monarchia austriaca avanti l'anno 1867 e tuttodì ancora quella dei paesi non ungarici soggetti all'Austria, come pure l'unione della Finlandia Svedese alla Russia. Sì fatte unioni diconsi anche *incorporate*, ed in esse la *Sovranità* interna ed esterna dei singoli Stati è totalmente assorbita da quella dello Stato composto, dando luogo ad una sola *Sovranità*, ancorchè diversi sieno all'interno i diritti

(1) In quanto la politica estera, anche nelle monarchie più liberali, richiede una speciale cooperazione del principe, sì fatte unioni personali, per grande che sia l'indipendenza individuale delle singole parti, appariscono vere unità internazionali perchè la loro politica è essenzialmente la stessa.

privati e costituzionali; potendo persino sotto una unica costituzione trovarsi più provincie diversamente regolate, in quanto che le medesime norme costituzionali possono essere più favorevoli alle une che non alle altre, come avviene, per es., dell'Irlanda e dell'Inghilterra e per l'addietro fu dell'Olanda e del Belgio.

Se poi l'unione reale si fonda sull'eguaglianza politica dei singoli Stati che la compongono, sorge allora lo Stato propriamente detto federale, che può essere Confederazione o Federazione (1); sia che lo Stato federale miri a preparare la fusione dei destini delle diverse nazioni che compongono l'unione; sia che cerchi di raccogliere in un fascio le diverse membra di una medesima nazione divisa. In entrambi le società federali, si mira innanzi tutto a fondare la legge dell'unità nazionale dello Stato, a temperare vicendevolmente tra di loro il diritto internazionale ed il diritto politico, od a far sostituire questo a quello ed il contrario. La base nazionale degli Stati ha per esse una forma incongruente, che costituisce il loro capitale difetto; perocchè popoli affatto stranieri tra di loro non sentono mai il bisogno, nè mai riconoscono la possibilità di sì fatte unioni politiche, se non per le transitorie opportunità della difesa ed offesa.

(1) Queste diverse specie della società politica sono chiaramente designate nella lingua tedesca colle espressioni, *Staatenbund* e *Bundesstaat*, cui nella nostra letteralmente corrispondono le frasi *Unione di Stati* e *Stato dell' Unione* od anche *Stato Unito*.

Per nazioni straniere le diverse unioni federali sono eccessive; per stirpi della medesima nazione sono troppo poco. Loro scopo principale è sempre la rappresentanza unitaria all'estero, per essere i singoli Stati reputati troppo deboli a fronte delle grandi nazioni compatte; esse (ma sopratutto la federazione propriamente detta) richiedono anche un'azione interna comune, nel cui esercizio si incontrano ostacoli d'ogni specie.

La Confederazione è la forma più antica, e rappresenta una unione sociale di più Stati per scopi comuni, con carattere piuttosto repubblicano senza un organo veramente unitario. Il suo potere, risiedendo soltanto nel congresso dei rappresentanti dei singoli Stati, non è neppure un vero potere centrale, e però solo impropriamente appellasi Stato composto. Essa deve lasciare pienamente sovrani i singoli Stati, che pur formando una vera associazione politica, talvolta persino con organi comuni ed istituzioni organiche conformi al patto d'unione, non obbediscono alle decisioni del potere federale, se non per quanto vi si sottomettono volontariamente [1]. La confederazione pertanto si risolve in ultima analisi in un trattato d'alleanza offensiva e diffensiva, il quale può sempre scaturire dal senno e dalla volontà delle nazioni unitarie, senza bisogno di una comune azione belligerante, diplomatica, finanziaria, commerciale, ecc. A questa

(1) M. J. Stuart Mill, Op. cit., chap. XVIII.

forma federale appartenevano i cantoni confederati della Svizzera prima del 1798, e dal 1803 al 1848, la primitiva costituzione degli Stati Uniti d'America dal 1776 al 1787 e la confederazione germanica dal 1815 al 1866.

La Federazione è una forma unitaria della società di più Stati, ordinata come uno Stato solo, detta perciò anche Stato composto. Essa toglie totalmente ad ogni singolo Stato la *Sovranità* esterna per trasferirla ad un unico potere centrale comune, il quale non consiste, come nella Confederazione, in mandatari revocabili d'ogni singolo governo provveduti di speciali istruzioni, ma di fronte agli stranieri rappresenta un governo effettivo, ed all'interno ancora estende la sua giurisdizione sui singoli cittadini. Allato al potere centrale vi hanno poi parecchi singoli governi locali; ma questi fattori della *Sovranità* collettiva devono restare inerti, o muoversi di concerto per la stessa via, ciò che contradice alle leggi fondamentali dello sviluppo storico. Questa forma si mostrò dapprima sistemata compiutamente nell'America Settentrionalo dal 1787 in poi e nella Svizzera dal 1848 in quà.

Nell'una e nell'altra forma federale i singoli membri si garantiscono a vicenda la loro esistenza ed integrità; ma nella Confederazione si garentiscono soltanto contro gli assalti esterni; e nella Federazione anche contro i pericoli interni; nella prima trovano assicurata la pace e la tranquil-

lità esterna, nella seconda anche il loro interno ordinamento giuridico e politico. In entrambi poi il recedere di qualche membro, minacciando la esistenza del tutto sociale, è per lo più un caso di guerra, e nella Federazione costituisce anche una grave jattura del diritto politico. Ond'è che in entrambi le forme federali sempre sussistono i germi della guerra civile o quantomeno di guerre tra i diversi Stati componenti l'unione; come ce lo mostrano gli avvenimenti che funestarono la Svizzera sino al 1847 e più di recente gli Stati Uniti d'America, ed infine il litigio armato austro-prussiano che mercè l'azione dell'Italia finì coll'esclusione dell'Austria dalla Confederazione, che oggi cammina con rapidità maravigliosa verso l'unità politica di tutta la Germania [1].

Siffatte unioni appariscono alla perfine come giuridicamente indissolubili, e per conseguente contradicono alla natura della società. In ambe le forme non sono ammesse nè guerre separate, nè separati trattati di pace. La Federazione ha una sola rappresentanza all'estero e quindi anche una sola diplomazia, la quale deve attenersi ai diversi interessi dei singoli suoi membri; e questi alla loro volta nel concludere fra loro o cogli stranieri trattati espressamente assentiti dal patto

(1) M. J. Stuart Mill, Op. cit. — Freeman, *Storia dei governi federali.*

d'unione, devono prediligere gl'interessi generali dell'unione stessa. Nella Confederazione invece la rappresentanza diplomatica spetta di regola ai singoli Stati, ma anche la Confederazione qual persona morale ha essa pure il diritto di farsi rappresentare e di stipulare trattati. La Confederazione quindi ha per lo più una diplomazia centrale del tutto, ed una particolare dei singoli Stati, che si fanno ostacolo a vicenda. Essa balena fra la società del diritto internazionale e quella del diritto pubblico interno; nella Federazione invece questo ondeggiare è meno pronunziato, predominandovi l'impero del diritto politico che mira a sostituirsi del tutto all'internazionale.

Una terza forma federale, che, avuto riguardo alla costituzione essenzialmente monarchica, può appellarsi impero di più Stati, è la più stretta connessione unitaria di più Stati separati in uno Stato composto. Esempi di questo genere sono l'impero germanico nel medio evo, e l'odierno impero turco.

La Confederazione germanica del Nord, dal 1867 in poi, contiene in sè qualche cosa di tutte e tre queste forme, per lo chè non può essere rigorosamente determinata sotto l'una o l'altra. Surta dalle rovine della precedente Confederazione, colla decisiva direzione della potente monarchia prussiana e sotto l'influsso delle idee di Federazione, porta con sè le traccie di questa sua

origine [1]; essa è un compromesso delle diverse forme ideali e reali, ma sopratutto vi predomina il carattere unitario dell'impero degli Stati.

Tutte queste forme federali pertanto non hanno che una importanza mediata, come punti di transizione, del resto non necessari, per la formazione degli Stati unitari nazionali, o come ripieghi creduti atti a mitigare il difetto della base unitaria che vizia la fonte intima del potere sociale, la coscienza universale della nazione. E sopratutto dannosa è la Confederazione, se non avendo a suo scopo l'unità organica delle razze e stirpi, traligna in una lega dinastica per mettere le forze federali a disposizione dei governi, per fortificare od estendere la loro autorità. Talvolta ancora per un risultamento opposto allo scopo del suo istituto, la Confederazione è la definitiva manifestazione d'una Federazione che si rallenta, per la forza centrifuga delle differenze nazionali degli Stati dell'unione [1]. Altre modificazioni ancora può subire la sovranità delle nazioni, ma tutte sono contrarie alla natura dello Stato moderno, ed a tutte, nell'utile comune che sogliono arrecare alla società dei popoli, possono vantaggiosamente essere sostituite temporanee concessioni unilaterali o bilaterali, che come eccezioni sempre più confermano la regola generale della piena *Sovranità* nazionale.

(1) Bluntschli, *Das Moderne Volkerrecht,* Nordlingen 1868, pag. 86.

(1) Oppenheim, *Völkerrecht,* th. II, kap. VI. — Bluntschli, Op. cit.

La *Sovranità*, abbiamo già detto poco innanzi, è coeva allo Stato; quella non esiste che imperfetta ed anarchica senza di questo, ed il converso; per conseguenza quella permane finchè lo Stato sussiste e si governa da sè stesso, malgrado qualsiasi cambiamento costituzionale o territoriale. In questo senso lo Stato non muore mai, sebbene rispetto a suoi individui esso sia un corpo variabile. La *Sovranità* sussiste indipendentemente dall'esistenza fisica dei singoli membri dello Stato; ma l'uno e l'altra perdurano inalterati nella scambievole loro efficienza, finchè la legge della riproduzione fa succedere sempre nuovi membri a quelli che si estinguono. Anche i diritti e gli obblighi perdurano quindi nello Stato, indipendentemente dai cambiamenti politici; e siccome gli Stati come enti giuridici stipulano trattati fra di loro, così la durata di questi non è essenzialmente condizionata alla durata dei governi che li contrassero. Il governo che succede ad un altro è il continuatore di quello che finisce, in tutti gli effettivi rapporti dello Stato coi privati cittadini e cogli altri Stati, per quanto rappresenta la personalità giuridica della nazione sovrana. Ogni governo sia pure rivoluzionario, dispotico od usurpatore, dal momento che domina incontrastato deve valere come sovrano, anche a fronte degli Stati stranieri, i quali non hanno alcun fondamento giuridico per erigersi giudici degli affari interni di altri Stati, non riconoscendosi neppure alcun po-

tere speciale al di sopra degli Stati. Solo quegli atti di governo che contraddicono alla legittima costituzione vigente di un paese, sono per sè stessi irriti e nulli; tutti gli altri atti vincolano il successore come rappresentante di quell'unità popolare, nella quale, già altrove dicemmo, si annoda il presente al passato ed all'avvenire. Così quei trattati che si riferiscono unicamente alle persone di dati reggitori o dinastie perdono la loro efficacia, quando queste persone in virtù dei cambiamenti costituzionali o territoriali, hanno perduta la qualità di capi o dinastie sovrane dello Stato.

Per la stessa legge di continuità, le dinastie ed i governi restaurati non possono giustamente sottrarsi agli obblighi derivanti dagli atti compiuti dal legittimo potere sovrano, durante il periodo trascorso tra la caduta e la restaurazione del precedente governo. Tuttavia il potere restaurato può non rispettare gli atti del governo intermedio se, non essendo questi riuscito a costituirsi di fatto in modo stabile, e portando l'impronta della fazione, non possono valere come atti dello Stato.

Nel sistema degli Stati nazionali, neppure i cangiamenti territoriali esercitano influenza alcuna sulla identità del potere sovrano; perocchè la personalità giuridica dello Stato essendo collettiva e propria dell'intera nazione, non è di regola suscettibile di ripartizioni. Solo allorquando una parte qualsiasi di uno Stato staccasi dal tutto

cui apparteneva, *snazionalizzandosi* per così dire od acquistando una diversa individualità sotto l'influsso del movimento fisico e psicologico che anima tutte le razze suscettibili di incrociamenti più o meno estesi, possono avverarsi delle modificazioni nella somma dei diritti ed obblighi che si racchiude nella *Sovranità*. Siccome però non tutti gli Stati sono ancora oggidì costituiti sulle basi della nazionalità, così ogni qualvolta occorra di procedere alla loro ricostituzione politica per via di annessioni o disgregamenti, possono essere applicate le norme giuridiche comunemente ricevute nella vita pratica degli Stati odierni.

Lo stacco di una parte del territorio o della popolazione, adunque non significa per sè stesso una cessazione dello Stato, se potere e popolo rimangono i medesimi; dovendosi sempre avere riguardo alla parte principale che di preferenza costituisce l'ente giuridico che appellasi Stato, e l'essenza del popolo. L'antico impero romano nel quale Roma ed Italia costituivano il nucleo principale, si considerò sussistente malgrado lo stacco di alcune provincie occupate dai Germani; e parimente la Francia malgrado le diminuzioni territoriali impostele coi trattati del 1814 e 15, e 71, e l'Austria ancora dopo la perdita della Lombardia nel 1859 e del Veneto nel 1866. In questi casi i diritti generali della *Sovranità* rimangono illesi; ma i diritti ed obblighi speciali, propriamente detti locali in quanto sono inerenti ad un dato paese od

alla sua popolazione, e personali in quanto spettano ad alcune classi di persone soltanto, seguono le vicende politiche e si trasferiscono nella *Sovranità* dello Stato cui profittano le annessioni, rimanendo di tanto scemato il supremo dominio dello Stato cui prima apparteneva quella data parte di territorio e di popolazione che se ne staccò [1]. Non tutti adunque i diritti ed obblighi che prima spettavano alle provincie che si staccano da uno Stato, quando ne facevano parte, si trasferiscono allo Stato cui si annettono; così, per es., il Regno d'Italia non subentrò in tutti i diritti ed obblighi che spettavano al Lombardo-Veneto come facente parte dell'impero austriaco, ma soltanto in quelli che localmente erano inerenti alla Lombardia e Venezia, e cioè nel loro proprio debito pubblico; e così pure avvenne di recente per l'annessione dell'Alsazia e Lorena alla Germania.

Se uno Stato si divide in più altri, niuno dei quali possa esserne considerato come il continuatore, havvi una cessazione dello Stato preesistente, nel cui posto entrano bensì i nuovi Stati ma come nuove persone morali, senza alcuno dei diritti ed obblighi del predecessore. Esempi di questo genere sono, la dissoluzione dell'impero romano germanico in più Stati tedeschi del 1805-6, e la divisione dei Paesi Bassi nei regni del Belgio ed

(1) Ciò è anche una conseguenza del carattere territoriale che si è attribuito alla *Sovranità*.

Olanda avvenuta nel 1831, sebbene quest'ultimo nei rapporti colle colonie figurasse il continuatore della personalità giuridica dei disciolti Paesi Bassi. Lo stesso dicasi se uno Stato cessa per estinzione, dispersione od emigrazione del suo popolo; colla sua personalità si estinguono anche i suoi diritti ed obblighi. Quando gli Ebrei colla distruzione degli stranieri abitatori occuparono la Palestina, il nuovo Stato giudaico non divenne punto il continuatore degli Stati che scomparvero. E parimente ancora i popoli germanici quando, nel periodo delle grandi emigrazioni, abbandonarono le loro dimore, si sciolsero anche i loro Stati, ed i popoli germanici e slavi che si mossero dietro loro non vi entrarono come successori al loro posto.

La debolezza estrema di uno Stato, non ne adduce la dissoluzione, ma soltanto una certa quale impotenza di vivere autonomo. Tuttavia non vi ha diritto alcuno per annientare gli Stati che si trovano in questa condizione, essendo sempre possibile il loro risorgimento; ed anche indipendentemente da questa possibilità, finchè uno Stato sussiste di fatto il diritto internazionale lo rispetta, attendendo la naturale sua dissoluzione.

La scomparsa di uno Stato dalla scena politica dell'umanità in conseguenza della sua incorporazione in un altro, non trae seco la cessazione dei diritti ed obblighi internazionali dello Stato che fu incorporato, ma si trasferiscono interi in quello a cui profitto si effettua l'incorporazione, perchè

il popolo ed il paese dello Stato preesistente continuano a sussistere. Lo sviluppo moderno della politica nazionale ci porge molti esempi, come sono l'annessione della Savoia alla Francia nel 1859, l'unificazione dei principati italiani nel regno d'Italia nel 1860, e quella degli Stati tedeschi d'Annover, Nassau, Schleswig-Holstein e Francoforte nella Prussia nel 1867. Anche per l'unione meramente personale di più Stati sotto un solo Sovrano, non si ha alcun cangiamento nei diritti ed obblighi internazionali di ciascuno; come ce lo mostra l'unione scandinava di Svezia e Norvegia, e quelle ancora che esistevano un dì dello Schleswig-Holstein colla corona danese, del regno d'Annover colla inglese, e del granducato di Lussemburgo coll'olandese. Quanti sono gli Stati realmente esistenti, altrettante sono le persone del diritto internazionale; onde lo Stato risultante dalla incorporazione ha una sola personalità. Colla incorporazione lo Stato che cessa di esistere perde la propria *Sovranità*, e quindi anche il proprio diritto politico, e però, potrebbe conservarlo solo per mezzo dei trattati, o per concessione del nuovo Stato, al quale passano anche tutti i beni mobili ed immobili di quello che cessa. Che se al posto di uno Stato che si dissolve succedono più Stati, i beni si trasferiscono di preferenza a quello che può considerarsi il continuatore della personalità giuridica del precedente; e siccome i beni dello Stato hanno un rapporto naturale col popolo, e

col territorio, e coi pubblici bisogni di entrambi, la loro divisione si fa giusta i precetti del loro diritto pubblico interno; e se speciali ragioni non giustificano qualche eccezione, nel riparto si ha riguardo al numero della popolazione ed alla ubicazione dei beni stessi (1).

La *Sovranità* è essenzialmente uguale per tutti gli Stati che ne sono in possesso; per essa tutti i popoli politicamente ordinati hanno una uguale somma di diritti e di doveri, e quindi tutti hanno una uguale personalità giuridica, senza riguardo alla loro speciale condizione e potenza. Quest'eguaglianza giuridica di cui sono dotati i popoli, a somiglianza di quella onde sono improntate le singole persone private del consorzio umano, non toglie la diversità individuale d'ogni ente, uomo o popolo; ma la riconosce e la difende per tutti; anzi è nell'uguaglianza che è riposta la più efficace guarentigia tanto dell'autonomia ed indipendenza, ossia della *Sovranità* degli Stati, quanto della libertà interna ed esterna degli uomini; perocchè per essa soltanto possono le diverse personalità della comunione sociale umana, pretendere la costante ed eguale applicazione dei principî fondamentali del diritto internazionale, e rivolgere

(1) Così concepita l'identità e continuità dell'ente giuridico Stato, non è necessario ricorrere alla finzione del Postliminio tratta dal diritto romano, per stabilire le regole per le diverse contingenze in cui lo Stato può trovarsi a cagione delle rivoluzioni interne e delle guerre esterne.

tutte le loro forze al conseguimento dei propri scopi, svilupparsi cioè liberamente nella loro propria individualità specifica. Da questa naturale differenza degli Stati nazionali convalidata dall'eguaglianza giuridica, non deriva punto, come per molti scrittori si ammette, alcuna differenza di grado. Poichè la *Sovranità* è uguale in tutti gli Stati senza riguardo alla loro potenza, coltura ed altro, tutte le questioni di preminenza e di grado nel consorzio dei popoli offendono la dignità nazionale e la stessa *Sovranità;* dal momento che si vuole abbassare una *Sovranità* per sollevarne un'altra, si attenta a quella a vantaggio di questa, e dall'istante che questa inferiorità e superiorità viene stabilita di fatto, la *Sovranità* non è più tale di fronte ad altra di grado superiore. Ogni subordinazione della *Sovranità* è quindi altresì contraria al diritto; soltanto la maggiore o minore dignità morale di uno Stato potrà accrescerne o diminuirne il prestigio, ma nulla togliere nè aggiungere ai diritti e doveri della *Sovranità.* L'uomo giusto sarà più stimato ed eserciterà di fatto una maggiore influenza nel suo centro sociale, che non l'uomo ingiusto; così il ricco e potente; ma povero o ricco, giusto od ingiusto l'uomo è sempre ugualmente libero, ed in questa sua libertà è appunto riposta la moralità delle sue azioni. Lo stesso vale delle nazioni, le quali tutto chè chiamate ad assumere un particolare atteggiamento nella vita internazionale, e ad adempiervi una di-

versa missione sociale, hanno pure la stessa somma di diritti e di doveri le une verso le altre; chè la essenza personale dello Stato è sempre identica, sia che per le sue condizioni nazionali si sviluppi con indole agricola od industriale e commerciale o marittima (1).

Sebbene non sia mai esistito alcun officiale ordinamento dei gradi (francescamente detti ranghi) degli Stati, pure nel loro commercio diplomatico usasi onorare i principi e gli Stati nei loro rispettivi rappresentanti a seconda della loro potenza. Alcuni scrittori attribuiscono il grado imperiale a quegli Stati il cui potere sovrano ha un carattere di universalità mondiale, o per lo meno oltrepassa i limiti morali e materiali d'una sola nazione; il grado regio si attribuisce a quegli Stati la cui *Sovranità* si estende sopra una sola ed intera nazione, sia poi costituita a governo assoluto, o monarchico rappresentativo o repubblicano o granducale. Ma posto il principio di nazionalità come base fondamentale degli Stati, ognuna di queste distinzioni di fatto perde qualsiasi importanza, perchè tutti gli Stati componendosi d'una sola ed intera nazione, tutti hanno diritto allo stesso grado nel consorzio umano. E così l'uguaglianza di fatto come di diritto è perfetta malgrado la individualità distintiva di ogni popolo.

(1) Vedi l'*Introduzione*.

Nel medio evo la forma esterna dell'eguaglianza degli Stati dedotta a seconda della loro potenza, per la quale si attribuivano agli Stati titoli ed onori diversi ed usavasi un particolare cerimoniale, era il campo delle maggiori brighe diplomatiche. Nelle diete e nei congressi si consumò il tempo più prezioso con dispute di preminenza, che si risolvevano di caso in caso a seconda della maggiore antichità delle corone, od in vista di dati rapporti feudali, od in base ad usi immemorabili, e per fino con riguardo alle investiture papali. Indi sopravvennero le controversie genealogiche, per le quali scambiavasi lo Stato colla dinastia regnante; ma non mai si riuscì a risolvere in un modo generalmente riconosciuto la grande questione della precedenza, per noi affatto inutile anzi contraria al diritto. Neppure le ordinanze sul grado degli Stati emesse dai Papi, per esempio, quelle di Giulio II nel 1504, non ebbero mai un valore universalmente riconosciuto, nemmeno nei concilii, malgrado il prestigio e la venerazione in cui nel medio evo era tenuta l'autorità Pontificia. Soltanto l'antico stato di possesso conferiva in generale più elevati diritti di onoranza, che non sempre erano rispettati; e per lungo tempo si tenne fermo che l'imperatore germanico venisse dopo il Papa, ciò che consentirono anche gli Stati evangelici (Luterani e Riformati), ma non la Russia nè la Porta, sebbene la Russia non abbia mai contestata la precedenza

all'imperatore germanico. Così ancora cogli Stati non cristiani si conclusero trattati speciali circa la determinazione del grado; e negli Stati barbareschi imperano tuttora altre usanze diverse; ma in Europa, salvo poche eccezioni, i titoli sono diritti generalmente da lungo riconosciuti, e devono pure essere riconosciuti i cambiamenti, massime se il nuovo titolo che il nuovo Stato assume è più elevato del precedente.

Per tutto quanto siam venuti esponendo, in questo e nel precedente capitolo, egli è chiaro che *Sovranità* e nazionalità si rendono a vicenda compiute e si temperano nei loro eventuali eccessi; per esse lo Stato non può avere come suoi fattori che identità di lingua, continuità di territorio e consenso di popolo. Questi tre elementi operano in continua e perfetta concomitanza, tanto che l'uno non può mai escludere gli altri. E di vero negli Stati costituiti da agglomerazioni di più popoli, qualunque sieno le modalità del loro vincolo d'unione, la *Sovranità* dello Stato, fondandosi sulla presunta volontà delle singole frazioni nazionali dello Stato stesso, non è che apparente e fittizia; e non potendo sussistere che per delegazione delle diverse *Sovranità* delle singole frazioni stesse, è alcun che di derivato e per nulla assoluto; essa non è quindi immediata ma mediata; lo che contraddice alla sua vera e naturale essenza. Ogni associazione politica che non racchiude in sè tutti e tre i fattori necessari, non può essere che transitoria indipen-

dentemente da qualsiasi diuturna esistenza. L'identità di lingua è un elemento così naturale che noi siamo ognora portati a considerare come stranieri coloro dei quali non intendiamo i parlari; tanto chè l'agglomerazione di popoli di diverso linguaggio si pare piuttosto un complesso di Stati, per lo più ostili tra loro, che non propriamente uno Stato. Senza la continuità del territorio è impossibile tutta quella prontezza ed efficacia d'azione che il governo deve esercitare sui cittadini, per mantenere concorde la volontà dell' unione nazionale; onde imperfettissima ed incerta riesce l'esistenza dello Stato stesso. Senza il consenso tacito od espresso, non è possibile altro impero che quello della forza; ed allora si viene a distruggere la più bella produzione dello spirito politico moderno, il sistema rappresentativo.

Soltanto nelle questioni internazionali circa i nuovi acquisti di confine tra più Stati, può presentarsi necessaria un'eccezione alla regola per noi addotta della equipollenza dei tre fattori dello Stato nazionale, per dare cioè la prevalenza a qual si è l'uno di essi. E di fatto le nazioni quand'anche separate talvolta da barriere così dette naturali, sempre subiscono le leggi del creato, tra cui indubbiamente quella dei miscugli o degli incrociamenti. Sotto l'impero di questa legge quasi sempre vediamo paesi, che in sull'estremità d'uno Stato vengono ricoperti per così dire di uno strato nazionale proprio di quel popolo vicino che pos-

siede maggior virtù di espansione. In questo progressivo sviluppo nazionale, che viene determinato da diverse contingenze, la favella subisce delle alterazioni, per le quali non di rado, se non sempre, le popolazioni di confine posseggono due idiomi, od almeno in esse trovasi buon numero di parlanti l'una o l'altra od entrambi le lingue delle nazioni finittime ed in contatto. Allora l'identità della lingua e la continuità del territorio possono essere egualmente invocate dai diversi popoli confinanti; ed in questa contesa soltanto, può ammettersi la prevalenza dell' elemento psicologico della nazionalità, vale a dire il consenso popolare, lasciando del tutto libero ai cittadini di pronunciare sovranamente sulla loro sorte. Fuori di questo e dei somiglianti casi delle isole e delle colonie, i tre elementi sopraddetti voglionsi tenere in perfetto equilibrio, come quelli che con eguale virtù concorrono a formare lo Stato nazionale. E però noi siamo di credere, che male si appongano coloro i quali pretendono che lo Stato si costituisca per sola virtù del potere sovrano, che serpeggia in tutte le particelle umane laonde si compone ogni società politica. A costoro, che così darebbero nuova vita alla ormai vieta dottrina del patto sociale, escogitata da Rousseau ed altri anche meno celebrati di lui, rispondiamo che la *Sovranità,* essendo alcun che di fatto più che di diritto subisce le stesse vicende della storia alla quale essa appartiene; che essendo coeva dello Stato come già si è testè mostrato, non

può crearlo, se pure essa non lo presuppone già, sì che non la si può pensare separata dallo Stato, il quale anzi non merita tal nome se non è sovrano. Arrogi che la *Sovranità* appunto perchè appartiene alla storia si manifesta in diverse guise, secondo che porta il diverso grado di sviluppo sociale; e sotto questo influsso talvolta si svolge persino in modo opposto alle precedenti sue esplicazioni. E per conseguente instabile e fors'anco del tutto effimera sarebbe l'esistenza degli Stati, se potessero costituirsi sol per la volontà dei cittadini. Così fatti Stati quando pure giungessero ad avere vita lunga, sarebbero continuamente minacciati da repentini strappamenti, perciocchè per una fatale decadenza morale anche solo di piccolo numero di cittadini, potrebbero questi volere distruggere ciò che prima vollero edificare, ed il converso; e così la vita sociale dell'umanità non sarebbe che fragile nave perpetuamente agitata e mossa da contrari venti.

Ma che diremo delle isole e delle colonie?... certo per esse può addursi quanto testè si disse circa i nuovi acquisti di confini; oltrechè la continuità di territorio non è grandemente vulnerata in simili casi. Il mare che le divide, essendo libero e di tutti non può dirsi che separi assolutamente i popoli; che anzi può considerarsi la massima via degli scambi maggiori, tanto più che le navi di uno Stato sono dal diritto considerate come una continuazione del suo territorio. Certamente se tali porzioni di territorio si trovano ad enormi di-

stanze dal centro dello Stato cui appartengono, l'unione sociale non è perfetta, perchè in esse predomina l'elemento della volontà delle popolazioni isolane e coloniali, le quali nel progressivo loro sviluppo sotto la legge degli incrociamenti, portano in sè i germi di futuri nuovi popoli, che alla loro volta possono invocare i principî per noi più sopra addotti, per costituirsi in Stati autonomi e sovrani. Ma vi ha di più; le leggi dello Stato seguono il cittadino ovunque si rechi, finchè non si è trovata una nuova patria; anche emigrando in lontane regioni, purchè rispetti i vincoli che lo uniscono alla sua nazione, è giusto che si governi colle leggi di questa e ne richieda la protezione diplomatica; ma allorchè si è immedesimato nel popolo nel cui seno si è trasferito, troncando così i vincoli della precedente sua condizione sociale, egli diventa per così dire ospite e suddito della patria adottiva. Aumentando così fatte emigrazioni, spesso avviene che il paese che le riceve si *snazionalizza* per lasciare il predominio alla nazionalità degli emigrati, o per dar luogo alla nuova che sorge dalla fusione di questi cogl'indigeni. Allora lo Stato della madre patria, è forza s'acconci alle esigenze del nuovo Stato che sorge in paese straniero dalla stessa sua stirpe, ed il sistema federale mostrasi opportuno per lasciare sussistere nello Stato coloniale tutta quella autonomia ed indipendenza che può bastare al conseguimento dei suoi fini sociali; senza troncare del tutto i suoi rap-

porti di dipendenza dalla madre patria (1); ma questa non potrebbe giustamente opporsi alle eventuali pretese di assoluta *Sovranità* dello Stato coloniale; perocchè se questi ha perduto i tratti distintivi della primitiva sua stirpe, sorge per esso come per ogni altro Stato, ed in tutta la sua pienezza il diritto di nazionalità, contro il quale non è lecito attentare colla forza.

(1) È così che i rapporti della Gran Brettagna colle sue odierne colonie, somigliano alla meno stretta delle unioni federali; ed a tal sistema dovette appigliarsi per non rinnovare i casi che resero compiuta l'indipendenza degli Stati Uniti d'America.

CAPITOLO V.

DEL NON INTERVENTO.

Lo Stato qual comunione d'individui determinata dalla medesimezza d'origine e di lingua e dalla comunanza d'intendimenti materiali e morali, è un ente naturale umano che possiede una propria e distinta personalità; la quale, come apparisce storicamente attiva soltanto negli organi prestabiliti dalla costituzione politica, così presuppone la sovranità di cui non è che un corollario. Questa sovranità e questa personalità, per le quali i popoli politicamente costituiti si considerano enti razionali soggetti alle leggi giuridiche e morali, sono gli essenziali attributi della stessa nazione che compone lo Stato, e quelli altresì che devono essere più scrupolosamente rispettati, per rendere possibile il conseguimento degli scopi individuali e comuni della vita umana, e per im-

pedire il regno dell'ingiustizia e della forza. Niun rapporto giuridico è possibile fra i popoli, se questi non si riconoscono a vicenda come scopi a sè medesimi; donde ancora deriva la loro uguaglianza e libertà, che il diritto internazionale sottopone a regole e limiti, senza per questo ammettere un diritto contro il diritto. Se dunque la sovranità delle persone giuridiche del consorzio umano significa libertà ed indipendenza, essa interdice qualsiasi ingerenza straniera negli affari particolari di ciascun Stato; il *non intervento* procede quindi essenzialmente dall'altro principio, pel quale tutte le nazioni hanno il diritto di cangiare o di migliorare le loro costituzioni, come meglio talenta al potere sovrano d'ognuna.

L'opposto principio d'intervento ha per sè il diritto, da alcuni scrittori impropriamente detto *storico*. Ma come il lungo uso contrario all'ordinamento di natura, non può mai produrre un diritto, giusta l'aforismo della giurisprudenza romana, *quod ab initio vitiosum est, etc.*, così lo intervento, qual principio politico, malgrado la diuturna sua applicazione nella vita degli Stati, massime dall'epoca della grande rivoluzione francese fino ai giorni nostri, non può dirsi fondato su base giuridica; perocchè gli Stati, arbitrariamente costituiti in passato senza riguardo agli elementi della nazionalità, non erano conformi ai naturali ordinamenti dell'umanità. Per evitare quindi ogni anfibologia (che noi pure ammettiamo

un elemento storico nel diritto) diremo piuttosto che il principio d'intervento è un corollario del governo dispotico, sia esso repubblicano o monarchico. Solo colà dove predomina l'arbitrio del più forte, quivi il potere assoluto non può ristare dall'ingerirsi degli affari altrui, ogni qual volta pretende che i propri diritti ed interessi non sieno soddisfatti. Il principio negativo dell'intervento all'incontro richiede come condizione della vita dello Stato, *libertà ed ordine legale;* esso toglie tutti gl'inciampi posti fin qui al libero sviluppo della naturale capacità delle nazioni a costituirsi indipendenti ed autonome. Ogni nazione come qualsiasi altro ente personale è autorizzata a tutti quegli atti che non turbano la pari libertà delle altre, e tra questi atti principalissimi sono l'ordinamento interno dello Stato e lo sviluppo progressivo delle sue forze materiali e morali.

Governarsi da sè a proprio talento dice il Vattel, è condizione precipua dell'indipendenza; però, soggiunge, quando un popolo prende le armi contro l'oppressore è giusto e generoso il soccorrere chi difende la propria libertà, purchè non si abusi di questa massima per giustificare odiosi maneggi contro la tranquillità degli Stati. Ma questa dottrina, osserva Pinheiro-Ferreira [1], è in flagrante contraddizione al principio della individualità delle nazioni; imperocchè, egli dice, qualunque sia l'opi-

(1) *Cours de droit public externe,* Paris 1830.

nione che i governi stranieri si formano della condotta d'un sovrano verso i suoi sudditi, questi non potrebbe mantenersi al potere senza la cooperazione d'una parte dei suoi soggetti. Se quindi nella lotta che per avventura si fosse accesa fra due partiti, la maggioranza della nazione rimane indifferente, è naturalissimo e logico il dedurre che essa non abbraccia nè l'uno nè l'altro dei partiti, forse perchè niuno le offre sufficienti garanzie per accordargli la preferenza sul suo avversario. Con qual diritto adunque, esclama Pinheiro-Fereira, potrà lo straniero permettersi di sbarazzare la nazione dell'uno dei due partiti a condizione che essa subisca l'altro!

Qui occorre distinguere il caso in cui l'oppressione sorge all'interno della nazione stessa, da quello, per l'addietro più frequente, in cui l'oppressione proviene dall'estero. Nel primo caso si può con qualche eccezione, che vedremo in appresso, accettare l'opinione del pubblicista portoghese; ma nel secondo, il fatto solo dell'oppressione per parte d'uno Stato estero, costituisce di per sè un intervento lesivo della sovranità nazionale; ed è il più grande delitto che una nazione possa consumare a danno di un'altra. Dacchè uno Stato esiste nei suoi limiti naturali di razza, lingua, territorio, ed aspirazioni, esso ha diritto di svolgere a suo piacimento la propria attività e di sottrarsi a qualsiasi ingerenza straniera; ed il conquistatore che abusando della propria forza e della malvagità

altrui, invade questo Stato, se l'appropria e gli impone un governo diverso da quello che il popolo vuole, commette il più odioso e violento degl'interventi. Ad impedirlo semplicemente, od a toglierlo se già avvenuto, non solo è lecito ma la ragione comanda un altro intervento, per far cessare la violazione del diritto altrui, quando, ben inteso, non bastino le sole forze dell'offeso; imperocchè tutte le nazioni sono solidali fra loro, e per essere indipendenti e sovrane devono rispettarsi a vicenda, opponendosi ben anco nell'interesse generale della loro propria conservazione a qualsiasi ambizioso disegno di conquista ed oppressione per parte di qualsivoglia Stato. Lo smembramento d'un popolo colla forza, è sempre un pericolo certo ed imminente anche per gli altri, in quanto può costituire un primo passo verso la monarchia universale. Se la violazione di questi principî fondamentali del sodalizio internazionale, non dovesse autorizzare ogni suo membro a richiedere una riparazione, la vita dei popoli tutti sarebbe incerta ed in balìa del più forte. Ma con qual diritto una potenza neutrale interverrà a difendere il popolo soggiogato?.... col diritto umanitario universale, pel quale ripugna che qualsiasi persona sia fatta mancipio altrui; coll'uguale diritto con che la società interviene a punire il delinquente aggressore.

Del tutto errati vanno adunque coloro che sfiorando appena la superficie delle cose, e per un falso rigorismo di principî, credono l'intervento

illegittimo anche quando rechi soccorso ad un popolo soggiogato, che faccia il supremo degli sforzi per redimersi dal dominio straniero. A questa stregua essi condannano ingiustamente l'intervento francese nella guerra d'Italia del 1859. E per fermo, se l'Austria accampata militarmente nel settentrione d'Italia, non avesse colle sue forze mantenute le arbitrarie divisioni politiche della penisola, ad esclusivo vantaggio suo e dei principi suoi satelliti, con grave manifesta offesa della sovranità della nazione; allora in una eventuale collisione d'interessi fra l'Italia e l'Austria, senza mire di conquista poste in uno stato di perfetta eguaglianza giuridico-internazionale; la Francia non avrebbe avuto alcuna ragione per intervenire [1], sibbene per partecipare alla guerra collegandosi coll'una o l'altra delle parti belligeranti. E però anche simili partecipazioni non possono mai essere condannate incondizionatamente come ingiuste, bensì giudicate in base ai principî del diritto internazionale in genere e del moderno principio di nazionalità e del diritto di guerra in particolare; e quindi le si riterranno giuste ed ingiuste secondo che la parte belligerante cui giovano si trova o nò assistita dal diritto.... Ma nel caso nostro l'intervento francese mirava a ristabilire a vantaggio dell'Italia, il diritto comune a tutti i popoli

(1) L'appoggio che si dà ad uno degli Stati in guerra non è più un intervento, ma una partecipazione alla guerra.

di vivere la loro vita autonoma: per il che esso viene suffragato dal diritto moderno pel quale la Francia, pur intervenendo in Italia nel 1859, poteva giustamente e senza antinomia di sorta proclamare il non intervento, perchè appunto veniva a far cessare un precedente intervento straniero. Lo stesso può dirsi dell'intervento europeo a prò della Grecia soggiogata ed oppressa dai turchi; e dell'intervento inglese in difesa del Portogallo, contro i favori militari che la Spagna assolutista, accordava al pretendente don Michele, per distruggere la costituzione portoghese. Senza dubbio la facoltà di respingere l'intervento lesivo della propria libertà ed indipendenza, spetta principalmente alla nazione lesa; ma ove questa pur volendo, non possa da sola respingere l'offesa, sarebbe in balìa del più forte, se le altre dovessero rimanere inerti. Ciò non ostante siffatti interventi non potrebbero mai giustificarsi, se avvenissero contro la volontà dell'offeso, perchè questi allora darebbe non dubbio segno di voler risolvere la propria autonomia in quella d'altro popolo. Anche nel caso di guerre intestine provocate dall'oppressione interna, può sotto date condizioni essere giusto un intervento. Ed in vero se una delle fazioni in lotta, obbliando che niuno deve impedire alla volontà nazionale di tradursi in atto con tutti quei mezzi leciti ed onesti ch'essa reputa opportuni, che ogni interna contesa, essendo tutta privata e quasi diremmo di famiglia, non può essere giu-

stamente decisa che dagli stessi cittadini, chiedesse ed ottenesse un soccorso straniero a danno dell'altra fazione; perchè mai dovranno gli Stati rimasti neutrali mostrarsi sordi alle voci di dolore che l'altra fazione loro facesse pervenire?.... Esistendo una lesione della sovranità nazionale per opera d'un intervento, è giusto e necessario che sia riparata anche con un altro intervento se occorre; salvo che l'una delle fazioni liberamente mostri di volersi assoggettare all'altra e riconoscerne legittima l'autorità. Ma che diremo del caso in cui un despota od usurpatore qualunque giungesse ad impossessarsi delle redini dello Stato, e col terrorismo dominasse contro la volontà nazionale? Un popolo saggio e valoroso sa trovare in sè stesso le forze per sottrarsi alla tirannia interna, e non ha bisogno di comprarsi una stentata salvezza coll'aiuto straniero, che, come ben dice il Machiavelli, la libertà portata dallo straniero conduce sempre alla schiavitù. Ben poco conto merita quindi quel popolo che non sa far rispettare neppure dagli stessi suoi membri la propria volontà; ma se dopo averla manifestata in modo certo, confessando la propria impotenza implorasse un aiuto all'estero per far trionfare la sovranità nazionale contro l'oppressione del tiranno, massime se questi ritrae qualche appoggio dal di fuori per mezzo di subdoli maneggi, l'intervento sarebbe giustificato per la regola *volenti non fit injuria,* ma lascerebbe sempre un addentellato per

un contrario intervento a seconda del giudizio che dagli altri si portasse circa la giustizia della causa.

E pertanto, se può essere lecito l'intervento volontariamente richiesto, massime se ha per iscopo una riparazione delle offese ai diritti d'umanità generalmente riconosciuti, come, per es., si tentò con successo dagli Stati cristiani in Turchia, non è senza pericoli; perocchè di tal guisa facilmente raggiungono lo scopo i maneggi dello Stato più potente, il quale non avrebbe che a farsi chiamare in aiuto da altro più debole per cogliere pretesti ed opportunità a' suoi ambiziosi disegni. È il vero che quando uno Stato volontariamente chiede l'intervento altrui, non può mettersi in dubbio la sua indipendenza, ma può benissimo nascondervisi una minaccia od un pericolo maggiore all'esistenza di altri Stati. Perocchè se da un lato la richiesta dell'intervento lascia supporre che il governo richiedente sia l'organo legittimo della volontà nazionale; dall'altro tale presunzione cessa, ed anzi ne sorge una del tutto opposta, per poco si consideri: che simili richieste sono sempre fatte in vista dei pericoli interni ond'è minacciato il governo stesso: che allo Stato richiesto d'intervenire si deferisce un giudizio sugli affari interni del richiedente; ciò che sfugge alle facoltà consentitegli dal diritto internazionale, come quello che appartiene all'esclusivo dominio del diritto pubblico interno.

L'intervento volontariamente chiesto può dunque essere lecito se non altera le basi giuridiche

del sistema degli Stati nazionali, pel quale qualsiasi intervento straniero autorizza gli altri ad intervenire alla loro volta per farlo cessare. È così che la minaccia d'intervento per parte della Spagna negli affari interni del Portogallo, già nel 1826, indusse l'Inghilterra ad intervenire in favore della costituzione portoghese; contro l'intervento della Russia in Turchia nel 1855 si collegarono le potenze occidentali ed intrapresero la guerra di Crimea; contro l'intervento francese nel Messico già aveano cominciato ad intervenire nel 1866 gli Stati Uniti d'America.

La caduta di un governo, la deposizione di un principe, l'inalzamento d'un usurpatore, la violazione dei diritti costituzionali d'un popolo, sono certo gravi iatture del diritto politico vigente in un determinato Stato; ma finchè si producono solo per virtù degli avvenimenti interni d'una nazione ed indipendentemente dai maneggi politici degli stranieri, non giustificano qualsiasi ingerenza altrui, perchè non costituiscono alcuna lesione del diritto internazionale, il quale ha per oggetto soltanto i rapporti di Stato a Stato. E viemmeno ancora la parentela delle dinastie, la omogeneità degl'interessi, o le antipatie politiche contro le fazioni che cercano di giungere al potere, sia pure colle rivoluzioni, non autorizzano mai l'intervento straniero, se non per mezzo di semplici buoni uffici. Chè se la solidarietà degl'interessi deve sempre commuovere la società delle nazioni,

non deve nè può spingersi sinò a menomare l'indipendenza degli Stati nell'esercizio della loro piena sovranità. Così l'intervento non è ammessibile neppure nel caso in cui uno Stato, pretendendosi minacciato dal suo vicino, per lo sviluppo che questi imprime alle proprie forze materiali e morali, volesse impedirnelo colla forza. La presunzione di una minaccia o pericolo esterno più o meno imminente, non basta ad autorizzare l'intervento negli affari altrui, finchè questa minaccia non si traduce in un fatto positivo; ma autorizza soltanto a premunirsi con altri mezzi non meno efficaci di sicurezza, affinchè l'offesa non si effettui, ed avverandosi sia tosto riparata. L'indipendenza delle nazioni non può esser limitata dai semplici interessi degli Stati finitimi, come a torto pretese il Kamptz (1); anzi ogni Stato può fare entro i limiti del suo territorio e della sua sovranità, tutto che vuole, quand'anche ne vengano offesi gl'interessi dei terzi, sempre che i diritti di questi rimangano illesi giusta gli aforismi della giurisprudenza romana: *Nemo damnum facit nisi qui id facit, quod facere ius non habet. Non videtur vim facere qui suo iure utitur.*

Il principio di non intervento nell'odierno suo rigore, è un frutto nobilissimo del sistema rappresentativo onde oggidì si governano i popoli più

(1) Kamptz, *Wölkerrechliche.* Erörterung, *Des Rechts der Europäischen Mächte in die Verfassung eines einzelnen Staaten sich su mischen*, Berlin 1821.

civili; esso si riferisce sopratutto agli affari interni degli Stati; ma negli affari esterni è suscettibile di eccezioni, per le quali l'intervento diventa piuttosto una specie di partecipazione alla guerra legittima sorta fra due Stati, per es., quando sia diretta a fare ostacolo all'arbitrio del più forte ed a far rispettare i diritti cosmopoliti universalmente riconosciuti. Per così fatto principio concepito nella sua più ampia significazione, l'aiuto straniero può essere giusto e legittimo: I. Quando si tratti d'impedire che un popolo venga conquistato colla forza od altrimenti oppresso da un altro, oppure si tratti di far cessare la conquista o l'oppressione, se già effettuata. II. Quando durante la guerra civile una delle fazioni abbia ottenuto un aiuto straniero; questo fatto autorizza l'altra fazione a chiedere ed ottenere un uguale aiuto dall'estero, perchè sia mantenuta quell'eguaglianza per la quale la nuova sovranità possa dirsi realmente uscita dalla volontà nazionale.

In altri termini l'intervento è giusto solo allorquando si tratta di respingere un precedente intervento o qualsiasi altra lesione della sovranità nazionale, perchè allora si risolve in un mezzo di difesa e di riparazione.

Dalla precorsa esposizione egli si pare evidente che il principio di non intervento è il *complemento* della sovranità nazionale; esso è applicabile tanto al sistema pel quale due o più Stati diversi stanno sotto il dominio personale di un solo

principe ed indipendenti tra di loro, quanto al sistema della confederazione. Nella federazione per contro questo principio non può essere applicato, se non con tali e tante eccezioni da non potersi più riguardare come una regola di condotta politica interna ed esterna; perocchè nella federazione l'intervento non è che un semplice atto di governo interno, risolvendosi per lo più in un mezzo lasciato al potere centrale della federazione in forza dei patti d'unione, per l'esercizio o la conservazione delle sue prerogative o per l'adempimento della sua missione; sotto il quale aspetto oltre ad essere un diritto è anche un obbligo del potere supremo federale.

In quanto mira ad impedire che un popolo se ne assoggetti un altro, od a fare sì che una nazione possa rivendicare la propria autonomia in un con tutte le sue parti, soggette per avventura a governi stranieri, e congregare tutte le sue membra naturali, il principio di non intervento è ben anco il corollario del principio di nazionalità. Esso è il fondamento della ripartizione dello Stato nelle sue minori unità naturali ed autonome, ed in genere del così detto *discentramento* politico amministrativo; l'intervento invece oltre essere un frutto del dispotismo, è anche la base dello accentramento amministrativo; l'uno sostiene l'individualismo così dei singoli cittadini e corpi morali, come delle nazioni stesse nelle quali si racchiudono; l'altro distrugge ogni individualità

per personificarla nella volontà del regnante per vieto diritto divino, donde venne la troppo famosa parabola l'*Etat c'est moi.*

La consuetudine antica e moderna degli Stati europei, non sempre risponde nella storia alle norme che siam venuti sin qui additando; anzi il principio di non intervento sebbene modernamente bandito in ogni protocollo, in ogni convegno di principi e di rappresentanti dei popoli, non è ancora sottratto a qualsiasi eventuale violazione per parte di tutti gli Stati. All'Inghilterra però dobbiamo riconoscere il merito di averlo per la prima, dopo la rivoluzione francese dell'89, sostenuto in ogni emergente, quantunque vi facesse non poche eccezioni, e l'abbia essa stessa violato in più occasioni. Egli era naturale che così fosse; perocchè, essendo l'intervento come abbiamo più sopra già osservato, basato sulla libertà ed indipendenza nazionale, non poteva essere prima osservato od almeno proclamato, che da quel popolo il quale prima d'ogni altro trovavasi in possesso d'una costituzione politica fondata sul più ampio sistema rappresentativo e di *discentramento.* Nè puossi altamente condannare l'Inghilterra d'avere talvolta violato il principio che sempre propugnò, perchè tutti gli altri Stati colla mania d'intervenire, ovunque i loro interessi sembravano in giuoco, l'hanno a ciò costretta per evitare alla sua volta i danni degli interventi altrui, e per restringere col proprio egoismo, quello degli altri.

Ma in ultima analisi, cosa valsero a conseguire tutti gl'interventi che si consumarono sinora, in contraddizione all'opposto principio di quando in quando riconosciuto persino dagli Stati retti a governo assoluto? La storia ce lo apprende benissimo; o lo Stato era troppo debole per resistere agl'interventi stranieri, e ne fu sempre la vittima; la fine della Polonia ne informa; o lo Stato era dotato di forze vitali, e si sottraeva ad ogni ingerenza straniera tostochè cessava l'oppressione. Così l'intervento degli alleati in Francia all'epoca della grande rivoluzione, non fece che aizzare maggiormente le passioni faziose; all'epoca del direttorio, cogli interventi si crearono delle repubbliche d'intorno alla Francia, ma furono rovesciate alla sua caduta; durante il primo impero si eressero degli Stati vassalli, e questi si tolsero dalla loro condizione di semisovrani, tostocchè l'imperatore soccombette alla lega europea; e persino la restaurazione dei Borboni in Francia e l'esclusione dei Napoleonidi dal trono, tutto che decretata nelle forme internazionali, non ebbero lunga durata. Gl'interventi dell'Austria negli Stati d'Italia e quelli della Francia in Spagna, ristabilirono la monarchia assoluta togliendo di mezzo le concessioni costituzionali; ma le costituzioni limitarono di nuovo il potere assoluto, quando le potenze che erano interessate a mantenerlo si trovarono nell'impossibilità di venire in soccorso ai governi dispotici.

Ai congressi di Lubiana e di Verona fu scopertamente inalberato il vessillo della politica degli interventi, nell'interesse della legittimità del potere principesco, come un nuovo principio dell'ordinamento europeo che venne divulgato colla famosa circolare di Metternich (Lubiana 12 maggio 1821), la quale faceva l'Italia una semplice espressione geografica. Sola l'Inghilterra protestò allora contro l'applicazione di questa mostruosa teorica, che minacciava la sicurezza di tutti gli Stati e la libertà di tutti i popoli. Ed anche quando le potenze assolute tentarono di trapiantarla in America, per mantenere colla forza le colonie spagnuole nell'obbedienza alla madre patria, l'Inghilterra intervenne decisamente contro questo principio, col riconoscimento delle repubbliche dell'America meridionale, e difese in conformità alla teorica di Monroe sostenuta dagli Stati Uniti, la regola del non intervento. Di leggieri pertanto le stesse potenze assolute d'Europa si addiedero dopo tante vicissitudini, che il presunto nuovo principio del legittimo intervento, non poteva applicarsi neppure agli europei; e quindi inutilmente insistette l'Austria per l'intervento contro la rivoluzione Ellenica, ed in favore della pretesa legittima signoria della Porta; la Russia alla sua volta non credette più di suo interesse farsi il don Quisciotte della legittimità, e quando nel 1830 in Francia il legittimo Re Carlo X fu scacciato dalla rivoluzione, le potenze assolute più non osarono applicare il

loro principio d'intervento, che d'allora in poi fu anzi abbandonato come principio di politica europea. E gli stessi interventi consumati poi in Italia ora dall'Austria, ora dalla Francia, si derivavano non più da un diritto generale, ma soltanto da cause speciali. La regola del non intervento ebbe alla perfine una solenne conferma nel discorso del trono della Regina d'Inghilterra del 5 febbraio 1861, in occasione delle ultime vicende italiche. Dalla storia quindi più che dalla ragione filosofica, ci è dimostrato che la libertà dei popoli di dare a sè stessi un governo conforme ai loro voti, poteva rimanere impedita a lungo cogli interventi, ma non in modo stabile. Lo sviluppo naturale fu di fatto transitoriamente turbato e differito, ma ripigliò dovunque il sopravvento tosto che l'oppressione degl'interventi rallentò; e così dovea essere, perchè lo sviluppo naturale è la gran legge della vita degli Stati come degli individui.

CAPITOLO VI.

DELL'EQUILIBRIO POLITICO

Allorchè i popoli erano considerati materia atta a qualsiasi mercato, trasmissibili come greggi da un regnante all'altro per contratto di nozze, per testamento, per eredità, ed i principi agivano sotto l'impero di passioni del tutto personali ed egoistiche, la monarchia universale minacciava tradursi in atto; e le guerre lunghe e disastrose che furono guerreggiate a questo scopo, cui mirarono con alterna fortuna la casa d'Austria, la Germania, il papato e la Francia, aveano posto in gran pericolo l'esistenza degli Stati secondari non solo, ma di quelli altresì ch'erano o potevano essere ostacolo precipuo al conseguimento della mèta vagheggiata a vicenda dai più ambiziosi. I potentati sentendosi quindi pericolanti nella loro indipendenza, escogitarono un si-

stema politico che tenesse equilibrate le forze degli Stati in modo da impedire il danno di una preponderanza qualsiasi. Con questo sistema si cercò dapprima la sicurezza individuale degli Stati coll'indebolimento dell'avversario; indi con una certa quale uguaglianza artificiale da introdursi e mantenersi nelle forze dei singoli Stati. Questo sistema politico, al quale a torto si attribuisce l'onore di avere più volte sottratta l'Europa alla monarchia universale, vacillò per lungo tempo tra l'eguaglianza repubblicana e la preminenza aristocratica; ed infine si risolse in un sistema di opposizione a qualsiasi nuovo principato che potesse sorgere dalle diverse tendenze della vita degli Stati.

Ma di leggieri si comprende che sì fatto sistema, anzichè elevarsi all'altezza di una teorica eterna, fondasi semplicemente su quel sentimento istintivo della conservazione propria così dell'individuo, come della società, che spinge il debole a cercare aiuto contro chi vuol abusare della forza per opprimerlo. Nulla di nuovo havvi quindi in questo sistema considerato nella sua origine; ed antichissimo anzi come la legge naturale, si manifesta più o meno imperfettamente in tutti i periodi della storia (1).

Il principio dell'equilibrio, dice l'Hume (2), è

(1) WHEATON, *Storia dei progressi del diritto internazionale*, vol. I, pag. 17-20, Napoli 1862.

(2) HUME, *Saggi VII della bilancia dei poteri.*

totalmente fondato nel senso comune e sopra un ragionamento tanto semplice da non essere del tutto sfuggito neppure alla penetrazione degli antichi statisti; chè, sebbene non fosse generalmente riconosciuto, influiva sulla condotta dei principi e dei governi, come ce lo attesta la lèga contro gli Ateniesi prima della guerra del Peloponeso, e l'alleanza di Atene con Megapoli propugnata, benchè invano, da Demostene.

Nella prima metà del secolo XVII, l'assoluta indipendenza dei singoli Stati era già menomata dai trattati di sussidio, di garanzia e dagli interventi; non si stava già più isolati gli uni a fronte degli altri, e poichè il più forte faceva lecito ogni suo libito, i deboli credettero di collegarsi insieme. Di tal guisa, alla ragione del più forte si sostituiva la forza materiale dei più; lo che certo non era un gran progresso, avvegnachè la forza, per quanto grande possa essere, è sempre alcun che di subordinato; e di fronte all'azione assoluta dello spirito non può avere durevole impero. Ed in vero colla pace di Westfalia si pose fine al predominio della Casa d'Austria, ma si mantenne il germe d'una nuova dominazione, che passò ben presto alla Francia, la cui ambizione dovette poi essere infrenata colla pace di Utrecht, e più tardi ancora coi trattati del 1815. Ed anche nella più remota antichità la teorica del *contrappeso*, non valse ad impedire prima l'ingrandimento della Macedonia e poi quello

di Roma a spese delle altre nazioni. Il dominio della forza non può produrre che la guerra di tutti contro tutti, cui suprema legge è la conservazione di sè stessi. La ragione del più forte sempre si rivolta contro di lui stesso per le alleanze degli altri, ed anche il suo buon diritto non è rispettato, perchè se giova a lui diventa un pericolo ed un'ingiustizia per gli altri [1].

Questo sistema di equilibrio per mezzo dell'indebolimento dell'avversario più potente, fu svolto compiutamente da un dotto e pio scrittore francese, Fénélon; il quale, nel suo libro, *Examen de la Conscience sur les devoirs de la Royauté*, si esprime presso a poco così: l'Europa ebbe il diritto di opporsi alle pretese di Filippo II di Spagna verso l'Inghilterra; perchè diversamente questo principe avrebbe acquistato la potenza di dettare leggi, massime sul mare, a tutti gli altri Stati cristiani.... Un particolare diritto di eredità od una donazione deve cedere di fronte alla legge naturale della sicurezza delle nazioni. In breve tutto ciò che turba l'equilibrio e spinge verso la monarchia universale, non può ritenersi come giusto quand'anche si basasse sulle fonti del diritto scritto d'un popolo; perocchè le leggi di questo non possono derogare alla naturale libertà e sicurezza di tutti gli altri, che è una legge scolpita nei cuori d'ognuno. Quando una potenza mirasse

(1) Oppenheim, *System des Völkerrechts*, III, 3, 9 - XI, 2.

giungere a tal punto, che tutte le altre a lei vicine più non potrebbero resisterle, queste sono autorizzate a collegarsi contro ogni ulteriore ingrandimento di quella, perchè più tardi non sarebbero più in grado di difendere la comune indipendenza.

Ben si appone il Fénélon nel proporre la questione se un principe che come Carlo V eredita ad un tempo mezza Europa, erediti anche il diritto di opprimere la restante metà; perocchè anche il solo aspirare ad una signoria universale, è una minaccia di turbare l'equilibrio e giustifica la resistenza comune degli altri popoli. Ma certo non può dirsi offeso l'equilibrio degli Stati dall'incorporamento di Stati particolari in un tutto nazionale omogeneo; che anzi può essere necessario per la sicurezza e prosperità dell'esistenza, od anche una inevitabile conseguenza dello sviluppo nazionale d'un popolo. La storia d'Italia dal 1859 in poi, e della Germania dal 1866 in qua, meglio chiarisce questo concetto.

L'equilibrio politico non può nemmeno significare che gli Stati debbano essere egualmente grandi per estensione di territorio e per numero di popolazione, come a torto si pretese in sul principio del secolo XVIII, quando da un equilibrio quasi matematico si sperò la sicurezza della pace mondiale, e la perpetua rimozione d'ogni pericolo di monarchia universale. La diversità degli Stati in grandezza e potenza è un effetto naturale della naturale differenza delle terre, delle

individualità dei popoli e del loro sviluppo storico. Il diritto internazionale deve riconoscere queste differenze, e non potrebbe distruggerle senza sconvolgere i destini dell'umanità, che appunto si determinano dalla efficenza delle diverse forze. Falso è quindi il concetto di un equilibrio matematico, come quello che disconoscendo la forza spirituale delle differenze grandi e durevoli che la natura ha create, pretende stabilire un'uguaglianza totalmente artificiale. E viemmeno poi coll'equilibrio si può pretendere che gli Stati esistenti abbiano a mantenersi perpetuamente invariati; perocchè esistendo un naturale e quindi necessario incremento degli Stati, come anche una decadenza delle loro forze ed attività, non può essere disconosciuta la virtù trasformatrice della storia, ossia il movimento che incessantemente modifica le nazioni; ciò cui devesi por mente nello stesso diritto internazionale. Nè havvi legge alcuna fra le genti che, per l'ingrandimento territoriale d'uno Stato, autorizzi un altro, sia pure rivale, a pretendere un corrispondente ingrandimento anche a proprio vantaggio. L'ingrandimento di una nazione a danno di nazionalità straniere, può legittimare l'opposizione di tutte le altre, ma non mai autorizzare queste altre a ripetere uguale ingiuria ad altrui. Ciò non pertanto, nello scorso secolo spesso si posero in campo simili pretese in base al principio dell'equilibrio; ed è a questo sistema tutto conven-

zionale, stabilito dapprima colla pace di Westfalia ed imperfettamente restaurato con quella di Utrecht, e poi diversamente sviluppato dalla Santa Alleanza, che l'Europa deve lo spartimento della Polonia, l'abbandono della Venezia all'Austria e la incorporazione di Cracovia, e lo sminuzzamento dell'Italia in tanti piccoli Stati, nei quali rimase a lungo soffocata la nazione. Anche nel secolo presente si consumarono con queste speciose ragioni dell'equilibrio molteplici abusi; e persino nel 1860 l'annessione di Savoia alla Francia, per la quale poteasi senza ingiustizia invocare la nazionalità, fu chiesta ed assentita sotto pretesto dell'ingrandimento del regno d'Italia.

Sotto l'impero di simili dottrine l'intervento diventò ben presto l'arma più fatale dell'equilibrio politico, il quale sovente invocato a giustificare l'ingerenza che certe potenze si arrogarono negli affari interni ed esterni, è esso stesso nulla più che un'arma della gelosia spinta ad opporsi alla prosperità d'ogni nazione rivale. Questo sistema di gelosia e di reciproco indebolimento, si prevale dell'intervento non solo per assicurare l'indipendenza degli Stati, ma anche per menomarla. Di fatto così come la Francia osteggiò e vinse il primato politico universale della casa Austro-Spagnuola, e poi se l'appropriò, così essa abusò più volte dei mezzi del sistema stesso contro il resto dell'Europa, adottando di nuovo una politica che moltiplicava le armi contro di essa stessa.

Per sì fatto equilibrio che *Ancillon* chiama sistema di forze e contro-forze, gli affari d'una potenza sono considerati come affari comuni, sui quali a tutte le altre è lecito di dare il proprio voto nei congressi e nei trattati di pace. Ma l'ingiustizia della sua applicazione è manifesta, per poco si consideri come una volta stabilita l'eguaglianza artificiosa delle forze tra i diversi Stati, per mantenerla occorrerebbe una serie di mezzi illegittimi; un continuo intervento negli affari interni ed esterni delle nazioni; sì chè il commercio, l'industria, le arti, le virtù militari e tutta quanta l'attività individuale d'un popolo, dovrebbero continuamente sottostare alla censura straniera, fino a lasciarsi imporre un *maximum* di sviluppo; e la ricostituzione delle nazioni col rivendicare le loro parti soggette a diversi governi, dovrebbe rendersi impossibile. Sotto il peso di questa *legge agraria delle genti*, l'umanità non tarderebbe ad essere immersa in un letargo perenne senza alcun movimento progressivo.

Per tutto ciò egli è ben chiaro che il sistema dell'equilibrio europeo nelle sue svariate esplicazioni, non ebbe mai fino ad oggi la sua base su qualche principio assoluto; nè ebbe mai alcun stabile scopo in sè stesso. Sorto quasi esclusivamente da un bisogno istintivo e non ragionato, perchè i popoli contavano in addietro non come subbietti del diritto internazionale, ma solo come merci di scambio, come oggetti di possesso fun-

gibile dei principî, l'equilibrio europeo fu una continua oscillazione, uno scambievole annientamento; esso non rappresentò che la slealtà nel cambiamento delle alleanze e nella infrazione dei patti; per lo che si connette strettamente coi principî fondamentali del gesuitismo e del così detto Machiavellismo, pel quale lo scopo santifica i mezzi. Ed alla perfine ogni questione di equilibrio si ridusse sempre al numero di cannoni; tanto chè niun Stato visse e prosperò per sua propria ed interna forza ed autorità.

Pei trattati del 1815 poi, tutto il sistema si permutò nella pretesa d'impedire ogni turbamento della pace, e per conseguenza di conservare gli Stati esistenti; ingenuità egoistica, per la quale credeasi eternare il *fatto* confondendolo col *diritto*, senza pensare che il *fatto* può essere il prodotto del *caso* o della *violenza*, entrambi negazioni di ogni *diritto*.

Se il *fatto*, dice Laurent (1), fosse l'espressione esatta del *diritto*, senza dubbio dovrebbesi benedire il sistema che giungesse ad eternarlo; ma se il *fatto*, fosse il prodotto della violenza dovrebbesi legittimarlo?... E di vero, esistono ancora degli Stati che uscirono dalla negazione del diritto, nel senso che abbracciano nazioni diverse, oppresse ed incatenate; dovrà il sistema dell'equilibrio assicurare per sempre questo abuso della

(1) LAURENT, *Les Nationalités*, Paris 1865, pag. 44, 52.

forza?... Questo sistema lungi dal tutelare l'indipendenza delle nazioni è un ostacolo invincibile al loro sviluppo; e la pace che per esso si vuol conseguire, non è più il suo scopo tanto decantato, ma un mezzo per conservare il mal conseguito possesso. Una pace simile non garantisce il diritto, ma impedisce che nasca; sempre funeste sono le paci del despotismo, e santissime invece le guerre per la libertà ed indipendenza delle nazioni, ancorchè turbino l'equilibrio politico arzigoggolato sui trampoli dell'egoismo materiale. Falso ed ingiusto così nell'origine come nei suoi svolgimeni, è dunque il sistema dell'equilibrio fin qui adottato, per controbilanciare le forze dei diversi Stati, e che perciò chiamossi anche sistema della bilancia politica o del contrappeso, e persino legge agraria delle genti.

Per noi non havvi altro equilibrio possibile che quello derivante dalla pacifica coesistenza dei diversi Stati costituiti a seconda delle nazionalità, di guisa che la pace sia stabilita non come scopo ma come mezzo dello sviluppo progressivo della solidarietà dei popoli, i quali formando un tutto organico vivono anche d'una stessa vita che si espande in tutti i loro membri. E però per noi si disconosce l'esistenza di Stati nemici naturali e di altri alleati naturali, secondo che hanno una medesima ambizione o che mirano a raggiungere un medesimo scopo, non potendosi dalla esistenza di odii nazionali dedurre che l'odio sia la legge

naturale dei popoli. Le idee di nazionalità, libertà ed indipendenza acquistando sempre più terreno, lungi dall'isolare i popoli nell'egoismo, determinano il movimento verso l'unità morale dei medesimi, per la quale l'Europa già in parte appare una grande famiglia, i cui interessi si regolano dai suoi membri di concerto tra di loro. Questo individualismo onde sono improntati tanto i popoli quanto i singoli uomini, non è punto il frutto di un sistema immaginato dai pubblicisti; esso è un elemento costitutivo dell'umanità, e come tale insito nella creazione medesima; e però si contempera nella fratellanza istintiva, per la quale i popoli mano mano si accorgono d'essere creati a vivere in armonia e non per dilaniarsi tra di loro. Di tal guisa l'ordinamento sociale umano altro non è che il temperamento della varietà nell'unità, e di questa in quella, subordinato allo sviluppo progressivo delle nazioni, dal quale procede anche la moltiplicità dei vincoli che le uniscono.

L'equilibrio nel vero suo concetto non deve adunque mirare ad impedire l'ingrandimento degli Stati in generale, ma piuttosto a regolare il modo di effettuarlo; e però niuno potrebbe ragionevolmente sostenere che sia permesso dichiarare la guerra ad uno Stato che, progredendo nelle arti, nei commerci e nelle industrie, divenisse sempre più potente. Ma allorchè una nazione si arroga il diritto di dominarne un'altra contro sua vo-

glia, nulla havvi di più naturale e giusto che le altre nazioni si commovino di queste tendenze invaditrici, sia che la pretesa di estendere simile dominio si fondi sulla conquista o sul diritto ereditario. L'equilibrio per noi si risolve nel mantenimento della sovranità ed indipendenza di ogni nazione costituita, contro chiunque osasse minacciarla; e nell'obbligo di favorire la ricostituzione politica di quei popoli soggiogati, che in modo non dubbio hanno dimostrato di voler e potere essere liberi. L'equilibrio moderno non è per anco riformato secondo il nuovo avvenimento del principio di nazionalità; e sebbene ancora si sorregga in gran parte sui patti del 1815 non del tutto lacerati, pure non è più quello del principio del secolo. Architettato su trattati conclusi in vista di interessi esclusivi ai regnanti, che si retribuivano a misura di miglia, a calcolo di entrate e numero di anime, non fu che una reazione organizzata contro la rivoluzione a profitto dell'assolutismo. Ma gli eventi dei nostri giorni l'hanno già modificato a profitto della libertà dei popoli ed in omaggio alla nazionalità. La diffusione della civiltà, lo sviluppo delle ricchezze sociali, la moltiplicità e rapidità delle comunicazioni, la forza stessa dell'opinione pubblica, non possono a lungo tollerare un equilibrio politico, così artificiale e tanto diffettoso. Forse non è lontano il momento in cui lo svegliarsi dei popoli oppressi, modificherà nuovamente ed in un senso più ra-

dicale il sistema che talvolta ancora qualche Stato invoca. E poichè il mondo tende ad unirsi malgrado gli oceani che separano i continenti, egli è lecito sperare che il nuovo equilibrio inaugurato dagli avvenimenti d'Italia e Germania, si estenderà coll'incivilimento a tutte le parti dell'universo; e per esso tutti i popoli, dovendo essere padroni dei propri destini, dovranno sorreggersi a vicenda per tutelare ciascuno contro tutti e tutti contro ciascuno la loro esistenza libera ed autonoma, senz'altro vincolo che il rispetto degli uguali diritti ad ogni popolo spettanti nel consorzio civile dell'umanità. Il fraterno sodalizio delle nazioni soddisfatte nei più vitali loro bisogni, sarà allora il più perfetto equilibrio degli Stati, come quello che potrà trovare la sua realtà nel libero fatto immediato delle nazioni stesse, vincolate dall'obbligo di una ragionevole scambievolezza. All'equilibrio artificiale dell'egoismo, che pretende immobilitare le forze degli Stati e perpetuare uno Stato di cose contrario alle leggi di natura, subentrerà quindi lo equilibrio naturale dell'umanità; ed ogni popolo, nella vicendevole sua eguaglianza giuridica a fronte degli altri, troverà la migliore garanzia delle condizioni della sua vita nazionale, senza riguardo alla sua potenza e sviluppo, e senza ispirare timore della preponderanza morale e materiale che per avventura acquistasse con tutte le arti della pace. E già le nuove combinazioni sociali, favorite e propugnate

in omaggio al principio di nazionalità chiariscono evidente che i popoli lungi dall'avere qualsiasi interesse a nuocersi, si avvantaggiano grandemente della stessa prosperità d'ognuno di essi. Certamente sarebbe desiderabile, massime dopo l'applicazione del sistema rappresentativo a tutti gli Stati civili d'Europa, che gl'interessi naturali dei popoli non potessero in alcun modo essere travisati da mire personali dei regnanti; lo che forse farebbe sentire il bisogno di modificare il diritto pubblico interno di molti Stati, per ciò che riguarda l'esercizio del diritto di pace e di guerra; ma ciò oltrepassa i limiti del nostro campo ed entra in quelli del diritto comunemente detto costituzionale; ma qualunque possa essere la risoluzione di questa controversia, nulla cangia alla sostanza delle cose per noi sin qui discorse.

CAPITOLO VII.

DELLA COMUNIONE INTERNAZIONALE

Già abbiamo visto nell'introduzione che l'uomo sì pel bisogno irresistibile della propria perfezione possibile, e sì per la insufficienza delle sue forze a conseguire questo suo scopo finale sulla terra, ha il diritto e l'obbligo ad un tempo di entrare in relazione con altri suoi simili. Applicando quelle considerazioni ai popoli, è necessario riconoscere l'esistenza virtuale, se pur non fosse già effettiva, di una comunione internazionale, nella quale essi cooperano al raggiungimento degli scopi comuni dell'umanità.

Nel grande disegno della repubblica cristiana di Sully, nel quale pur convenne Enrico IV, già abbiamo un primo tentativo per recare in atto la associazione dei popoli, come oggi nelle società rette a governo libero vediamo fare ai singoli

individui. Il limite della cristianità, che erasi accettato molto più tardi anche dalla santa alleanza dei principi, è omai varcato, e la comunione può dirsi sussistere non solo di fatto, senza distinzione di religione, di sangue, di stirpe, di territorio, ma vivificata ben anco dall'intima coscienza giuridica di tutti i popoli civili, e di quelli altresì, che ancor si trovano ai primi passi sul cammino della civiltà. Se i procedimenti di quest' associazione omai palese, non sempre rispondono ai principî generali della giustizia, vuolsi attribuire al difetto del suo organamento, ed ancora al non essere voluta riconoscere esplicitamente; ma, sebbene così imperfetta, non può dirsi una chimera, come tuttodì si dilettano non pochi anche valenti scrittori appellarla; massime dopo l'esempio che oggi ci porge l'unione americana, ben più stretta che non quella che vorremmo per la restante societa umana, od almeno transitoriamente per l'Europa moderna.

Entrando in relazione co' suoi simili, l'uomo ha il diritto e l'obbligo di curare il proprio benessere, pur aiutando gli altri a conseguire questo medesimo scopo. Lo stesso vale delle nazioni, che sono i veri individui dell'umanità, alla più ampia cerchia della quale conviene por mente in ogni azione sociale. L'isolamento è funesto ai popoli come agli individui; nella solitudine l'uomo si consuma, e, per così dire, si *atrofizza*, le nazioni prolungano la loro infanzia, ed in questa immobilità degenerano e vengono al niente: dove la vita è il moto. A svi-

luppare le proprie facoltà l'uomo non ha sulla terra altro mezzo che la società; nella prospera come nell'avversa sorte egli ha bisogno d'altrui, e non vive che per metà, s'egli non vive che per sè stesso: così Delille [1]. E però la società vuol essere ordinata in modo ch'egli vi si possa muovere liberamente, sì che l'unità del tutto sia temperata dall'individualità de' suoi membri; dappoichè l'unità assoluta, distruggendo l'operosità individuale, contrasta lo scopo dell'associazione; laddove lo spirito assoluto d'individualità crea l'anarchia in luogo dell'ordine sociale, e danneggia l'individuo stesso, in quanto lo priva dell'appoggio, che deve trovare negli altri suoi simili. Nè gran fatto diversa si pare la vita dei popoli; che se la loro unità per noi già propugnata, non deve estendersi a tutto il genere umano, è pur giocoforza riconoscere che la vita individuale e la nazionale non bastano da sole al compiuto sviluppo delle facoltà dell'uomo, ed all'adempimento della missione, che questi tiene dalle leggi di natura. Per ciò solo che le nazioni hanno ciascuna un'indole particolare, esse rappresentano ciascuna di per sè soltanto un aspetto dell'umanità: e quindi devono mettersi in relazioni tra di loro. Per questa via soltanto è loro dato svilupparsi in un regolare ed armonico progredire continuo.

La diversità dei climi e dei territori, a cagion

(1) Delille, *L'homme des champs*, ch. II.

d'esempio, arrecando un'adeguata varietà di prodotti, rende necessari gli scambi, che tanto più facili riescono quanto maggiori sono i vincoli, che fra gli uomini come fra i popoli sorgono dai vicendevoli loro contatti. Da qui quel profondo sentimento di solidarietà, che unisce i popoli liberi e padroni di sè in una più ampia cerchia sociale, nella quale entrano persino senza volerlo o saperlo, trattivi dalla più forte delle necessità, quella cioè del soddisfacimento dei loro bisogni. E' così mostrasi ben chiara l'esistenza degli elementi d'individualità e di associazione, che sono, per così dire, le due faccie, onde la creazione dotò l'umanità. La vita individuale si integra nella nazionale, ed entrambi nella internazionale, donde deriva la necessità di un organamento, che armonizzi fra loro le diverse modalità del vivere civile, che soddisfi cioè alla unità e varietà naturali del consorzio umano. Solo in tal guisa la società generale degli uomini e dei popoli può sottrarsi all'ambiziosa pretesa della monarchia universale, distoglierne i danni e centuplicarne i vantaggi.

Se da una parte il genere umano dev'essere socialmente ordinato in modo che la vita nazionale favorisca lo svolgimento della vita individuale, e che la vita universale penetri in entrambi e ne faciliti il progressivo sviluppo: dall'altra è necessario che l'individuo, sebbene indipendente, non impacci la vita nazionale, e così sia tolto ch'egli possa distruggere il centro, nel quale è chiamato

a vivere. E parimente la nazione non può incagliare la vita generale comune, senza sostituirvi una esistenza particolare ed egoistica; e l'egoismo ben sa ognuno che le storie abbia cercate, uccide chi vi si abbandona. Così fra le diverse missioni comuni all'individuo, alla nazione ed all'umanità trovasi anche il cômpito generoso di promuovere il conseguimento degli scopi altrui, mercè la cooperazione di quelli altresì, che non vi hanno alcun interesse immediato. E di vero, per quanto potente possa essere la triade, onde si compone il consorzio universale, vi hanno casi, in cui le forze dei singoli suoi membri non bastano a raggiungere la meta loro provvidenzialmente assegnata, od a sè medesimi prefissa da sè stessi; tanto che, malgrado la più ampia cerchia d'azione consentitagli, l'umanità non può sempre ottenere il miglioramento progressivo dell'individuo, senza la cooperazione dei minori centri nazionali; e questi, alla loro volta, possono trovarsi nell'impossibilità di conseguire il loro scopo, senza l'aiuto altrui. A cagion d'esempio, qualsiasi nazione, tuttochè potentissima, non potrebbe, senza il consenso dello Stato straniero, ottenere la esecuzione dei propri giudicati sul territorio d'altri; e viemmeno potrebbe colpire il delinquente rifugiato all'estero, se lo Stato in cui trovasi rifiutasse consegnarlo ai suoi giudici naturali. Lo stesso dicasi di mille altri rapporti giornalieri, che sorgono nella vita comune dei popoli. La più elevata forma del vivere umano

sta dunque nelle relazioni continue e vicendevoli tra popoli e popoli, Stati e Stati e loro membri individui; e poichè queste relazioni esprimono libertà individuale ed associazione, l'unione, che per noi appellasi internazionale, non è altro che l'ordinata coesistenza dei corpi nazionali, vicendevolmente indipendenti ed autonomi, pel comune conseguimento dello scopo loro generale e di quegli intenti altresì, che non possono asseguirsi compiutamente colle forze isolate degl'individui, o delle nazioni.

Così assodata la dimostrazione, fatta per tutto il corso del presente libro, dell'esistenza necessaria di un'associazione dei popoli, è d'uopo ricercare in che consista l'azione sua sociale ed indicarne le modalità. Per fermo ognuno comprende ch'egli non è punto facile dimostrare, che cômpito dello Stato sia anche quello di promuovere ed agevolare il conseguimento dello scopo della vita degli altri popoli e dell'umanità in genere. Tuttavia e' si pare di per sè che l'adempimento di così fatto dovere morale, non può risolversi mai in una prestazione unilaterale; che anzi esige qual condizione essenziale una certa quale scambievolezza fra gli Stati, ossia come meno correttamente dicesi nel linguaggio convenzionale, una *reciprocanza* di condotta. Ammesso poi che lo Stato sia in obbligo di cooperare allo scopo comune della vita umana per sè stessa, anche quando non vi ha un interesse immediato (ciò

che del resto non può rimettersi in dubbio), e quindi di agevolare anche il cômpito altrui; ciò vuolsi intendere pei soli casi in cui gli Stati stranieri non siano da soli in grado di raggiungere il proprio scopo, mercè la conveniente applicazione delle sole loro forze [1]; e con sì fatto aiuto ad altrui, non si venga a trascurare il soddisfacimento dovuto alle necessità sociali della nazione che lo presta, od a turbarne in qualsiasi modo le condizioni della sua esistenza. Entro questi stessi limiti, la cooperazione dello Stato può aver luogo anche a favore dei singoli suoi sudditi, considerando, per esempio, come d'interesse anche proprio le convenzioni ed accordi loro. Ed in ciò consiste propriamente la costante e scambievole efficenza della vita internazionale, nazionale ed individuale. In quanto l'associazione dei popoli mira a quegli scopi che non si possono conseguire con forze singole, in tanto la partizione del genere umano in singoli Stati sovrani, è un ostacolo che la ragione comanda di superare. Tuttavia i singoli Stati sono i membri intermedi, necessari al conseguimento dello scopo della vita dell'uomo sulla terra. Certamente può

(1) Essendo omai sufficientemente delineato il concetto di Stato e nazione, e stabilito che l'uno non è che il corpo dell'altra, ci permettiamo usare a vicenda i due vocaboli per evitare le troppo frequenti ripetizioni: preferendo del resto la parola Stato quando principalmente si allude all'unità o direzione politica della nazione, al centro per così dire dell'attività del popolo, al suo organo.

avvenire che anche l'associazione delle forze onde si compone la società umana, non riesca a superare le circostanze che si oppongono ad un dato fine; ma prescindendo da questa imperfezione propria di tutto ciò che è umano, è pure incontrovertibile che mercè la cooperazione dei più, puossi effettivamente ottenere ciò che sarebbe vano attendere da sforzi isolati. Ciò non pertanto quest'obbligo di tutti di cooperare al benessere altrui, entro i limiti predetti, non è alcun che di giuridico convalidato da una *legge positiva,* ma rimane nel libero apprezzamento dell'interessato; il quale determinandosi a soddisfarlo, non fa che seguire i dettami della più squisita moralità senza offesa della propria libertà ed autonomia; chi per converso disconosce quest'obbligo, commette un atto forse ingiusto, ma non rimane per questo meno libero nella determinazione di sè stesso.

La partizione del genere umano in tante piccole unità è inevitabile, tra per la imperfettissima signoria dell'uomo sulla terra, e per l'impossibilità di provvedere a tutte le circostanze della vita, in tanta varietà d'uomini. I singoli Stati sono indispensabili per provvedere a date condizioni del vivere civile; come gli altri ordinamenti minori, famiglia, comune, provincia esistono pel soddisfacimento di altri bisogni affini. Ma ciò che eccede le forze isolate di questi singoli istituti, non esce punto della cerchia d'azione che la natura assegna all'intera società umana, anzi questa deve

far sì che non rimangano negletti quei bisogni al cui soddisfacimento non bastano la famiglia, il comune, la provincia, lo Stato. Da questa insufficienza delle singole forze si inferisce la necessità di una più ampia associazione fra gli Stati medesimi; ma non già la necessità di opprimere i popoli in unico Stato mondiale, come per noi già si disse alquanto più sopra.

Ma pur non riconoscendo quest'obbligo morale e vicendevole d'una certa cooperazione nella vita umana, per parte dei singoli Stati coesistenti: non si potrebbe in niun modo disconoscere che ove questi principî fossero tenuti in rispetto da tutti, si conseguirebbe un sensibile miglioramento delle odierne relazioni fra Stato e Stato. Vero è ch'egli è un concetto ideale che qui si prende in esame, ma l'ulteriore progredire del pensiero in questo ideale medesimo non può far concludere di tratto alla infondatezza del punto di partenza, o legittimare l'accusa di visionari già data ai preclari ingegni, tuttodì celebrati nella storia del diritto, di Saint-Pierre, Bentham, Kant ed altri [1]. I pubblicisti e gli storici, scrive Laurent, che non tengono conto che dei fatti, possono ancora oggidì considerare la repubblica europea come inattua-

(1) Rousseau J., *Extrait du projet de paix perpetuelle*, Amsterdam 1796. — Emanuel Kant, *Zum ewigen Frieden*, Königsberg 1795. — Saint-Simon, *De la réorganisation de la Société européenne*, Paris 1814. — M. J. Stuar Mill, *Considérations on Representative Governement*, chap. XVII, London 1861.

bile; ma non possono più dichiararla chimera in presenza della Confederazione Americana che abbraccia una parte del nuovo mondo, e di quella meno grande che nel cuore dell'Europa stessa, racchiude in sè molti popoli diversi per indole e coltura - l'Elvetica. E quando pure si volesse credere che la pace, l'armonia, la fratellanza dei popoli, rimaner debbano allo stato d'idealità; che l'imperfezione umana e l'attuazione d'un ideale qualunque siano termini contradditori fra loro, ciò non impedisce che esista un ideale, e vi si possa accostare per le leggi inesorabili del progresso indefinito dell'uomo. Che la comunione internazionale non sia più a considerarsi chimera, e' si pare incontrovertibile anche per ciò che, come la santa alleanza era riuscita a costituire una specie di confederazione europea, a vantaggio dei desposti, non puossi ragionevolmente disperare che la comunione dei popoli non abbia mai ad entrare nel dominio dei fatti; anzi secondo ne pare, già cominciò a manifestarsi, tanto che la cooperazione vicendevole dei popoli che ne è la prima base, mostrasi anche colà ove non si riconosce il principio della comunione internazionale. E di vero, non si è mai da chicchesia negato che sotto certe condizioni lo straniero fruisca degl'istituti scientifici, artistici e letterari; non mai si ricusa a navi straniere l'uso di luoghi di sicurezza, a commercianti stranieri l'estensione delle norme di assicurazione dei loro beni; infine tutto il di-

ritto privato internazionale è ripieno di simili esempi.

E però la cooperazione vicendevole, che gli Stati e gl'individui tra loro si prestano, non deve essere nè un sacrificio fanatico di sè stessi, nè un sostituirsi ai neghittosi, trascurando i propri interessi; essa deve operare solo allorchè le forze degl'interessati immediati, non bastano al conseguimento di uno scopo utile o necessario. Ond'è che la comunione internazionale, mentre impone moralmente così agl' individui come ai popoli, l'obbligo di prender parte alla vita generale della umanità, giusta le loro doti, e di promuoverne lo sviluppo con tutte le loro forze, ammette e sancisce il principio di *non intervento,* che più sopra fu ampiamente svolto; in quanto che la cooperazione internazionale, essendo il risultamento di un elevato principio morale, si snaturerebbe senza libertà; chè l'agire per costrizione qualunque non può attribuire alcun merito o demerito morale, sì nelle buone e sì nelle male azioni.

Niuno Stato, già si è poc'anzi accennato, non è tenuto ad impiegare a vantaggio altrui, quei mezzi di cui abbisogna per raggiungere il fine della propria esistenza. E di vero, derivando tali mezzi dalle ricchezze e dalle forze fisiche e spirituali dei membri dello Stato, non possono lasciarsi ad esclusiva sua disposizione, ma devono altresì servire al soddisfacimento dei bisogni personali dei singoli cittadini, ed al conseguimento degli scopi sociali

dello Stato stesso. Tra questi scopi, può in certa qual misura entrare il soddisfacimento d'interessi stranieri, ma sempre deve prevalere l'interesse nazionale; perocchè prima che per gli altri l'uomo vive per sè stesso; e così le nazioni. Oltrechè la fonte, da cui scaturiscono i mezzi attribuiti allo Stato, vale a dire la ricchezza nazionale, non essendo inesauribile, è chiaro che in caso di collisione devonsi preferire gli scopi più importanti e prossimi; e l'obbligo di raggiungere anche gli altri cessa per l'impossibilità di conseguirli. In fine la cooperazione internazionale è doverosa, solo allorchè se ne può attendere un favorevole risultamento.

Quando la cooperazione mostrasi ragionevole per più scopi contemporanei, che non possono soddisfarsi insieme, la preferenza spetta a quello che è utile anche allo Stato cooperatore, nell'eguaglianza poi di questi due rapporti, vuolsi considerare l'importanza dell'oggetto pel quale occorre la cooperazione straniera. Quest'importanza non è poi da misurarsi unicamente secondo il valore materiale de' risultamenti, ma anche lo scopo spirituale o morale deve avere il suo peso. Un'esatta ponderazione di questi rapporti non è sempre facile; e la preferenza accordata all'uno può essere molesta per altri; ma queste difficoltà inerenti alla natura umana, nulla tolgono alla giustezza del principio. Nè meno certo si è che la via più sicura per ottenere un durevole ordinamento di sì fatte rela-

zioni tra i popoli, è quella degli espliciti accordi. E però ogni Stato può valersi di tutte le opportunità, per intendersi cogli altri circa gli oggetti della comunione internazionale nella massima estensione possibile; quanto più determinate e particolareggiate le convenzioni, sono tanto meno a temersi i dubbi e le contestazioni. Tuttavia i trattati non sono la forma indispensabile degli accordi, circa la cooperazione vicendevole dei diversi Stati per uno scopo comune ed utile a tutti in particolare, o che anche interessi soltanto la più ampia cerchia umana. E di vero, fra diversi Stati che si accordano circa un dato modo di agire, puossi asseguire il proprio intento anche con sole disposizioni unilaterali, le quali sempre impegnano fino ad un certo punto i terzi alla parità di trattamento. Sì fatto procedere è anzi più saggio e prudente, in quanto che non vincola quella libertà d'azione, che la politica esige in alcuni casi, nei quali un'obbligazione formale sarebbe più dannosa che utile. Ma v'ha di più; nello stato presente delle relazioni internazionali, le proposte di trattati complessivi e di congressi per recarli a compimento più facilmente ingenerano diffidenza che non inclinazione ad accomodamento, ed i trattati già conclusi possono, per l'infelice loro modo di espressione, produrre non lievi difficoltà, e queste divenire più gravi per la varietà delle interpretazioni; massime se i trattati si concludono per mezzo di potenze così dette mediatrici, le quali, come spesso avviene, portano nella

interpretazione anche le vedute loro particolari. Di leggeri si comprende adunque che in simili casi, con una promessa soltanto meno stringente si raggiunge almeno uno scopo, quand'anche forse non sia il migliore.

Per quanto certo poi sia l'obbligo morale della cooperazione internazionale, è non di meno da attendersi che singoli Stati cerchino sottrarvisi in tutto od in parte. Per tali eventualità, è a ritenersi come norma giuridica, che uno Stato a fronte di quelli che non riconoscono quest'obbligo, non è neppure da parte sua legato dalle proprie promesse. Al dovere per uno Stato di prestare la propria cooperazione agli stranieri, corrisponde il diritto di pretendere un uguale trattamento: e' sarebbe ben duro che lo Stato esigesse dai sudditi il loro concorso nella cooperazione internazionale, senza procurare loro uguale concorso da parte degli stranieri per uguali bisogni. Il dovere adunque esiste, ma sotto condizione di una ragionevole scambievolezza; con che non si esclude qualsiasi eccezione, quando, a cagion d'esempio, lo Stato venisse a mettere sè stesso in impaccio, od a procacciarsi danno.

EPILOGO

Potevasi per avventura col precedente capitolo far fine alla parte generale dell'opera; ma acciocchè ad alcuna conclusione più evidente e spedita vengano gli argomenti di sopra già discorsi, e meglio riluca per quanto è da noi, il nesso intimo che tutti insieme li stringe, ci recheremo a questo, che brevemente e quasi in uno specchio mostrisi la sintesi delle cose esposte nell'intero corso di questo libro.

Dimostrata in sull'esordio la socialità sì dell'uomo e sì delle nazioni, si è pur posto in chiaro che l'umanità è la più ampia cerchia del consorzio fra gli uomini; senza per questo ricorrere al sistema della monarchia universale, come quella che opprimendo ogni spirito d'individualità sparso nel mondo dalla creazione, contraddice agli stessi or-

dinamenti di natura, sui quali voglionsi fondate le diverse società perchè sieno durevoli e rispondenti alla loro missione provvidenziale.

Primo centro d'azione per l'uomo si è visto essere la famiglia, la quale colle naturali sue propaggini dà origine allo Stato; e questo si rende perfetto estendendosi all'intera nazione uscita da un medesimo stipite, e stanziata su di un territorio continuo, con lingua e coltura, e fino ad un certo punto anche con storia comune. Così riconosciute le nazioni come i veri individui dell'umanità, esse sono indipendenti ed autonome, e cioè sovrane. In virtù della loro sovranità non possono essere tenute nella soggezione allo straniero, nè patirne l'intervento nei propri negozi interni ed esterni; e quindi devono equilibrarsi non già coll'impedire lo sviluppo delle loro forze, secondo la vieta teorica della bilancia politica, ma bensì col togliersi ogni mezzo di nuocersi a vicenda. Per raggiungere questo scopo, esse non hanno altra via che il civile consorzio fra di loro, il quale non altro esprime se non libertà ed associazione, che sono gli elementi indispensabili della perfettibilità del loro benessere. La comunione internazionale è quindi l'ultima fase del loro sviluppo progressivo; in essa i popoli, in un col proprio perfezionamento politico, devono compiere anche l'altrui, cooperandovi tutti. Da qui sorge il vero regolo delle relazioni pacifiche e delle ostili fra gli Stati. E però ogni nazione deve procurare che anche le

altre conservino l'essere proprio, e ne raggiungano la perfezione possibile.

A questo fine immediato del consorzio internazionale è subordinato il fine mediato d'ogni unità sociale: ma vale anche il converso, avvegnacchè, se il bene particolare d'ogni società deve condurre al bene universale, al bene umanitario, questo non può pretendere il sacrificio di quello. E la cooperazione vicendevole delle nazioni nell'asseguimento del loro compiuto sviluppo, per naturale conseguenza conduce alla difesa efficace di ciascun contro ingiusti assalti; in quello stesso modo che le relazioni individuali traggono alla difesa dell'individuo aggredito. Il fondamento di ragione per siffatte relazioni, è identico; se non che le internazionali rivestono un aspetto di maggiore importanza, in quanto che il trionfo dell'oppressore è il massimo dei pericoli, per tutti quelli ancora che direttamente non risentono l'oppressura. E però alla difesa di qualsiasi società nazionale devono attendere le nazioni tutte, non solo come ad oggetto del bene generale della società umana, ma altresì come ad interesse e diritto comuni a tutte in particolare. Ma questa cooperazione non è punto a confondersi col principio d'intervento, già combattuto nel corso di questo libro: dappoichè, possedendo tutti i popoli, benchè in grado diverso, i mezzi per compiere la propria missione; niuno potrebbe pretendere di imporre ad altri un dato modo di vivere, per fa-

cilitare a sè stesso il conseguimento di questo suo scopo particolare, senza menomare le particolarità onde si distinguono tutti gli individui, uomini e nazioni. La cooperazione internazionale adunque, per noi esclude ogni intervento nel senso proprio della parola, ed integra ad un tempo la teorica di sopra svolta circa l'equilibrio degli Stati. Non sarà un intervento a cagione d'esempio l'aiutare una nazione che si affatica allo sviluppo delle proprie risorse naturali, sia colle virtù della pace, onde si avvantaggiano anche l'altre nazioni, sia colle arti della guerra, quando occorra respingere qualche tentativo contro la propria libertà d'azione; libertà che deve restare intangibile entro i limiti della pari libertà altrui.

Le nazioni allorchè si incontrano sono già congiunte sotto la legge universale di socialità come avviene degl'individui; e però vuolsi ch'esse trovino appianate le vie alla loro opera comune, per mezzo dell'ordine politico. Questa socialità stringe i popoli fra di loro a mutua cooperazione solo allorchè, per un fatto qualunque, esse si trovano a contatto. Questo fatto può essere costante o momentaneo; nell'uno e nell'altro caso per nulla cangiano le relazioni di società universale; trascorso quel momento di relazione scambievole, le nazioni che s'incontrarono verranno nuovamente a dividersi, curando ciascuna i soli interessi proprii; ciò che avviene delle nazioni allo stato di barbarie. Ma a misura che crescono le popolazioni, e che pel

commercio, le parentele, i viaggi, e mille svariate comunicazioni si intrecciano gli interessi degli uni con quegli degli altri; secondo che colla istruzione si propaga una certa facilità di congiungere moralmente nei principî, desideri e disegni medesimi le menti degli uomini in cento nazioni diverse; noi vediamo i popoli insensibilmente condotti a relazioni costanti. Ognuno comincia ad avvedersi che non è isolato, si accorge che le dottrine del vicino filtrano nella mente dei proprii cittadini, che le volontà si concordano; per chè ben tosto si rende generale il convincimento d'una naturale comunione d'interessi fra i popoli, la quale non può essere regolata secondo che portano i principî d'ordine e di giustizia, se non in una società internazionale, nella quale ciascuno sia interessato a volere il mantenimento dell'ordine. Questa società è per naturale tendenza comune a tutte le nazioni; e se la natura non sarà turbata ne' suoi movimenti, tutte a poco a poco vi si congiungeranno. Egli è per questa legge ineluttabile, che nella stessa antichità, sebbene i popoli cercassero isolarsi nel loro egoismo, pure non riescirono a sottrarsi a qualsiasi relazione cogli stranieri; il *jus fœciale*, abbiam visto, n'è una prova. Modernamente la China, tutto che da una muraglia cinta omai favolosa, già si piegò alla legge della socialità; e chi rinnegando la propria natura umana si ritira in uno sdegnoso isolamento, non può pretendere ch'altri lo imiti. Ma ogni società si

obbietta, esiste per virtù d'una autorità che vi dà ordine e ne prende norma ad un tempo, e le nazioni essendo società indipendenti ed autonome come mai potrà sorgere fra di esse una società, che dovrebbe essere autorevole? L'indipendenza ed autonomia non sarebbero forse con ciò scemate? Facile si pare la risposta; se la famiglia non perde la libertà domestica nella città; se i sacri suoi penatrali rimangono inaccessibili alle inquisizioni della società, neppure le nazioni perdono la loro libertà politica nella comunione internazionale, come gli individui non perdono la propria per far parte d'una società particolare. Ed al postutto, l'autorità di sì fatta comunione scaturisce di per sè dal libero consenso delle nazioni e dalla scambievole parità di trattamento; e fino a tanto che tale scambievolezza non avrà col suo compiuto sviluppo raggiunta la mèta che per noi le si assegna, avremo in ogni estremo la guerra come mezzo di esecuzione internazionale.

INDICE